



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



Il Commissario Straordinario

Determinazione n. 13 del 03/06/2024

OGGETTO: Determina di aggiornamento della documentazione approvata e adottata con Determina n. 03 del 04/11/2022 e Determina n. 09 del 09/11/2022 dal Commissario Straordinario di AGEAC.

Il Commissario Straordinario

DETERMINA DI AGGIORNARE

il Manuale per la Gestione degli Aiuti Diretti;

PREMESSO CHE:

- a) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- b) il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante *“Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”*, detta disposizioni in materia di organismi pagatori in agricoltura;
- c) in particolare, l’articolo 5 del suddetto decreto legislativo disciplina gli organismi pagatori regionali, prevedendo, oltre al riconoscimento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, conformemente alla disciplina europea di riferimento, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- d) in data 20 novembre 2017 è stato adottato il suddetto decreto ministeriale (decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2017) che stabilisce autorità competente e requisiti per il riconoscimento, nonché i relativi effetti;
- e) con legge regionale 21 maggio 2021, n. 3 è stata istituita l’Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura della Campania (AGEAC), quale ente strumentale, dotato di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale;
- f) con deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2021, n. 413, è stato approvato lo Statuto di AGEAC, che all’art. 4 comma 1 prevede che il Direttore dell’Agenzia sia nominato in seguito a chiamata pubblica,



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



con Decreto del Presidente e previa deliberazione della Giunta Regionale;

- g) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 12 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021, è stata demandata al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario Straordinario per l'Organismo Pagatore Regionale AGEAC, al fine di assicurare gli adempimenti necessari alla operatività di AGEAC nelle more della nomina del Direttore dell'Agenzia;
- h) con DPGR n. 151 del 18 novembre 2021, il Presidente della Giunta Regionale ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC il Dott. Mario Di Stefano, funzionario della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine dell'espletamento degli adempimenti connessi al riconoscimento dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021;
- i) con DGR n. 238 del 17 maggio 2022 la Giunta Regionale, in considerazione della sopraggiunta scadenza del mandato del Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC ha demandato la proroga del citato incarico al Presidente della Giunta Regionale;
- j) con DPGR N. 79 del 15 giugno 2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- k) con DPGR N. 153 del 07/12/2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- l) con DGR n. 594/2022 la Giunta Regionale, in considerazione della sopraggiunta scadenza del mandato del Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC ha demandato la proroga del citato incarico al Presidente della Giunta Regionale;
- m) con DPGR n. 73 del 19.07.2023 il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- n) con DPGR n. 12 del 13.02.2024, da ultimo, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- o) la Giunta regionale, con il regolamento regionale del 12/20/2022 n. 10, ha deliberato il "Regolamento regionale di organizzazione e funzionamento in materia di risorse umane, strumentali e finanziarie, di ordinamento contabile e di procedure di pagamento dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)";
- p) con la determina n. 03 del 04/11/2022, il Commissario Straordinario dell'AGEAC ha approvato la *Documentazione necessaria da allegare all'istanza di richiesta di riconoscimento come organismo*



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



pagatore regionale, riferimento decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 6574 del 20/11/2017, nello specifico art.3, recante Riconoscimento degli organismi pagatori" lettere "d", "e", "f", "g", "i", "m", "n".;

- q) con la determina n. 09 del 09/11/2022, il Commissario Straordinario dell'AGEAC ha approvato il *"Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)"*, sentita la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in raccordo con le altre Direzioni Generali competenti per materia, unitamente all'Allegato n. 1 - Regolamento interno di organizzazione e funzionamento - Struttura organizzativa e all' Allegato n. 2 - Regolamento interno di organizzazione e funzionamento - Declaratorie delle competenze;
- r) con la determina n.15 del 21.12.2022, il Commissario Straordinario dell'AGEAC ha approvato *"l'aggiornamento della documentazione approvata e adottata con determina n. 03 del 04/11/2022 e determina n. 09 del 09/11/2022 dal Commissario Straordinario di AGEAC"*.
- s) in attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115, sono in fase di redazione, da parte della DG 50.07, i bandi relativi alla Campagna 2023 degli Interventi a superficie e/o a capo, a valere sul Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027, approvato dalla Commissione con Decisione (2022) 8645 finale del 02/12/2022.

CONSIDERATO

il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 6574 del 20/11/2017, recante *"Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori"*, dove all'interno dell'art.3 viene specificata la documentazione da allegare all'istanza di richiesta di riconoscimento come organismo pagatore regionale;

RITENUTO

pertanto, di dover aggiornare, in qualità di Commissario Straordinario di AGEAC, la documentazione di seguito riportata all'interno del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 6574 del 20/11/2017, con il riferimento puntuale alla lettera dall'art. 3, recante *"Riconoscimento degli organismi pagatori"* del DM di cui sopra:

- **lettera "f"** – "Manuale per la Gestione degli Aiuti Diretti";

VISTI

- a) il regolamento (UE) n. 2116 /2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



- pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- c) il regolamento (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatorie altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - d) il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - e) il regolamento di esecuzione (UE) n. 128/2021 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

RAVVISATA la necessità di procedere;

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, che formano parte integrante alla presente determinazione:

- 1) **DI AGGIORNARE** i sottoelencati allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - o **lettera "f"** – "Manuale per la Gestione degli Aiuti Diretti";
- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determina e del documento allegato, sulla pagina web <http://agricoltura.regione.campania.it/AGEAC/ageac.html>

Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Di Stefano



Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura della Campania
AGEAC



Manuale per la Gestione degli Aiuti Diretti



Assessorato Agricoltura



Adottato con determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 04/11/2022
Aggiornato con determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 21/12/2022
Aggiornato con determinazione del Commissario Straordinario n. 13 del 03/06/2024

Indice

1. QUADRO NORMATIVO	7
2 DEFINIZIONI	11
2.1 Acronimi	16
3 PREMESSA.....	17
3.1 Ambiti di intervento	17
3.2 Soggetti coinvolti	18
4.CONTROLLI.....	23
5 CONTROLLI AMMINISTRATIVI.....	25
6 MODALITA' DI CONTROLLO	30
6.1 Le superfici oggetto di richiesta nella Domanda Unica	30
7 LA DOMANDA UNICA.....	31
7.1 Requisiti della domanda unica	33
7.2 Controlli preliminari	33
7.3 Controlli istruttori	37
7.3.1 Indicatori di controllo	39
8 RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	40
8.1 Termini di presentazione delle domande	40
8.2 Domanda iniziale	41
8.1.1 Domanda di modifica.....	42
3.3 Comunicazione di ritiro	45
3.4 Domanda in caso di Forza maggiore e circostanze eccezionali.....	46
3.5 Comunicazione errori palesi	50
3.6 Irricevibilità'.....	51
4 IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	52
4.1 Beneficiari deceduti	52
5 DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO.....	53
6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA.....	54
6.1 Firma.....	54
6.2 Riferimenti per il pagamento dell'aiuto.....	54
6.3 Agricoltori in attività.....	55
7 ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA.....	56
7.1 Documentazione Antimafia	56
7.1.1 Normativa antimafia modificata	58
7.2 Documento di riconoscimento	60

8	IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	60
9	AMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI.....	75
9.1	Destinazioni colturali.....	75
9.2	Demarcazione degli aiuti tra il I e il II pilastro PAC	75
10	REGIMI DI SOSTEGNO	76
10.1	Regime di Base	79
10.1.1	Diritti all'aiuto (titoli).....	79
10.1.1.1	I Controlli amministrativi dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.....	83
10.1.1.1	Canapa - presenza/congruenza allegati obbligatori.....	87
10.1.1.2	Applicazione delle sanzioni sui diritti all'aiuto (titoli) all'aiuto.....	88
10.1.1.3	Richiesta attivazione dei titoli.....	88
10.1.2	Calcolo del valore dei titoli.....	89
10.1.3	Individuazione dei titoli utilizzati	90
10.1.4	Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale (DAR).....	94
10.1.4.1	Domande di modifica.....	94
10.1.5	Istruttoria DAR.....	95
	Fornitura Servizio DAR al Registro Titoli.....	103
10.2	Aiuto all'inverdimento	103
10.2.1	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.....	103
10.3	Pagamento per i giovani agricoltori.....	107
10.3.1	Requisiti dell'aiuto.....	107
10.3.2	Modalità di calcolo dell'aiuto per i giovani agricoltori.....	109
10.4	Regime dei Piccoli Agricoltori	110
10.4.1	Obblighi a carico dei beneficiari	111
10.4.2	TITOLI	112
10.4.3	Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata	112
10.4.4	Uscita dal regime per i piccoli agricoltori.....	114
10.4.5	Requisito dell'agricoltore in attività e partecipazione al regime per i piccoli agricoltori.....	114
10.4.6	Domanda semplificata di conferma	115
10.4.7	Domanda di conferma per subentro e trasferimento titoli.....	115
10.4.8	Domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori e trasferimento titoli	116
10.4.9	Domanda di recesso e trasferimento titoli	117
10.4.10	Registro dei Piccoli agricoltori	118
10.4.11	Indicatori previsti per il pagamento del regime di base, pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e pagamento per i giovani agricoltori.....	118

11	SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO	123
11.1	Superficie minima.....	123
11.2	Sostegno accoppiato per i seminativi.....	124
11.2.1	Sanzioni nel settore dei seminativi.....	127
11.3	Sostegno accoppiato per le colture permanenti.....	128
11.3.1	Sanzioni nel settore dell'olio d'oliva	129
11.4	Sostegno accoppiato zootecnia	130
12	CONTROLLI OGGETTIVI	132
12.3	Mancata effettuazione di controlli in loco per cause imputabili all'agricoltore	133
13	METODO DI CALCOLO DEGLI AIUTI.....	137
13.1	Regimi di aiuto per superficie: calcolo superficie determinata per gruppo dicoltura.....	137
13.1.1	Dichiarazioni alfanumeriche	141
13.1.2	Dichiarazioni grafiche.....	141
13.1.3	Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici	142
13.1.4	Regole di compensazione.....	144
13.1.5	Applicazione della tolleranza di 1.000 mq per domanda	147
13.2	Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie.....	148
13.2.1	Calcolo dell'esito per ciascun regime di intervento	148
13.2.1.1	Esito per il regime di base.....	149
13.2.1.2	Esito per il sostegno facoltativo	149
13.2.1.3	Esito per il regime dei piccoli agricoltori.....	152
13.2.2	Applicazione delle sanzioni	152
13.2.2.1	Applicazione dei termini di tolleranza	153
13.2.2.2	SOSTEGNO ACCOPPIATO.....	154
13.2.3	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente -calcolo dell'esito.....	156
13.2.3.1	Applicazione delle riduzioni per la diversificazione	156
13.2.3.2	Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti	160
13.2.3.3	Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico.....	161
13.2.3.4	Applicazione della riduzione massima.....	162
13.2.4	Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito per le carni bovine, ovine e caprine.....	163
13.2.4.1.	Applicazione delle riduzioni e sanzioni per la zootecnia	164
13.3	Incremento del campione di ammissibilità.....	168
13.4	Certificazione del tasso di errore.....	170
13.5	Overlapping	170
14	PAGAMENTO DEGLI ANTICIPI.....	171
15	PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	173

15.2	Iter procedurale	173
15.3	Apertura domanda.....	175
15.4	Procedura di autorizzazione.....	178
15.5	Controllo finanziario.....	180
15.6	Controllo settore Servizi Trasversali - Contenzioso Comunitario e Affari Legali.....	180
15.7	Verifiche antimafia	180
15.8	Quadratura	181
15.9	Provvedimento di autorizzazione.....	181
15.10	Procedura di pagamento ORACLE.....	182
15.11	Prenotazione del pagamento	182
15.12	Recuperi.....	182
15.13	Autorizzazione del pagamento	183
15.14	Archiviazione delle determinazioni di autorizzazione	183
ALLEGATI.....		184
Allegato 1- Provvedimento di autorizzazione al pagamento		185
Allegato 2 - Checklist di autorizzazione pagamento.....		189
Allegato 3 – Kit – SIN		191
Allegato 4 - Distinta di consegna – Determinazione di pagamento		192
CAP COMUNE (PROV.)		193
CAA INDIRIZZO CAA		194
Allegato 7 – Comunicazione provvedimento definitivo		197
CAP COMUNE (PROV.)		197
Allegato 8 – Comunicazione clausola risolutiva.....		199

1. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito la principale normativa di riferimento applicabile al presente

Manuale: NORMATIVA COMUNITARIA

- **Regolamento (UE) n. 2021/2116**, che abroga il Reg. (UE) N. **1306/2013** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il quale, a sua volta abrogava i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2115**, che **abroga** il Reg. (UE) **n.1305/2013**, il quale, fatto salvo il Reg. (UE) 2020/2220, continua ad applicarsi all'attuazione di programmi di sviluppo rurale a norma dello stesso regolamento, fino al 31.12.2025; e che **abroga** il regolamento (UE) n. **1307/2013** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, il quale, a sua volta abrogava i Regolamenti (CE) n. 637/2008 e il n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013**, abrogato dal REG. (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173**, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi a quanto segue:
 - a) domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023;
 - b) richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - c) sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.
- **Regolamento (UE) 2020/2220** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte b del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
- **REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del



2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto n. 1922 del 20/03/2015 di ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- Circolare MiPAAF n. 355868 del 4 agosto 2021 - Attuazione Regolamento transitorio PAC (Reg. UE 2020/2220), Anno di domanda 2022 - scelte nazionali per l'attuazione del Regolamento transitorio sulla Politica agricola comune PAC- Anno di domanda 2022
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 614768 del 30 novembre 2022, ad oggetto "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

DISPOSIZIONI AGEA

- Circolare AGEA ACIU.2014. 702 del 31 ottobre 2014;
- Circolare AGEA ACIU.2014. 812 del 16 dicembre 2014 addendum n.1 alla Circolare AGEA n. ACIU.2014 del 31 ottobre 2014
- Circolare AGEA ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015
Riforma della politica agricola comune 2015-2020. Prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva;
- Circolare AGEA ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015
Riforma della politica agricola comune 2015-2020. Agricoltore in attività;
- Circolare AGEA ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015
Riforma della politica agricola comune – DM 12 gennaio 2015, n. 162. Relativo alla



semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 Piano di coltivazione.

- Circolare AGEA ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 Riforma della politica agricola comune –
- Circolare AGEA ACIU.2015.278 del 05 giugno 2015 Riforma della politica agricola comune Sostegno accoppiato facoltativo
- Circolare AGEA PROT. N. 49236 del 8 GIUGNO 2018
Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1°marzo 2016
- Circolare AGEA ACIU 2018 n. 65343 del 7 AGOSTO 2018
Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2018
- Circolare AGEA ACIU 2018 n. 48086 del 5 giugno 2018
Riforma della politica agricola comune – calcolo titoli campagna 2017 e greening 2017
- Circolare AGEA ACIU 2018 prot. n. 49227 dell'8 giugno 2018
- Riforma PAC 2015 – 2020 Condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2018.
- Circolare AGEA ACIU 2018 del 14 settembre 2018 n. 71871
- Circolare AGEA ACIU 2018 del 5 ottobre 2018 n. 77912 - Procedure e domande di trasferimento dei titoli
- Circolare AGEA ACIU 2018 del 16 ottobre 2018 n. 80665 - Domanda unica 2018 -pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti
- Circolare AGEA.55600.2021 del 9 agosto 2021 - Domanda di pagamento unica - Sviluppo Rurale - Campagna 2021 - Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità - criteri di selezione del campione 2021.
- Circolare AGEA.6053.2022 del 27 gennaio 2022 Circolare AGEA.80182.2020 del 2 dicembre 2022 (Domanda unica 2020 pagamento saldi)
- Circolare AGEA.67196.2020 del 12 ottobre 2020 (Domanda unica 2020 - pagamento anticipo PAC per i regimi di sostegno degli aiuti diretti
- Circolare AGEA.40587.2020 del 17 giugno 2020 (Disponibilità degli esiti dei controlli delle superfici per le aziende sottoposte ai controlli in loco 2019 per la Domanda Unica ed il PSR delegati ad AGEA Coordinamento)
- Circolare AGEA.37206.2020 del 3 giugno 2020 (Domanda Unica 2019 - Pagamento Saldi)



- Circolare Agea.33417.2020 del 15 maggio 2020 (Domanda unica 2020)
- Circolare AGEA.29080.2020 del 27 aprile 2020 (Domanda di pagamento unica - Sviluppo Rurale - Campagna 2020 - Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità - criteri di selezione del campione anticipato 2020 - Rimodulazione Reg (UE) n. 2020/532)
- Circolare AGEA.22918.2020 del 25 marzo 2020 (Domanda di pagamento unica - Sviluppo Rurale - Campagna 2020 - Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità - criteri di selezione del campione anticipato 2020 - AGGIORNAMENTO ALLEGATO)
- Circolare AGEA.21966.2020 del 20 marzo 2020 (Domanda di pagamento unica - Sviluppo Rurale - Campagna 2020 - Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità - criteri di selezione del campione anticipato 2020.)
- Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato - campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali - Campagna 2021.
- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”;
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni”;
- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”;
- Circolare ORPUM.0081277 del 30 novembre 2021 – “Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”;
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni”;
- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Manuale valgono le seguenti definizioni:

A) Definizioni relative all'agricoltore e all'azienda agricola

1. **“agricoltore”** (ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 che ha abrogato il Reg.1307/2013) una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
2. **“agricoltore in attività”** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, che rispondono ai requisiti indicati dalle seguenti disposizioni REGOLAMENTO (UE) 2021/2115; Circolare AGEA Coordinamento del 8 giugno 2018 n. 49236;)
3. **“soggetti che non sono agricoltori in attività”** le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all'art. 4 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.
4. **“azienda”** tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
5. **“attività agricola”**:
 - a. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
 - b. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
 - c. lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
6. **“superficie agricola”** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;
7. **“parcella agricola”** una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri

- supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;
8. **“appezzamento”** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono;
 9. **“mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”** l'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;
 10. **“attività agricola minima”** l'attività con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, svolta sulle superfici agricole mantenute naturalmente e che risponda ai criteri di condizionalità;
 11. **“superfici agricole mantenute naturalmente”** sono le superfici a prato permanente situate ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM n. 5465 del 7 giugno 2018, caratterizzate da vincoli ambientali che ne consentirebbero la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale. La regione Campania può individuare ulteriori superfici naturalmente mantenute, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento;
 12. **“bosco ceduo a rotazione rapida”** le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola;
 13. **“prato permanente”** le superfici non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali che sono individuate dall'organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della regione;
 14. **“prodotti agricoli”** i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;
 15. **“successione anticipata”**, comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo



proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

B) Definizioni relative al fascicolo aziendale

16. **“fascicolo aziendale”** ai sensi del DM 162 del 12 gennaio 2015, è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN. Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti della pubblica amministrazione, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell’Unione Europea, nazionale e regionale;
17. **“fascicolo della domanda”** contiene tutta la documentazione a supporto delle domande di aiuto ed è costituito per ogni domanda presentata per tramite dei CAA o presso lo Sportello unico agricolo competente per territorio.

C) Definizioni relative alle modalità di identificazione delle parcelle agricole

18. **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n.73/2009.
19. **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
20. **“GIS”** sistema di informazione geografica. Le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'art. 70 del regolamento (CE) 1306/2013, che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio, nell’ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
21. **“SIPA”**: Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA = and Parcel Identification System (LPIS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 1306/2014 funziona a livello di parcella di riferimento, permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita dalla normativa vigente. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici e i terreni agricoli individuati a norma di regolamento vigente. Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo;

22. **“ortofoto digitale”** rappresenta l'immagine del territorio e costituisce la fonte oggettiva di riscontro dei dati contenuti nelle domande di aiuto presentate dalle aziende agricole per i settori di intervento. Sono ottenute attraverso riprese aerofotografiche ovvero attraverso l'acquisizione di immagini satellitari ad alta risoluzione (50 cm a terra).
23. **particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia delle Entrate-Territorio (A.d.T.);
24. **parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
25. **isola aziendale:** Insieme delle particelle catastali contigue condotte da una medesima azienda, nell'ambito di un singolo comune, e non condivise con altre aziende campionesi; le particelle catastali condivise tra più aziende campionesi formano sempre delle isole aziendali autonome;
26. **superficie misurata:** la superficie rilevata sul GIS, corrispondente all'area del poligono che delimita uno specifico uso del suolo;
27. **superficie accertata:** la superficie attribuita a seguito dei controlli oggettivi; deriva dalla superficie misurata, dopo l'applicazione della tolleranza tecnica, qualora possibile, e la decurtazione delle tare impostate manualmente;
28. **superficie determinata:** la superficie dichiarata (domanda non campione) o la superficie accertata (domanda campione), ridotta o confermata in seguito all'applicazione dei controlli amministrativi;
29. **superficie ammissibile:** la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita della superficie sanzionata;
30. **superficie sanzionata:** superficie corrispondente alle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate;
(superficie determinata = superficie ammissibile + superficie sanzionata).
31. **"Refresh":** determinazione dell'occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di nuove ortofotografie aeree;
32. **materiale geografico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;

D) Definizioni relative alle amministrazioni competenti

33. **“ORGANISMO PAGATORE”** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del



regolamento (CE) n. 1306/2013;

34. “CAA” centro di assistenza agricola. Soggetti privati previsti dal D.lgs n. 165/1999, ai quali **l’AGEAC Campania** delega compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle imprese agricole, oltre che di presentazione e istruttoria delle domande che le medesime aziende presentano, a vario titolo, per l’accesso a specifiche misure di sostegno comunitario all’agricoltura.

2.1 Acronimi

OC	l'AGEA quale Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori
OP	Organismo Pagatore
CAA	Centro di assistenza agricola
OD	Organismo delegato dall' AGEAC Campania
DU	Domanda Unica
DAR	Domanda di accesso alla riserva nazionale. La domanda per la richiesta di assegnazione dei titoli all'aiuto
DAT	Domanda di prima assegnazione dei titoli. La domanda di assegnazione dei titoli all'aiuto;
CUAA	Codice unico di identificazione delle aziende.
UBA	Unità Bovine Adulte
BDN	Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina Nazionale
EFA	(Ecological Focus Area). Le aree di interesse ecologico che rappresentano il terzo obbligo del greening
BCAA	Le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 93 del regolamento (CE) 1306/2013;
BDE	Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe degli Equidi
RNT	Registro Nazionale Titoli
SIGC	Sistema Integrato di Gestione e Controllo

3. PREMESSA

Agli aiuti previsti dal seguente Manuale, si applicano il Regolamento (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le presenti disposizioni illustrano e definiscono, ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto, le modalità di presentazione, nonché le procedure amministrative, per la gestione delle domande.

Il presente documento è redatto sulla base degli indirizzi disposti dalla Commissione Europea, dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, dall'AGEA - Organismo di coordinamento, dalla Regione Autonoma della Campania e dagli altri organismi competenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale si rimanda alla normativa vigente e applicabile.

3.1 Ambiti di intervento

Il presente Manuale disciplina le modalità di gestione e controllo delle domande nell'ambito dei seguenti regimi:

PAGAMENTI DIRETTI	INTERVENTO	NORMATIVA
Regime di pagamento di base	Richiesta pagamento titoli (DU)	Regolamento (UE) n. 2021/2115
	Domanda di prima Assegnazione dei Titoli (DAT)	
	Accesso alla riserva (DAR)	
	Pagamento greening	
	Pagamento giovani agricoltori	
Regime di sostegno accoppiato facoltativo	Carni bovine e ovi-caprine, olio d'oliva, frumento duro, colture proteiche e proteaginose, latte, barbabietola da zucchero, pomodoro destinato alla trasformazione	Regolamento (UE) n. 2021/2115
Regime piccoli agricoltori	Richiesta di adesione al regime	Regolamento (UE) n. 2021/2115
	Pagamento piccoli agricoltori	



3.2 Soggetti coinvolti

I soggetti indicati di seguito partecipano all'iter amministrativo in materia di pagamenti diretti, ciascuno per il proprio ambito d'intervento.

Organismi nazionali

MIPAAF

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Responsabile nazionale della programmazione e della gestione dei fondi comunitari;

“AGEA” Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Organismo di coordinamento incaricato di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli organismi pagatori, monitorando le relative attività, ai sensi del regolamento (CE) 1306/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 (abrogato dal REGOLAMENTO (UE) 2021/2116);

AGEAC Campania

STRUTTURE COMPETENTI

Il Servizio di Gestione ed Esecuzione dei Pagamenti è articolato in n. 3 Unità Organizzative ed esegue i pagamenti degli aiuti, a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), con particolare riferimento alla domanda unica. Provvede alle operazioni di compensazione tra i pagamenti e le somme da recuperare.

Gestione ed Esecuzione dei Pagamenti

1. Esecuzione dei pagamenti	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione dei manuali di esecuzione dei pagamenti e degli incassi e di tenuta dei registri e delle banche dati dei pagamenti FEAGA / FEASR.• Esecuzione dei pagamenti, delle compensazioni e degli incassi per versamenti non andati a buon fine e/o erroneamente imputati e registrazione delle operazioni effettuate a valere sul FEAGA / FEASR.• Gestione dei pagamenti non andati a buon fine e/o erroneamente imputati.• Monitoraggio dei pagamenti.• Gestione anagrafica e informazioni degli aiuti <i>de minimis</i>.• Tenuta degli archivi della documentazione dei pagamenti.• Tenuta e monitoraggio delle Banche dati Anticipi.• Tenuta e monitoraggio delle Banche dati Garanzie.
------------------------------------	---

Gestione ed Esecuzione dei Pagamenti

	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione con il Servizio Bilancio e contabilità per l'aggiornamento e l'incrocio dei dati contabili relativi ai pagamenti, alle compensazioni e ai versamenti per incassi non andati a buon fine e/o erroneamente imputati. • Rapporti con l'Istituto Cassiere e supervisione per la corretta applicazione del relativo contratto di servizi.
<p>2. Contabilizzazione dei pagamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e variazioni di bilancio dell'organismo pagatore e di altri fondi in campo agricolo sulla base dei fabbisogni finanziari accertati. • Predisposizione manuale di contabilizzazione. • Gestione dei conti e del bilancio dell'organismo pagatore (fondi FEAGA/FEASR) e di altri fondi, esecuzione delle variazioni in conseguenza delle rimodulazioni o variazioni previste dalla normativa o dalle direttive comunitarie e statali. • Contabilizzazione delle riduzioni ed esclusioni e relative trattenute. • Gestione dei reintegri/rimborsi agli enti finanziatori (UE, Stato, Regione) e ad altri organismi pagatori. • Esecuzione e registrazione delle operazioni di contabilizzazione sulla base dei pagamenti eseguiti (ordinativi di incasso sui versamenti). • Monitoraggio finanziario continuo. • Rendiconti periodici dei conti relativi ai Fondi FEAGA/FEASR. • Rendicontazioni e relazioni contabili ulteriori su richiesta dei soggetti istituzionali interessati. • Controlli finanziari sulla situazione dei recuperi. • Rapporti con l'Autorità di gestione e le Autorità nazionali e comunitarie per le materie di competenza. • Rapporti con la Banca d'Italia e gli Uffici della Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale sono accreditati i fondi provenienti dalla UE e quelli provenienti dallo Stato e dalla Regione. • Rapporti con l'Istituto Cassiere e supervisione per la corretta applicazione del relativo contratto di servizio. • Collaborazione con il Servizio Sistemi informativi finalizzata all'implementazione e aggiornamento dei software relativi alle procedure di gestione della contabilità e alla tenuta e aggiornamento delle banche dati di competenza. • Collaborazione con il Servizio esecuzione pagamenti per l'aggiornamento e l'incrocio dei dati contabili relativi ai pagamenti e ai recuperi.
<p>3. Gestione posizioni debitorie e recupero crediti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione dei manuali di recupero dei crediti FEAGA / FEASR. • Tenuta e gestione del Registro Debitori FEAGA / FEASR. • Validazione dell'inserimento variazione o cancellazione dei debiti nel registro debitori dei Fondi FEAGA / FEASR. • Monitoraggio delle posizioni debitorie. • Collaborazione con il Servizio Bilancio e contabilità per l'aggiornamento e l'incrocio dei dati contabili. • Gestione del recupero crediti: <ul style="list-style-type: none"> ○ istruttoria delle richieste di escussione delle garanzie e delle ordinanze ingiunzione, tenuta degli atti e dei relativi Registri;

Gestione ed Esecuzione dei Pagamenti

	<ul style="list-style-type: none"> ○ report periodici ai Servizi competenti in ordine alle scadenze relative ai rimborsi e ai recuperi; ○ monitoraggio dello stato dei recuperi in via giudiziale ed extra giudiziale. ● Collaborazione con l'UO Contenzioso Comunitario per le attività giudiziali di recupero. ● Collaborazione col Servizio contabilità in ordine ai report sulla situazione dei recuperi.
--	---

Servizi Trasversali

1. Contenzioso comunitario e affari legali	<ul style="list-style-type: none"> ● Esame ricorsi in via gerarchica al Direttore generale avverso i provvedimenti di diniego o di revoca delle domande di aiuto adottati dai Servizi. ● Gestione del contenzioso comunitario e delle attività legali di recupero coattivo dei crediti e report periodici sullo stato delle cause di recupero. ● Patrocinio legale davanti alle magistrature ordinaria e amministrativa nelle cause in cui è parte l'Agenzia. ● Consulenza e supporto legale alla Direzione generale e alle Strutture in ordine all'interpretazione ed applicazione delle norme di disciplina delle attività dell'Agenzia. ● Attività di indirizzo e supporto tecnico nei procedimenti extragiudiziali di conciliazione.
---	---

Servizio Tecnico e di Autorizzazione

n. 7 UO e n. 5 Sportelli territoriali

1. Pagamenti diretti	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordinamento degli sportelli territoriali per la verifica di conformità alla normativa comunitaria delle condizioni per la concessione degli aiuti sugli atti emessi dall'Autorità di Gestione, relativi agli interventi in materia di premio unico. ● Redazione dei manuali e della modulistica relativi all'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande relative alle misure di competenza. ● Apertura campagna annuali e definizione procedure in materia di ricevimento. ● Gestione date di apertura e chiusura domanda unica iniziale, domande di modifica. ● Fissazione data presentazione tardiva domanda unica iniziale. ● Controlli sul rispetto della condizionalità. ● Gestione titoli e anagrafe delle aziende agricole. ● Coordinamento degli sportelli territoriali per le attività istruttorie delle domande di aiuto e recepimento dei relativi esiti. ● Rapporti con istituzioni e altri soggetti esterni e con i soggetti delegati. ● Monitoraggio, relazione annuale di attuazione e rendicontazione spesa all'OC.
-----------------------------	--

Servizio Tecnico e di Autorizzazione n. 7 UO e n. 5 Sportelli territoriali	
2. Assistenza giuridica e procedurale	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza giuridica alle UO tecniche per la verifica di conformità alla normativa comunitaria delle condizioni stabilite dall’Autorità di Gestione per la concessione degli aiuti. • Assistenza giuridica per la redazione, in collaborazione con le Unità Organizzative tecniche, dei manuali delle procedure e della modulistica relativi all’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande per la concessione degli aiuti. • Assistenza giuridica per la redazione dei manuali e delle linee guida in materia di controlli OPR, per la definizione delle piste di controllo, delle check list e della manualistica. • Consulenza e supporto giuridico-amministrativo alle UO tecniche in relazione alle attività di autorizzazione e controllo.
Sportelli territoriali – Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica di conformità alla normativa comunitaria delle condizioni stabilite dall’Autorità di gestione per la concessione degli aiuti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> ○ Misure PSR non connesse alle superfici; ○ Misure PSR a superficie e benessere animali; ○ Interventi in materia di premio unico. • Istruttoria tecnico/amministrativa, concessione degli aiuti e proposte di liquidazione di pagamento delle domande relative al I pilastro: <ul style="list-style-type: none"> ○ Comunicazione esito controlli preliminari e ricezione domanda di modifica. ○ Verifica ricevibilità domande uniche e verifica ammissibilità. ○ Controlli istruttori per erogazione dell’anticipazione e comunicazione esiti. ○ Riesame domande uniche non ammissibili e comunicazione. ○ Comunicazione ai richiedenti del riconoscimento dell’aiuto e dell’importo effettivamente spettante. ○ Autorizzazione degli aiuti relativi agli interventi. • Raccolta e trasmissione dei dati alle UO centrale ai fini dell’elaborazione di relazioni e resoconti sullo stato delle domande e delle autorizzazioni. • Relazioni col pubblico e accesso documentale/civico generalizzato (URP).

Organismi Delegati

L’**AGEAC Campania** delega alcune funzioni ad altri soggetti denominati organismi delegati.

Centri di Assistenza Agricola (CAA)

I CAA sono organismi riconosciuti ai sensi dell’art. 3 bis, d.lgs. 165/1999 e successive modifiche. In base ad apposita convenzione sottoscritta con l’**AGEAC Campania**, sono delegati alla gestione e validazione del fascicolo aziendale, all’acquisizione e alla verifica di ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento e all’accertamento formale delle dichiarazioni e della documentazione inerente.

Servizi veterinari



Con **D.P.G.R. n. ____/____ del ____/____/20__** è stato deliberato che all'atto di riconoscimento di AGEAC CAMPANIA come organismo pagatore regionale, l'Agenzia subentra ad AGEA nel rapporto di convenzione stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **ai fini della trasmissione dei dati relativi ai controlli di condizionalità eseguiti dai Servizi veterinari relativamente ai Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO)**, di cui al D.M. n. 30125/2009

AGEA COORDINAMENTO

AGEA COORDINAMENTO, in base ad apposita convenzione, eroga ad AGEAC CAMPANIA i servizi rilasciati sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, e gestiti da SIN S.p.A.

SIN S.p.A.

Istituita il 29 novembre 2005, ai sensi della legge n. 231/2005, con il compito di gestire e sviluppare, in base al Contratto di Servizio Quadro con AGEA, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. SIN svolge a favore dell'Agenzia, sulla base di apposito atto esecutivo, compiti di conduzione ed evoluzione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Sulla base del SIGC (Sistema integrato di Gestione e Controllo) opera il controllo automatizzato del 100% delle domande.



4.CONTROLLI

Il Reg. 2021/2116, (che ha abrogato il Reg. (UE) n. 1306/2013), **al TITOLO IV CAPO I art. 59** dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

Il Reg. (UE) n. 2021/2116 individua i seguenti elementi come componenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

- a) una banca dati informatizzata nella quale sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole, costituito sulla base di mappe, estremi catastali e utilizzando le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese orto immagini aeree o spaziali;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto. AGEA ha istituito il Registro Nazionale Titoli presso il SIAN, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 novembre 2005 n. 231;
le circolari AGEA definiscono le modalità per il calcolo e l'assegnazione dei titoli.
- d) le domande di aiuto;
- e) un sistema integrato di controllo:
 - a. controlli di ammissibilità:
 - i. controlli amministrativi;
 - ii. controlli in loco.
 - b. controlli di condizionalità:
 - i. controlli amministrativi;
 - ii. controlli in loco.
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto (anagrafe delle aziende);
- g) un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti {CE} n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004.

- a. La Decisione della Commissione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006 riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1 aprile 2006. Per le richieste relative agli animali, AGEAC CAMPANIA usufruisce delle informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN). Si avvale, infatti, della facoltà dettata Reg. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1o gennaio 2023; alle richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.
- b. relativa all'utilizzo dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto.
- c. Il Mipaaf riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per gli equidi, conformemente alle disposizioni del regolamento {CE} n. 1760/2000, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

I controlli sono eseguiti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui al CAPO II Articolo 65 del Reg. (UE) n. 2021/2116 (che ha abrogato il Reg. {UE} n. 1306/2013).

L'art. 72 “Sistema di controllo e di sanzioni” del Reg. 2021/2116 (che abroga il Reg. {UE} n. 1306/2013) definisce le modalità di verifica delle condizionidi ammissibilità, stabilendo che gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco». Inoltre, il medesimo Regolamento dispone che «Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari» e che «al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare di cui **all'art. 24 “Acquisizione di dati satellitari” del Reg. 2021/2116.**

L'esecuzione dei controlli territoriali, effettuati grazie al sistema di identificazione delle parcelle, prevede anche l'applicazione, delle disposizioni contenute nella circolare AGEA n. 47103 del 01 giugno 2017 "Aggiornamento del SIPA - GIS. Calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali



sanzioni da applicare sulle Domande Uniche e di Sviluppo Rurale".

Al termine dei controlli amministrativi, secondo le prescrizioni regolamentari, viene eseguito il calcolo dell'esito per gruppo coltura (superfici) e sulla base dei dati capi determinati.

Si riportano di seguito i criteri di controllo posti in essere nelle varie fasi istruttorie, necessarie a determinare, per ciascuna domanda presentata all'Organismo pagatore competente, l'ammissibilità agli aiuti richiesti per i regimi di premio previsti nella Domanda Unica.

I controlli sono finalizzati ad evitare che una stessa superficie o uno stesso capo venga indebitamente ammesso, per lo stesso anno civile, a beneficiare di aiuti per regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici/capi e, in generale, ad evitare la sovrapposizione tra regimi di aiuto tra loro non cumulabili (principio del no double funding).

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, al netto dell'applicazione della disciplina finanziaria e della riduzione dei pagamenti, applicato secondo le disposizioni del **Reg. (UE) 2021/2115** che ha abrogato il Reg. UE 1307/2013, vale come comunicazione di chiusura del procedimento. Pertanto, per una domanda che ha visto riconosciuta integralmente la richiesta di premio, il procedimento amministrativo si considera chiuso. Di conseguenza, la stessa domanda non può essere coinvolta in via automatica in rielaborazioni di carattere istruttorio, a meno di esplicite richieste da parte dell'Organismo pagatore **AGEAC CAMPANIA** (es. segnalazione puntuale, istanza specifica di riesame, aggiornamento grafico (refresh), ridefinizione da parte dell'OP di importi unitari, aggiornamento del Registro titoli, ecc.).

5 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il CAPO II Articolo 65 del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che il SIGC comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.

Il Reg. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023; alle richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni



amministrative relative alla condizionalità, stabilisce che "i controlli amministrativi e i controlli in loco [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità".

Il Reg. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023; alle richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità, dispone che i controlli garantiscano in particolare che:

- I criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti siano soddisfatti;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- che la domanda di aiuto sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità.

Il Reg. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1o gennaio 2023; alle richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità, dispone che i controlli prevedano sul 100% delle domande presentate le seguenti verifiche incrociate:

- sui titoli dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un



Assessorato Agricoltura

indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e delle misure di sostegno connesse alla superficie;

- relative ai titoli, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
- tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;
- tra i titoli e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili;
- effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini (BDN), onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile
- effettuate mediante la banca dati informatizzata degli equidi (BDE), onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile

Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più beneficiari che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma del Reg. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023; alle richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità, per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovra dichiarato le proprie superfici a danno degli altri.

L' AGEAC CAMPANIA garantisce inoltre i seguenti controlli, effettuati a campione sui CAA:

- presenza di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni di coltivazione o dichiarazioni di particelle indispensabili all'erogazione dell'aiuto, al fine di accertarne l'ammissibilità;
- corretto adempimento degli obblighi derivanti da specifici regimi di intervento;
- Controlli eseguiti sui dati contenuti nel SIGC



L' Organismo Pagatore **AGEAC CAMPANIA**, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, deve eseguire i seguenti controlli:

1. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
2. verifica del possesso del requisito di "agricoltore in attività" ai sensi del **REGOLAMENTO (UE) 2021/2115**;
3. verifica dei requisiti richiesti per la definizione di "giovane agricoltore" e di "nuovo agricoltore" ai sensi del **REGOLAMENTO (UE) 2021/2115** (che ha abrogato il Reg. (UE) n. 1307/2013);
4. verifica dell'unicità della Domanda Unica;
5. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
6. verifica ai sensi dell'art. 5 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 della disponibilità degli ettari ammissibili relativi all'anno di campagna di riferimento;
7. verifica della consistenza territoriale:
 - a) controllo dell'esistenza della particella dichiarata;
 - b) individuazione grafica della particella identificata dal punto di vista censuario;
 - c) controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata;
8. verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:
 - a) individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macro-utilizzi;
 - b) individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superfici eleggibile per i diversi macro utilizzi;
9. controllo di sovrapposizione tra la superficie condotta rispetto alla superficie grafica di riferimento;
10. verifica che le medesime superfici/capi non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti/misure tra loro non compatibili (I° e II° pilastro della PAC).

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto. L'entità della superficie non ammessa all'aiuto può determinare riduzioni e/o esclusioni dall'aiuto.

I dati della consistenza territoriale dell'azienda sono presi in considerazione, nel controllo istruttorio



previsto dal procedimento amministrativo "domanda unica.

I controlli relativi alle superfici per le domande presentate in modalità grafica sono eseguiti per parcella agricola, sulla base dell'esame delle geometrie dichiarate.

Nel caso di supero di conduzione tra fascicoli grafici, la superficie dichiarata in eccesso dalle aziende (superficie sovrapposta) viene identificata ed esclusa dal pagamento, consentendo il pagamento della restante superficie.

Se il supero di conduzione si riscontra tra fascicoli alfanumerici o tra alfanumerici e grafici, l'anomalia di supero ha effetto sull'intera superficie della particella catastale, che viene esclusa dal pagamento.

La superficie dichiarata graficamente viene ritagliata sul layer delle particelle catastali che costituiscono l'isola aziendale, allo scopo di garantire l'esecuzione dei controlli sull'intero territorio nazionale, in considerazione della modalità dichiarativa della campagna 2018, nella quale la percentuale obbligatoria di dichiarazione grafica corrisponde al 75% della superficie determinata per il regime di base dell'anno precedente. Il ritaglio alfanumerico delle superfici dichiarate graficamente viene utilizzato per i controlli riferiti alle domande alfanumeriche.

Per le parcelle agricole, inoltre, viene definita la relazione con gli appezzamenti rilevati e viene effettuato il ritaglio sulle particelle catastali, per consentire l'esecuzione dei controlli del SIGC in modo compatibile con i fascicoli alfanumerici.



6 MODALITA' DI CONTROLLO

6.1 Le superfici oggetto di richiesta nella Domanda Unica

Le verifiche relative alla consistenza territoriale dell'azienda, alla titolarità di conduzione, all'eleggibilità delle superfici aziendali dichiarate raffrontate con gli usi del suolo presenti nel LPIS sono effettuate nell'ambito del fascicolo aziendale. Eventuali incongruenze sono riportate nella scheda di validazione sottoscritta dall'agricoltore. Nella domanda unica è possibile indicare soltanto superfici controllate o da verificare (dietro apposita istanza di riesame) su richiesta dell'agricoltore. Tali superfici sono la base per gli ulteriori controlli che devono essere eseguiti per giungere alla determinazione dell'importo da corrispondere. Le superfici controllate non dovranno essere più esaminate per le verifiche già eseguite, mentre le altre dovranno essere riverificate prima dell'esecuzione dei pagamenti, per stabilirne l'effettiva ammissibilità.

I dati della consistenza territoriale del fascicolo aziendale, dunque, vengono presi in considerazione nello stato in cui si trovavano al momento del rilascio della domanda unica e su di essi vengono effettuati i controlli di settore.

Per ciascuna informazione registrata a sistema nel fascicolo aziendale elettronico sono individuate:

- la fonte del dato;
- il livello di certezza/affidabilità del dato. I livelli di certezza/affidabilità utilizzati sono:
- dichiarato (informazione non sottoposta a riscontro);
- riscontrato (informazione validata tramite un riscontro documentale o tecnico);
- certificato (informazione validata tramite l'Amministrazione responsabile giuridicamente della sua certificazione);
- accertato (informazione validata attraverso un controllo ispettivo).

I dati di superficie presenti in domanda e riconosciuti dall'agricoltore sottoscrivendo la scheda di validazione del fascicolo aziendale vengono memorizzati in un DB, classificati per macro uso e, nel caso di richieste specifiche, per destinazione produttiva (a partire dalla consistenza dettagliata).



7 LA DOMANDA UNICA

Il Reg. 2020/2220, cosiddetto “Regolamento transitorio”, stabilisce che il sistema dei pagamenti diretti sarà mantenuto per gli anni di Domanda PAC 2021 e 2022. Dal punto di vista giuridico, si conferma l’attuale regime di pagamento a norma del Regolamento (UE) n. Regolamento (UE) n. 2021/2115 e delle decisioni nazionali.

L’Articolo 69 “Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali” del **Reg. (UE) 2021/2116** (che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013) stabilisce che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 (che abroga il Reg. (UE) n. 1307/2013).

La domanda unica consente di presentare domanda per la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- (UE) n. 1307/2013 abrogato dal REGOLAMENTO (UE) 2021/2115):
 - **Regime di pagamento di base**, disciplinato dal REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 (che abroga il Reg. 1307/2013) Richiesta di pagamento dei titoli posseduti;
 - Accesso alla riserva nazionale;
- Inverdimento;
- Giovani agricoltori.
- **Sostegno accoppiato facoltativo**, previsto dal Reg.(UE) 2021/2115 (che abroga il Reg. (UE) n. 1307/2013) che risultava attuato dal DM 7 giugno 2018, n. 5465) per le seguenti misure:
 - Settore zootecnia bovina da latte:
 - ✓ Bovini da latte (art. 20, comma 1);
 - ✓ Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 5);
 - ✓ Bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 8).
 - Settore zootecnia bovina da carne:
 - ✓ Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1);
 - ✓ Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione della razza (art. 21, comma 3);
 - ✓ Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte(art. 21, comma 5)
 - ❖ Bovini macellati di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21, comma 7);

- ❖ Bovini macellati (art. 21, comma 9):
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura;
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità;
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del Reg.(UE) n. 1151/2012.
- Settore zootecnia ovi-caprina:
 - ✓ Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2);
 - ✓ Capi ovis e caprini IGP macellati (art.22, comma 6).
- Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23):
 - ✓ Premio specifico alla soia (nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
 - ✓ Premio frumento duro (nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, **Campania**, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania);
 - ✓ Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
 - ✓ Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (nelle Regioni Abruzzo, Molise, **Campania**, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania).
- Settore riso (art. 24);
- Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
- Settore pomodoro da industria (art. 26);
- Settore olio di oliva:
 - ✓ superfici olivicole nelle Regioni Liguria, Puglia e Calabria (art.27, comma 1); superfici olivicole nelle Regioni Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3);
 - ✓ superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (art. 27, comma 6).



7.1 Requisiti della domanda unica

La domanda unica è presentata, secondo le prescrizioni di cui Reg. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1o gennaio 2023; alle richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità..

Lo stesso Regolamento stabilisce che *«Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013.*

A ciascun uso del suolo che l'agricoltore può indicare all'interno del piano di coltivazione sono stati associati tutti i possibili regimi di intervento ai quali l'uso stesso può avere accesso.

Il legame tra le coltivazioni/destinazioni produttive indicate nel piano di coltivazione e i regimi di intervento compatibili è espresso in forma matriciale (matrice prodotti-interventi).

7.2 Controlli preliminari

Le domande presentate sono sottoposte ai controlli preliminari le cui categorie sono riportate nella tabella seguente.

AMBITO DEL CONTROLLO	DESCRIZIONE INDICATORI DI CONTROLLO
RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	CONTROLLO PRESENZA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	DOMANDE MULTIPLE
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	CONTROLLO DI AGRICOLTORE ATTIVO



ALL'AIUTO: CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA	CONTROLLO CONTO CORRENTE
	CONTROLLO GIOVANE AGRICOLTORE
DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIMESUPERFICI	CONTROLLO SOVRAPPOSIZIONE DI SUPERFICIE TRA PARCELLE
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO	CONTROLLO SUPERFICIE MINIMA AZIENDALE

AMBITO DEL CONTROLLO	DESCRIZIONE INDICATORI DI CONTROLLO
INDICATORI DI CONTROLLO NON SODDISFATTI E SUPERFICI	CONTROLLO SUPERFICIE MINIMA PER LA PARCELLA AGRICOLA
	USO DEL SUOLO NON AMMISSIBILE PER L'INTERVENTORICHIESTO
	CONTROLLI GREENING
	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO CULTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO OLIO DOP
	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO CULTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO OLIO PENDENZA
	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO CULTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO SUPERFICIE SOGGETTA AD AGRICOLTURA BIOLOGICA
	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO CULTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO SUPERFICIE MANTENUTA
	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO CULTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO DETTAGLIO SUPERFICIE DICHIARATA A SEMINATIVO



	VERIFICA INCONGRUENZE TRA SAU PRESENTE NELLA CONSISTENZA TERRITORIALE DEL FASCICOLO AZIENDALE E SAU DICHIARATA IN DOMANDA
MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	INTESTATARIO DECEDUTO
	INTESTATARIO DECEDUTO PRIMA DEL RILASCIO DELL'ATTO
	INTESTATARIO DECEDUTO DOPO IL RILASCIO DELL'ATTO
ASSENZA/INCONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	CONTROLLO DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE (CONTRATTI, ALLEGATI E FATTURE SEMENTI)

Per ciascuna domanda controllata sono resi disponibili i risultati del controllo, tramite una comunicazione che contiene l'elenco degli indicatori di controllo riscontrati.

Ad integrazione degli indicatori già presi in considerazione nei "controlli Istruttori", si aggiungono delle segnalazioni specifiche:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
COP	01	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO OLIO DOP	segnalatore
COP	02	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO OLIO PENDENZA	segnalatore
COP	03	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANOCOLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO SUPERFICIE SOGGETTA AD AGRICOLTURA BIOLOGICA	segnalatore
COP	04	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO SUPERFICIE MANTENUTA	segnalatore
COP	05	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO DETTAGLIO SUPERFICIE DICHIARATA ASEMINATIVO	segnalatore
COP	06	VERIFICA INCONGRUENZE DI SUPERFICIE TRA DICHIARAZIONE GRAFICA E PIANO COLTURALE ALFANUMERICO - CONTROLLO SUPERFICIE TOTALE	segnalatore
COP	07	RPA-DOMANDA CON SUPERFICIE AMMISSIBILE INFERIORE A QUELLA DA MANTENERE	segnalatore
COP	08	SAU DICHIARATA NEL PIANO COLTURALE SUPERIORE A QUELLA RISULTANTE IN DOMANDA	segnalatore
COP	09	PARTICELLA IN SUPERO GRAFICO	segnalatore

7.3 Controlli istruttori

La domanda unica è presentata, secondo le prescrizioni di cui Reg. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità. Di seguito sono espone, sinteticamente, le verifiche che vengono eseguite in ottemperanza alle disposizioni unionali e nazionali al fine di valutare correttamente la richiesta di aiuto presentata dal richiedente.

Tabella 1- pista di controllo

Verifica eseguita	Irregolarità riscontrabile
IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	IRRICEVIBILITA' DELLE DOMANDE
AGRICOLTORE IN ATTIVITA'	MANCATO ACCESSO AGLI AIUTI DIRETTI
DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO
IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE
DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI
AMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI	INAMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: RICHIESTE AIUTI INCOMPATIBILI
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: SUPERFICI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI
DOMANDA IN ECCESSO PER I MEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI	DOMANDA IN ECCESSO PER I MEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: ALLEVAMENTI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI
AMMISSIBILITA' ALL'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)	INAMMISSIBILITA' ALL'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)
AMMISSIBILITA' ALL'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI	INAMMISSIBILITA' ALL'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO



ALL'AIUTO (titoli)	(titoli)
PRESENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
PRESENZA/CONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	ASSENZA/INCONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE RESE	DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NON RESE
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO:CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTI:ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
COMPLETEZZA ESTENSIONE AZIENDALE	OMESSA DICHIARAZIONE DI PARCELLE AGRICOLE

Verifica eseguita	Irregolarità riscontrabile
DICHIARATA	
PAGAMENTI MINIMI RICHIESTI	PAGAMENTI MINIMI-ESCLUSIONE DE MINIMIS
VERIFICA CAPIENZA PLAFONDS FINANZIARI	DECURTAZIONE AIUTO UNITARIO PER SUPERAMENTO DEI MASSIMALI NAZIONALI
SOTTOPOSIZIONE AZIENDA A CONTROLLI IN LOCO	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE (ART.59 COMMA 7 REG. UE1306/2013)
BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DETERMINATA / CAPI AMMESSI, ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI ESITO PER GRUPPO COLTURA
BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DIRITTI ALL'AIUTO (titoli) UTILIZZATI
INTENZIONALITA' DELL'INADEMPIENZA	APPLICAZIONE DI SANZIONI PER INTENZIONALITA'
PRESENZA SANZIONI PROVENIENTI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	SANZIONI DA ANNUALITA' PRECEDENTI
CLASSE DI PAGAMENTO AMMESSO	DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DEL CAPPING E APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA FINANZIARIA
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI OP	PROVVEDIMENTI DELL'OP
MANTENIMENTO DEL PASCOLO PERMANENTE	OBBLIGO AL RIPRISTINO DELLA PROPORZIONE DEI PASCOLI PERMANENTI

7.3.1 Indicatori di controllo

Gli esiti dei controlli vengono comunicati all'agricoltore richiedente l'aiuto, nell'ambito dell'attività di comunicazione per la partecipazione e la chiusura del procedimento amministrativo, rappresentati con degli indicatori di correggibilità o non correggibilità.



8 RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE

8.1 Termini di presentazione delle domande

I TERMINI E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE della Domanda Unica dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021.

In particolare:

Domanda iniziale. Il termine per la presentazione della domanda «UNICA» all'organismo pagatore competente è determinata in base alla normativa di riferimento di ogni anno, salvo proroga.

Domanda di modifica. Le domande di modifica, sono presentate entro il termine della data prescritta dalla normativa di riferimento di ogni anno, salvo proroga.

Presentazione tardiva della domanda iniziale. Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario, successivi rispetto al termine previsto dalla norma di riferimento.

Comunicazione di ritiro (totale/parziale) di domande di aiuto.

le domande di aiuto possono essere presentate fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore.

Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Le domande aventi i requisiti di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedere.

Comunicazioni di cessione di azienda.

le comunicazioni di cessione di azienda, pervenute oltre il termine del __/__/20__, sono irricevibili.

La verifica della correttezza dei termini di deposito delle domande segue le regole dettate dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

I giorni lavorativi da prendere in considerazione sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati (articolo 2, comma 2).

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si



verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo (articolo 3, comma 1).

Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo (articolo 3, comma 4).

La verifica di ricevibilità della domanda prevede i seguenti controlli:

- 1) Che la domanda sia stata presentata entro i termini previsti dalla circolare di presentazione delle domande PAC per la campagna di riferimento;
- 2) Che la domanda sia stata presentata oltre i termini ordinari, ma entro il termine ultimo di tolleranza previsto;
- 3) Che i documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essertrasmessi, qualora essi siano determinantiai fini dell'ammissibilità dell'aiuto, siano presentati entro i termini previsti dalle circolari applicative di riferimento.

8.2 Domanda iniziale

Qualora la domanda iniziale sia stata presentata con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, si applica una decurtazione dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro i termini, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Codice			Effetto
F05	1	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DIPRESENTAZIONE	Applicazione di una decurtazione pari al 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo _____

La domanda annuale per l'assegnazione di diritti all'aiuto dalla riserva deve essere presentata entro il termine stabilito ai sensi della normativa di riferimento dell'anno di campagna. Ciò significa che per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine si applica una riduzione del 3% e che il ritardo non può eccedere i 25 giorni di calendario, a meno che si tratti di un caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che siano debitamente notificati alle autorità competenti entro un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il beneficiario o la persona da esso abilitata sia in grado di farlo.

Qualora la domanda unica contenente la richiesta di accesso alla riserva nazionale sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto dalla norma di riferimento, si applica una decurtazione dell'importo da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto.

Codice		Descrizione	Effetto
F05	8	RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE	Applicazione di una decurtazione pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo

8.1.1 Domanda di modifica

Per tutte le domande presentate, sia con scheda di validazione del fascicolo aziendale ordinaria che con scheda di validazione del fascicolo aziendale con motivazioni, possono essere presentate domande di modifica come prescritto dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021:

1. Senza applicazione di penalità;
2. Con applicazione di penalità.

1. SENZA APPLICAZIONE DI PENALITÀ

- ✓ Nel caso in cui la consistenza territoriale aziendale, è presente nella scheda di validazione del fascicolo



aziendale su cui si basa la domanda iniziale, non sia stata completamente riportata nella domanda iniziale stessa, è possibile integrare, come segue, la richiesta di aiuto:

- a) Regime di base: è ammessa la domanda di modifica nei limiti della superficie condotta;
- b) Aiuti accoppiati: è ammessa la domanda di modifica nei limiti della superficie condotta e dettagliata per coltura. Con riferimento alla domanda iniziale presentata in modalità grafica, il dettaglio per coltura è consentito nei limiti di quanto previsto dal piano di coltivazione alfanumerico precedente l'ingresso in grafica.

2. CON APPLICAZIONE DI PENALITÀ:

- ✓ Nel caso in cui la consistenza territoriale aziendale è presente nella scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda di modifica ma NON nella scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda iniziale, è possibile integrare, come segue, la richiesta di aiuto:
 - a) Regime di base: applicazione di penalità per le superfici condotte e inserite/aumentate successivamente alla data della scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda iniziale;
 - b) Aiuti accoppiati: applicazione di penalità per le superfici condotte e inserite/aumentate successivamente alla data della scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda iniziale e con coltura non dettagliata;
 - c) Obblighi greening (diversificazione/EFA): applicazione di penalità per le superfici condotte e inserite/aumentate successivamente alla data della scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda iniziale.

Qualora la domanda iniziale sia stata presentata successivamente alla sottoscrizione di una scheda di validazione del fascicolo aziendale con motivazione, le domande di modifica sono ammissibili senza applicazione di penalità, a seguito della segnalazione della soluzione del problema che aveva determinato l'imprecisione della domanda e che era stato indicato nella scheda di validazione del fascicolo aziendale.

Dopo la rimozione della criticità segnalata, l'OP **AGEAC CAMPANIA** comunicherà la possibilità di procedere alla nuova domanda, senza applicazione di sanzioni.

Le modifiche alla domanda conseguenti alle segnalazioni fornite sulla base dei controlli preliminari sono ammissibili **fino al 9 giugno dell'anno civile di riferimento**, senza l'applicazione delle penalità

In ogni caso la penalità si applica sui soli interventi che comportano un aumento di premio con una



riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo.

Nelle procedure dei controlli istruttori, si considera una tolleranza di 100 metri quadrati (1 ara) nell'operazione di verifica dell'aumento della superficie richiesta a premio tra la domanda iniziale e quella di modifica ai sensi del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021 .

Nel caso in cui la domanda iniziale sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, la decurtazione dell'importo corrispondente sarà applicata alle eventuali domande di modifica presentate, sia ai sensi del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021.

Nel caso del verificarsi sia del ritardo nella presentazione della domanda iniziale sia su quella di modifica ai sensi del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021, sugli interventi di pertinenza (*regimi di intervento per i quali è intervenuta una modifica in aumento*) verrà applicata la decurtazione per il numero di giorni di ritardo maggiore.

Se il beneficiario dei regimi previsti agli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013, come modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2021/2117**, che sia anche tenuto a rispettare obblighi di condizionalità, non presenti la domanda unica entro l'ultimo giorno utile, si applica una riduzione pari all' 1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo. La riduzione massima è limitata al 25%. La percentuale di riduzione è applicata all'importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli artt. 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013, come modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2021/2117, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione.

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
F05	1	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DIPRESENTAZIONE	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo



180	1	RICHIESTA INTERVENTO IN RITARDO	Applicazione di una decurtazione pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo
-----	---	---------------------------------	---

3.3 Comunicazione di ritiro

Ai sensi del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021 una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto.

Se **AGEAC CAMPANIA** ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Pertanto, le comunicazioni di ritiro parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di **AGEAC CAMPANIA** sono **irricevibili**

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
T99	39	INTERVENTO DOMANDA IN AUMENTO	L'intervento a premio viene riconosciuto nella misura presente nella domanda precedentemente presentata.



3.4 Domanda in caso di Forza maggiore e circostanze eccezionali.

La normativa comunitaria ammette deroghe alle norme di gestione della PAC, nei casi di "forza maggiore" e di "circostanze eccezionali",

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'agricoltore può presentare un'apposita comunicazione.

In tali casi, sebbene l'agricoltore non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, devono essere comunicati entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

La documentazione probante, per ciascun caso, viene riportata nella tabella seguente:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
a) decesso del titolare	A. successione legittima B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante C) scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa:	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A W – Sez. I K1

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
-------------	-----------------------------	----------	---------------------

	<p>D) dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità incorso di validità dell'erede richiedente;</p> <p><i>inoltre, nel caso di coeredi:</i></p> <p>E) delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;</p> <p>o, in alternativa:</p> <p>F) nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi unitamente al documento di identità in corso di validità del dichiarante</p> <p><i>In caso di costituzione della comunione ereditaria:</i></p> <p>G) Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita</p> <p>B. Successione testamentaria</p> <p>7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p>		
<p>b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore</p>	<p>H) certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività</p>	<p>copia della domanda di aiuto di riferimento</p>	<p>FRONTESPIZIO A W – Sez. I K1</p>

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
	<p>professionale</p> <p>oppure</p> <p>I) dichiarazione sostitutiva indicante la lunga degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale</p>		
<p>c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda</p>	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato</p> <p>o, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificato assicurativo e bollettino di campagna elaborato dal perito al momento del sopralluogo in campo e nel quale è riportato l'esito della perizia. <p>Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.</p>	<p>copia della domanda di aiuto di riferimento</p>	<p>FRONTESPIZIO A</p> <p>W – Sez. I W1</p> <p>K1</p>
<p>d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento</p>	<p>1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti</p>		<p>FRONTESPIZIO A</p> <p>W – Sez. I W3</p> <p>K1</p>

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati	Quadri da compilare
	all'allevamento		
e.1) epizoozia che colpisce la totalità una parte del patrimonio zootecnico	<p>J) Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, specie numero di capi interessati all'evento calamitoso</p> <p>eventualmente accompagnato da:</p> <p>K) Perizia asseverata rilasciata da veterinario iscritto all'ordine, in originale.</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A W – Sez. I W2 K1
e.2) fitopatia che colpisce la totalità una parte delle colture del beneficiario	<p>2. Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, colture e superfici interessati all'evento calamitoso</p> <p>eventualmente accompagnato da:</p> <p>3. perizia asseverata rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A W – Sez. I W1 K1
f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della	<p>A) Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, ovvero esproprio</p> <p>1) Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio.</p>	copia della domanda di aiuto di riferimento	FRONTESPIZIO A W – Sez. I W1 W2
domanda	<p>1. Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia del decreto di nomina del curatore, del commissario, del liquidatore. 		K1



Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alla fattispecie e.1) si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore AGEAC CAMPANIA ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti.

Il CAA, al quale è presentata la comunicazione, provvede a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione, rilasciata dal SIAN.

3.5 Comunicazione errori palesi

Gli agricoltori possono presentare una **comunicazione di correzione di errori palesi ai sensi**, per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto. Tale comunicazione sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

L'Organismo pagatore effettua una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette la correzione degli errori palesi.

Gli errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

Le casistiche di errori palesi non sono espressamente codificate dalla normativa comunitaria. In ogni caso, non sono considerati errori palesi le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

La comunicazione di correzione di errori palesi presentata non è automaticamente efficace se non



dopo il completamento di una istruttoria amministrativa a cura dell'Organismo pagatore, finalizzata a verificare l'ammissibilità della fattispecie, la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori.

Gli agricoltori possono presentare una comunicazione di correzione di errori palesi della domanda presso il CAA, allegando la documentazione per l'istruttoria in formato immagine.

Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal SIAN.

N.B. Qualora la comunicazione di correzione di errori palesi non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda precedentemente presentata.

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
T27	06	DOMANDA <i>errori palesi</i> IN ATTESADI ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

In riferimento ai produttori in proprio, l'Amministrazione potrà regolarizzare le eventuali posizioni anomale con opportune disposizioni.

3.6 Irricevibilità'

Le domande iniziali della Domanda Unica 20xx pervenute oltre il termine prescritto dal **Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021**, che ha attribuito agli Stati membri la facoltà di definire il termine ultimo di presentazione della domanda unica.

Qualora la domanda sia stata presentata con un ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto (titoli) è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande di modifica sono regolamentate secondo quanto descritto nel precedente paragrafo.

Le comunicazioni di ritiro di domande di aiuto pervenute dopo a comunicazione delle irregolarità da parte dell'Organismo pagatore sono irricevibili.

Le domande di revoca parziale/ totale pervenute dopola comunicazione delle irregolarità da parte di **AGEAC Campania** sono irricevibili.



Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile (non c'è un'anomalia segnalata per tale casistica ossia la richiesta di modifica non può essere presa in esame per mancanza di identificazione della domanda di riferimento). Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda precedentemente presentata che resta valida.

Su ciascuna domanda che soddisfa questo controllo è impostato il seguente indicatore.

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
F05	2	DATA RICEZIONE DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI TOLLERANZA CONSENTITO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

4 IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

L'identificazione delle aziende agricole viene effettuata presso l'Anagrafe Tributaria, avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale.

L'identificazione dell'azienda agricola avviene all'atto della costituzione del fascicolo aziendale. Non è possibile presentare una domanda se il relativo fascicolo aziendale non è stato costituito.

4.1 Beneficiari deceduti

Le domande intestate a soggetti deceduti, in assenza di comunicazione (casi di forza maggiore e circostanze eccezionali), devono avere l'attribuzione di una anomalia bloccante ai fini del pagamento ed essere quindi ESCLUSE. La domanda resta valida.

E' impostata la seguente anomalia:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
A10	05	INTESTATARIO DECEDUTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
A10	06	INTESTATARIO DECEDUTO PRIMA DEL RILASCIO DELL'ATTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
A10	07	INTESTATARIO DECEDUTO DOPO DEL RILASCIO DELL'ATTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda



È a cura degli eredi la presentazione di una comunicazione per subentrare nei pagamenti cui avrebbe diritto il de cuius. Tale possibilità è consentita solo nel caso di intestatario deceduto successivamente alla presentazione della Domanda Unica.

5 DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO

Il produttore agricolo che richiede aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto previsto nell'ambito dei pagamenti diretti, può presentare una sola domanda per campagna.

Pertanto, sono considerate multiple tutte quelle domande che riportano il medesimo codice fiscale, ad esclusione delle domande di modifica, anche se tale indicazione è stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda. Non devono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo della molteplicità, le domande di modifica previste e le comunicazioni presentate e validate dall'Organismo pagatore.

Per le domande rilevate come multiple, presentate all'OP non ammissibili al pagamento, è impostata la seguente anomalia:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
F10	01	DOMANDA MULTIPLA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

Per le domande rilevate come multiple, presentate presso OP diversi e non ammissibili al pagamento, è impostata la seguente anomalia secondo le indicazioni del Coordinamento degli OP:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
C10	01	DOMANDA MULTIPLA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
F87	01	RICHIEDENTE INTERESSATO DALLA MISURA 113 - PREPENSIONAMENTO DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI	La domanda non può essere ammessa al pagamento



6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA

6.1 Firma

La domanda deve essere sottoscritta dal produttore agricolo.

La domanda per la quale si riscontra la mancata apposizione della firma del produttore in calce è nulla.

Va verificata la presenza della firma del produttore in calce alla domanda per le presentate da produttori che non hanno conferito mandato al CAA

Se non viene rilevata la presenza della firma, è impostato il seguente indicatore:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
F03	01	DOMANDA (INIZIALE O MODIFICA) NON FIRMATA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

6.2 Riferimenti per il pagamento dell'aiuto

In applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 907/2014 e dall'art. 5, comma 5-bis, della Legge 11 novembre 2005 n. 231, **l'AGEAC Campania** dispone il pagamento dell'aiuto esclusivamente mediante versamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.

Pertanto, l'indicazione del codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica in maniera univoca il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come condicio iuris per la definizione del procedimento amministrativo di pagamento dell'aiuto stesso.

I controlli sulla domanda prevedono anche:

1. che il codice IBAN identificativo del conto corrente sul quale effettuare il versamento dell'aiuto sia indicato;
2. che il conto corrente sia attivo al momento del versamento del pagamento da parte dell'Organismo pagatore.



Le verifiche con esito negativo relative ai punti 1 e 2, per cause imputabili esclusivamente al beneficiario richiedente l'aiuto, comportano l'esclusione dall'aiuto per l'impossibilità di eseguire il versamento degli importi ammessi al pagamento da parte dell'Organismo pagatore dopo la scadenza del termine ultimo per il pagamento (30 giugno dell'anno di campagna).

Nel caso di Conti correnti pluri-dichiarati sono ammissibili al pagamento le domande dei produttori per i quali, all'interno del fascicolo, sono stati ritenuti utilizzabili i conti ai fini del pagamento.

Va verificata la presenza di tali coordinate per il pagamento e in assenza di queste sono impostati i seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
M01	01	INCOMPLETEZZA DEI DATI RELATIVI AL C/C BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	02	INCONGRUENZA DEI DATI RELATIVI AL C/C BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	04	MANCATA INDICAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	05	CONTO CORRENTE BANCARIO CHIUSO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	06	CONTO CORRENTE NON VALIDO PER IL PAGAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	07	CONTO CORRENTE CON VERIFICA ICBPI NEGATIVA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	08	CONTO CORRENTE CON PLURI-DICHIARANTI	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
M01	B1	CONTO CORRENTE RESPINTO DAL SISTEMA INTERBANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

6.3 Agricoltori in attività

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nel **REGOLAMENTO (UE) 2021/2115** e nella Circolare AGEA n. 74630 del 11 novembre 2020. il controllo viene effettuato a livello di Sistema Integrato di Gestione e Controllo e produce i seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'indicatore
AG	01	CONTROLLO DI AGRICOLTORE ATTIVO IN CORSO DI COMPLETAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
AG	02	AGRICOLTORE NON ATTIVO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda



7 ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

7.1 Documentazione Antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 159/2011, dall'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, e secondo *la Circolare AGEA 2018 n. 4435 del 22 gennaio 2018 AGGIORNATA CON la Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 e la Circolare AGEA Prot. N.11440 del 18/02/2021 ai fini delle erogazioni degli aiuti comunitari PAC*, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 25.000,00 (venticinquemila/00) Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L'interessato deve compilare il modello di autodichiarazione, sottoscriverlo e consegnarlo all'Organismo Pagatore **AGEAC Campania**.

Controlli antimafia

L'agricoltore dovrà consegnare presso il CAA stesso l'autodichiarazione, che dovrà essere conservata nel fascicolo della domanda. Il CAA dovrà inserire nel SIAN l'autodichiarazione in formato immagine.

I controlli sulla domanda prevedono anche:

1. Che l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 25.000,00 Euro;
 - In tal caso
 - 1.1 Che la informazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D.lgs. 159 del 6 settembre 2011, sia stata richiesta.

Decorsi 45 giorni dalla data di richiesta senza l'emissione dell'informazione antimafia da parte della Prefettura è possibile procedere al pagamento dell'aiuto richiesto, ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, salvo ripetizione dell'indebito;
 - 1.2 Che l'informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione ed i decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. 159/2011 e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa.

La mancanza del requisito di cui al punto 1.1 sopra riportato comporta l'impossibilità del pagamento degli importi ammessi all'aiuto da parte dell'OP **AGEAC Campania**.



Qualora pervenga una informazione positiva, cioè qualora sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. 159/2011 o sussistano i tentativi di infiltrazione mafiosa, il beneficiario decade dal diritto all'aiuto.

Analogamente, qualora il beneficiario risulti sottoposto alla misura di prevenzione decade, dalla data della definitività del provvedimento, dal diritto all'aiuto (art.67, comma 2 del D.lgs. 159/2011).

L'OP AGEAC Campania, preliminarmente ai pagamenti della campagna, provvede a definire l'elenco delle aziende per le quali si applica l'esenzione dall'informazione certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Dlgs 159/2011. Per tali soggetti il sistema attribuisce la presenza dell'allegato 8 (esenzione antimafia) e pertanto non vengono effettuati ulteriori controlli sulla presenza dell'informazione antimafia.

Tramite l'applicazione di correttiva il CAA, in presenza dell'anomalia F01-6, può accedere alla pagina che consente all'operatore di acquisire la dichiarazione sostitutiva compilata in formato PDF e protocollarla.

L'Amministrazione accetta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 (pendenza di procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011).

Allegati previsti

1132- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL D.LGS. N 159/2011

Con la protocollazione del documento, la domanda viene "targata" con un nuovo segnalatore *F01- 3: assenza informazione antimafia e presenza di autodichiarazione del produttore.*

Il funzionario **AGEAC Campania** può visualizzare la documentazione acquisita dal CAA. Tale documentazione, se ritenuta idonea, verrà inviata alla prefettura di competenza. Il termine dei 30 giorni inizierà a decorrere dalla data dell'invio della richiesta registrata nel SIAN, sempre a cura dell'Unità organizzativa **AGEAC Campania** della Domanda Unica. In questa fase l'applicazione inserirà quindi automaticamente l'allegato 9 - richiesta antimafia, con la data digitata dall'utente (dalla quale decorreranno i 30 giorni).

Le domande così trattate saranno identificate dal segnalatore *F01 02 - CERT. PREFETTIZIO ASSENTE PER*



IMPORTI > 25.000,00 euro e trattate dalle normali procedure.

L'importo richiesto complessivo della domanda viene calcolato, per le domande valide, sommando gli importi richiesti per ciascun regime di intervento e perfezionando progressivamente l'elaborazione con il definirsi delle condizioni (es: importi definitivi, titoli definitivi).

Se l'importo pagabile eccede i 25.000,00 euro e nessuno dei documenti richiesti (7=prefettizio, 9=richiesta antimafia) è presente, oppure la documentazione presente non è in corso di validità al momento del pagamento, si impostano gli indicatori di seguito descritti.

7.1.1 Normativa antimafia modificata

La normativa vigente prevede che, per la concessione contributi derivanti da concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali a prescindere dal loro valore complessivo, e su tutti i terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei, l'amministrazione debba acquisire dalla prefettura competente l'informazione antimafia. Tale certificazione ha una durata di 12 mesi dalla data di acquisizione da parte dell'ufficio competente.

La Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale" detta disposizioni per l'individuazione di un criterio generale per la concessione di contributi o altri vantaggi economici di competenza regionale che tenga conto dei principi dell'etica e della giustizia, per assicurare quell'insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di correttezza e di rispetto delle regole, indispensabili al buon funzionamento di ogni convivenza civile. Precisamente, l'articolo 1, comma 1, della legge prevede che "Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

- a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
- b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino



alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale".

L'autorità competente che conceda sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuisca vantaggi economici comunque denominati a valere su risorse derivanti dal bilancio regionale deve acquisire le dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 48 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. rese da parte dei beneficiari, per procedere con le necessarie verifiche.

Sintesi dei codici diagnostici:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
F01	01	INFORMAZIONE ANTIMAFIA CHE ATTESTI LA PRESENZA DICAUSE DI DIVIETO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
F01	02	INFORMAZIONE ANTIMAFIA RICHIESTA PER IMPORTI > 25.000,00 IN PRESENZA DI RICHIESTA DA PARTE DELL'OP	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda, se non sono decorsi i giorni previsti dalla norma
F01	03	ASSENZA INFORMAZIONE ANTIMAFIA E PRESENZA DI AUTODICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
F01	06	ASSENZA AUTODICHIARAZIONE PER RICHIESTA INFORMAZIONE ANTIMAFIA PER IMPORTI RICHIESTI > 25.000,00 EURO.	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
F01	08	RILEVATA INFORMAZIONE ANTIMAFIA SCADUTA	Segnalazione
F01	09	AUTODICHIARAZIONE VALIDA E RICHIESTA DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA PRESENTATA DA ALMENO 30/45 GG.	Segnalazione che consente il pagamento
F01	10	RILEVATA INFORMAZIONE ANTIMAFIA IN SCADENZA	Segnalazione
F01	11	PAGAMENTO SOSPESO DALL'AMMINISTRAZIONE IN ATTESA DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda



7.2 Documento di riconoscimento

Va verificata la presenza nel fascicolo aziendale di un documento di riconoscimento in corso di validità, rispetto alla data di rilascio della domanda. Nel caso di produttori agricoli che abbiano provveduto a rinnovare il documento di riconoscimento successivamente alla data di presentazione della domanda, viene verificato che tale rinnovo sia avvenuto entro 6 mesi dalla data di rilascio della domanda stessa. In questo caso, non viene segnalata l'anomalia

8 IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE

I controlli relativi all'identificazione delle parcelle agricole vengono effettuati all'interno del Fascicolo Aziendale.

Alcuni di questi controlli vengono evidenziati all'interno della domanda unica.

Il settore Fascicolo, per ogni evento che abbia un impatto significativo sull'istruttoria dei procedimenti amministrativi, deve comunicare ai settori i dati oggetto della variazione.

Si considerano motivazioni di carattere amministrativo le seguenti tipologie:

- le variazioni intervenute sulla conduzione della superficie,
- le variazioni effettuate a seguito di lavorazione dell'istanza di riesame;
- individuazione della particella in grafica (per le sole domande alfanumeriche),
- lavorazione da controlli oggettivi,
- aggiornamento grafico (refresh).

Tali aggiornamenti sono presi a base del calcolo istruttorio di ammissibilità.

L'esito della domanda è ricalcolato ogni volta che sul fascicolo si verifica un evento.

Questo dà luogo all'accensione o allo spegnimento di una segnalazione, anche se ciò accade dopo che la domanda è stata rilasciata/pagata.

Nel caso di procedimento amministrativo chiuso (a seguito di riconoscimento dell'importo richiesto o di comunicazione di chiusura del procedimento) la rielaborazione viene effettuata solo a seguito di richiesta dell'Organismo pagatore AR.

Prospetto riepilogativo anomalie delle particelle (1)

Segnalazione o evento sul fascicolo		Indicatore inDU		Effetto	Modalità di risoluzione
Codice originali	Descrizione				
N.A.	Errore materiale	N23-01	SUPERFICIE NON CONDOTTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Nel caso di utilizzo errato della funzione di errore materiale nel fascicolo, è prevista la possibilità di ripristino della particella
P15-02 - C15-02 (supero OP e OC)	Supero di conduzione	N21-01	SUPERFICI IN SUPERODI CONDUZIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Il produttore può intervenire sul fascicolo: • rinuncia totale mediante la funzione dell'errore materiale oppure rinuncia parziale (2 passi) 1° funzione errore materiale; 2° inserimento del nuovo titolo di conduzione
P17-01 (supero interno al produttore)	Supero con particella soppressa senza condivisori	N25-01	PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO SENZA CONDIVISORI	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Il produttore può intervenire sul fascicolo: • rinuncia totale mediante la funzione dell'errore materiale oppure rinuncia parziale (2 passi) 1° funzione errore materiale ; 2° inserimento del nuovo titolo di conduzione
P17-02 (supero esterno)	Supero con particella soppressa con presenza di condivisori	N25-02	PARTICELLA SOPPRESSA INSUPERO CON PRESENZA DI CONDIVISORI	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Il produttore può intervenire sul fascicolo: • rinuncia totale mediante la funzione dell'errore materiale oppure rinuncia parziale (2 passi) 1° funzione errore materiale ; 2° inserimento del nuovo titolo di conduzione

Segnalazione o evento sul fascicolo		Indicatore inDU		Effetto	Modalità di risoluzione
Codice originali	Descrizione				
P11-01	CEDENTE DECEDUTO IN DATA PRECEDENTE ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	N26-04	SOGGETTO CEDENTE DECEDUTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL TITOLO DI CONDUZIONE	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Non correggibile
P11-02	PARTICELLA BLOCCATA DALLA GUARDIA DI FINANZA	N26-05	PARTICELLA BLOCCATA DALLA ANBSC	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Non correggibile
N.A.	VARIAZIONE USODEL SUOLO (istanza, controllo oggettivo)	N20-01	USO DEL SUOLO PARZIALMENTE RICONTRATO	La superficie ammissibile alpagamento è quella riscontrata al GIS	Non è previsto alcun intervento del produttore
		N22-01	USO DEL SUOLO TOTALMENTE NON RICONTRATO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Non è previsto alcun intervento del produttore
Per le DU alfanumeriche					
P30-*	Particella non identificata al GIS.	PX1-03	PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER INDISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE CATASTALE	Dopo la lavorazione del BO la eventuale diminuzione di superficie ammissibile non dovrebbe dare luogo all'applicazione e al calcolo di eventuali sanzioni. In caso di supero si procede a riproporzionare la superficie ammissibile in base alla superficie dichiarata	Aggiornamento della consistenza territoriale del Fascicolo Aziendale

I controlli relativi all'identificazione delle parcelle agricole vengono effettuati all'interno del Fascicolo Aziendale.

Alcuni di questi controlli vengono evidenziati all'interno della domanda unica.

Particelle con anomalia di ammissibilità e scostamento tra superficie dichiarata e superficie ammissibile, fino a 100 metri quadrati.

In linea con le raccomandazioni dei Servizi della Commissione UE viene adottata tale differenza come tolleranza tecnica, in modo da considerare come superficie ammissibile la superficie dichiarata.



Particelle interessate da aggiornamento tecnico del fascicolo

Il settore Fascicolo, all'atto di un aggiornamento deve comunicare ai settori i dati oggetto di una variazione e la motivazione amministrativa dell'aggiornamento. Si considerano motivazioni di carattere amministrativo le variazioni effettuate a seguito di lavorazione dell'istanza di riesame presentata ai sensi delle Istruzioni Operative 11 Prot. 375 UM del 25 febbraio 2014, oppure, aggiornamento grafico (refresh), oppure da individuazione della particella in grafica (per le sole domande alfanumeriche), oppure lavorazione da controlli oggettivi.

Particelle interessate dalla riduzione della superficie condotta a seguito della utilizzazione impropria da parte di CAA della funzione che consentiva di ridurre la superficie condotta della particella.

Il settore Fascicolo rende disponibile un servizio che, per singola particella condotta (anche ricompresa nella dichiarazione aziendale grafica), fornisce i dati aggiornati sulla base di una corretta storicizzazione degli aggiornamenti; tali aggiornamenti sono presi a base del calcolo istruttorio di ammissibilità.



Prospetto anomalie (2)

Segnalazione o evento		Tipo di segnalazione	Qualità del dato		Controllo		Impatto su compilazione domanda	Impatto su pagamento domanda
Codice	Descrizione		Fonte	Certificazione	Modalità	Tempistica		
P16-03	Particella soppressa al catasto censuario	Anomalia	Catasto AdT	2 - Riscontrato	Il controllo è effettuato sulla base dell'interscambio con AdT che ha cadenza mensile, è possibile un ritardo anche di alcuni mesi nell'impostazione della segnalazione che tiene conto della data di variazione comunicata da AdT	All'atto dell'inserimento e a seguire con procedure schedate	Bloccante	Non Bloccante
P01-02	Particella in USO CIVICO e priva di riferimenti catastali	Anomalia	GIS SIAN	2 - Riscontrato	Il controllo è effettuato sulle particelle foglio 0 mappale 00000 dichiarate in Uso Civico	All'atto dell'inserimento e a seguire con procedure schedate	Bloccante	Bloccante
N.A.	Titolo di conduzione non presente laddove richiesto oppure non idoneo (es. non valido alla data di riferimento della domanda)	Anomalia	Dichiarativa	2 - Riscontrato	Verifica rispetto alla tabella in allegato al "Manuale del Fascicolo Aziendale - Elementi comuni per gli Organismi Pagatori" di AGEA OC e s.m.i.	Il controllo è dinamico ed è effettuato al momento dell'inserimento della conduzione della particella ed a seguito di operazioni quali rinnovo e rescissione del titolo di conduzione	Bloccante	Bloccante



Segnalazione o evento		Tipo di segnalazione	Qualità del dato		Controllo		Impatto su compilazione domanda	Impatto su pagamento domanda
Codice	Descrizione		Fonte	Certificazione	Modalità	Tempistica		
N.A.	Errore materiale	N.A.	Dichiarativa	N.A.	Il controllo è effettuato rispetto a qualunque correzione/cancellazione fatta dall'operatore rispetto ad un dato precedentemente inserito ed entrato in domanda	All'atto della dichiarazione	Bloccante	Bloccante
P30-*	Particella non identificata al GIS.	Segnalazione	GIS SIAN	2 - Riscontrato	Verifica di esistenza della particella, in termini di centroide e poligono, nel GIS SIAN	Il controllo è effettuato al momento dell'inserimento della conduzione della particella e successivamente a seguito di ciascuna lavorazione GIS della particella	Entra in domanda la superficie dichiarata	Il fascicolo non blocca la particella, è a carico del settore decidere se pagarla
P15-02	Supero di conduzione	Anomalia	GIS SIAN, in mancanza di esso catasto AdT	2 - Riscontrato	Confronto per particella tra la somma delle superfici condotte e la sup. grafica, in mancanza di grafica il controllo è sulla sup.catastale	Il controllo è effettuato all'atto di ciascuna operazione sulla conduzione della particella	Entra in domanda la superficie dichiarata	Bloccante



Segnalazione o evento		Tipo di segnalazione	Qualità del dato		Controllo		Impatto su compilazione domanda	Impatto su pagamento domanda
Codice	Descrizione		Fonte	Certificazione	Modalità	Tempistica		
C15-02	Supero di conduzione di coordinamento (con fascicolo di OP esterno)	Anomalia	GIS SIAN, in mancanza di esso catasto AdT	2 - Riscontro	Confronto per particella tra la somma delle superfici condotte e la sup. grafica, in mancanza di grafica il controllo è sulla sup.catastale	Il controllo è effettuato all'atto di ciascuna operazione sulla conduzione della particella /di ciascun invio attraverso i servizi di interscambio della particella	Entra in domanda la superficie dichiarata	Bloccante
P17-01	Supero con particella soppressa senza condivisori	Anomalia		2 - Riscontro	Confronto per particella tra la somma delle superfici condotte e la sup. grafica, in presenza di un unico dichiarante	Il controllo è effettuato in presenza di una particella soppressa rispetto alle particelle derivate (viene considerata la sola mutazione catastale che ha coinvolto la particella in esame)		Bloccante



Segnalazione o evento		Tipo di segnalazione	Qualità del dato		Controllo		Impatto su compilazione domanda	Impatto su pagamento domanda
Codice	Descrizione		Fonte	Certificazione	Modalità	Tempistica		
P17-02	Supero con particella soppressa in presenza di condivisori	Anomalia		2 - Riscontro	Confronto per particella tra la somma delle superfici condotte e la sup. grafica, in presenza di più condivisori	Il controllo è effettuato in presenza di una particella soppressa rispetto alle particelle derivate (viene considerata la sola mutazione catastale che ha coinvolto la particella in esame)		Bloccante
P11 01	Cedente deceduto in data precedente alla registrazione del contratto	Anomalia		2 - Riscontro		Il controllo è effettuato in presenza di una particella indicata come condotta in affitto in relazione ad un contratto tra il cedente proprietario e il titolare del fascicolo		Bloccante



Segnalazione o evento		Tipo di segnalazione	Qualità del dato		Controllo		Impatto su compilazione domanda	Impatto su pagamento domanda
Codice	Descrizione		Fonte	Certificazione	Modalità	Tempistica		
P26-*	Supero di eleggibilità	Segnalazione	GIS SIAN	2 - Riscontrato se il dato GIS è da fotointerpretazione, 3 - Accertato se il dato GIS è da controllo in loco	Il controllo prevede il calcolo della sup. eleggibile ed il confronto con la sup. dichiarata. Il calcolo della sup.eleggibile è per particella, la lavorazione del suolo GIS della particella è selezionata con apposite regole (*), si utilizza una matrice di compatibilità degli usi del suolo (B1) e si applica una tolleranza di 100mq per particella.	Il controllo è effettuato all'atto di ciascuna operazione sulla conduzione o sugli usi del suolo della particella ed a seguito di ciascuna lavorazione GIS della particella.	Entra in domanda la superficie eleggibile, se però è stata presentata istanza di riesame entra in domanda la superficie dichiarata	E' considerata ammissibile la superficie eleggibile
P80-01	Il proprietario indicato dal CAA non è tra gli intestatari riportati nella visura catastale	Segnalazione	Catasto AdT	2 - Riscontrato	Il controllo è attivo su particelle condotte in forma diversa dalla proprietà e confronta il proprietario indicato dal CAA con quelli comunicatida AdT	All'atto dell'inserimento e a seguire con procedure schedulate	Non bloccante	Non bloccante
QCT-15	Assenza informazioni per il calcolo della variazione colturale	Segnalazione	Catasto AdT	2 - Riscontrato	Il controllo verifica la presenza delle informazioni necessarie al calcolo della variazione colturale da comunicare all'AdT	Il controllo è effettuato all'atto di ciascuna operazione sulla conduzione o sugli usi del suolo della particella.	Non bloccante	Non bloccante

Successivamente alla presentazione della domanda e a seguito di una variazione dell'uso del suolo nel fascicolo aziendale, viene valutata la compatibilità tra l'uso del suolo rilevato e il dichiarato, apponendo una specifica segnalazione ai fini del regime unico di pagamento.

L'esito della domanda è ricalcolato ogni volta che su fascicolo si verifica un evento che dà luogo all'accensione o allo spegnimento di una segnalazione, anche se ciò accade dopo che la domanda è stata rilasciata/pagata.

Nel caso di procedimento amministrativo chiuso (a seguito di riconoscimento dell'importo richiesto o di comunicazione di chiusura del procedimento) la rielaborazione viene effettuata solo a seguito di richiesta dell'Organismo pagatore.

Prospetto anomalie (3)

Segnalazione o evento		Indicatore		Effetto	Operazione da effettuare	Modalità di risoluzione	Note
Codice	Descrizione						
P16-03	Particella soppressa al catasto censuario	N24-01	PARTICELLA SOPPRESSA ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO	La superficie richiesta a premio è riconosciuta come ammissibile al pagamento ameno di presenza di superi con le particelle derivate	Nel caso in cui la particella è risultata soppressa al catasto successivamente alla presentazione dell'atto amministrativo, il sistema opera come descritto nell'allegato 1 del documento 25 gennaio 2011		Il sistema deve verificare se la superficie a cui faceva riferimento la particella madre è stata dichiarata anche per le particelle figlie. Evidenzia anche l'eventuale supero di conduzione. Deve esserci traccia del legame particella madre-figlie
		N23-01	SUPERFICIE NON CONDOTTA NE L PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)			Se NON c'è il supero di conduzione, la particella acquista la segnalazione di avvenuto controllo N24_1
P01-02	Particella in USO CIVICO e priva di riferimenti catastali	P01-02	Particella in USO CIVICO e priva di riferimenti catastali	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Le indicazioni devono essere inserite sul sistema al fine di attribuire i riferimenti catastali per le particelle introdotte fino al 20 aprile 2012		

Segnalazione o evento		Indicatore		Effetto	Operazione da effettuare	Modalità di risoluzione	Note
Codice	Descrizione						
N.A.	Titolo di conduzione non presente laddove richiesto oppure non idoneo (es. non valido alla data di riferimento della domanda)						Non ha incidenza sulle domande in quanto la particella interessata non viene considerata nella fase di compilazione
N.A.	Errore materiale	N23-01	SUPERFICIE NON CONDOTTA L PERIODO RIFERIMENTO PE RL'AIUTO RICHIESTO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		Nel caso di utilizzo errato della funzione di errore materiale nel fascicolo, è prevista la possibilità di ripristino della particella (vedere manuale utente fascicolo aziendale 2010, paragrafo 5.3.28 – "Territorio - Errore Materiale").	Resta il warning sulla presenza di eventuale domande interessate, deve essere allegata (pdf) inoltre "autodichiarazione" del CAA/titolare a giustificazione dell'intervento
P30-*	Particella non identificata al GIS.						Dopo la lavorazione del BO la eventuale diminuzione di superficie ammissibile non dovrebbe dare luogo all'applicazione e al calcolo di eventuali sanzioni. In caso di supero si procede a riproporzionare la sup. ammissibile in base alla sup. dichiarata

Segnalazione o evento		Indicatore	Descrizione	Effetto	Operazione da effettuare	Modalità di risoluzione	Note
Codice	Descrizione						
		PX1-02	PARTICELLA NON ESISTENTE (DOP OLAVORAZIONE GIS)	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Aggiornamento della consistenza territoriale del Fascicolo Aziendale	Su FA: Per le anomalie non risolte, in via automatica dal B.O., il produttore può presentare: modello di frazionamento/accorpamento "51F-TP" con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono, sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici. Vedere manuale utente moduli applicativi GIS 2010, paragrafo 3.4.3.9 INSERIMENTO O MODIFICA SEGNALAZIONI (ISTANZE DI RIESAME).	
		PX1-03	PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PE RINDISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE CATASTALE	La superficie della particella non riscontrata contribuisce a determinare l'esito negativo della domanda	Aggiornamento della consistenza territoriale del Fascicolo Aziendale	Su FA: Per le anomalie non risolte, in via automatica dal B.O., il produttore può presentare: modello di frazionamento/accorpamento "51F-TP" con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono, sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali	

Segnalazione o evento		Indicatore		Effetto	Operazione da effettuare	Modalità di risoluzione	Note
Codice	Descrizione						
		PX1-04	PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER FOGLIO NON DISPONIBILE LCATASTO	La superficie della particella non riscontrata contribuisce a determinare l'esito negativo della domanda	Aggiornamento della consistenza territoriale del Fascicolo Aziendale	definitivi assegnati ed alle relative superfici Su FA: Per le anomalie non risolte, in via automatica dal B.O., il produttore può presentare: modello di frazionamento/accorpamento "51F-TP" con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono, sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici	

Segnalazione o evento		Indicatore		Effetto	Operazione da effettuare	Modalità di risoluzione	Note
Codice	Descrizione						
P15-02	Supero di conduzione	N21-01	SUPERFICI IN SUPERO DI CONDUZIONE L PERIODO DI RIFERIMENTO PE RL'AIUTO RICHIESTO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		Il produttore può intervenire sul fascicolo: • rinuncia totale mediante la funzione dell'errore materiale (vederemanuale utente fascicolo aziendale 2010, paragrafo 5.3.29 "Territorio – creare un errore materiale") oppure rinuncia parziale (2 passi) 1° funzione errore materiale (eliminazione del titolo di conduzione errato); 2° inserimento del nuovo titolo di conduzione (vedere manuale utente fascicolo aziendale 2010, rispettivamente ai paragrafi 5.3.18 "Territorio - Visualizzare documenti di conduzione" e 5.3.17 "Territorio - Inserire documenti di conduzione"	
P17-01	Supero con particella soppressa senza condivisori	N25-01	PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO SENZA CONDIVISORI	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		Il produttore può intervenire sul fascicolo: • rinuncia totale mediante la funzione dell'errore materiale (vederemanuale utente fascicolo aziendale 2010, paragrafo 5.3.29 "Territorio – creare un errore materiale") oppure rinuncia parziale (2 passi) 1° funzione errore materiale (eliminazione del titolo di conduzione errato); 2° inserimento del nuovo titolo di conduzione (vedere manuale utente fascicolo aziendale 2010,	

Segnalazione o evento		Indicatore		Effetto	Operazione da effettuare	Modalità di risoluzione	Note
Codice	Descrizione						
P17-02	Supero con particella soppressa con presenza di condivisori	N25-02	PARTICELLA SOPPRESSAIN SUPERO CON PRESENZA DI CONDIVISORI	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		<p>rispettivamente ai paragrafi 5.3.18 "Territorio - Visualizzare documenti di conduzione" e 5.3.17 "Territorio - Inserire documenti di conduzione"</p> <p>Il produttore può intervenire sul fascicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rinuncia totale mediante la funzione dell'errore materiale (veder manuale utente fascicolo aziendale 2010, paragrafo 5.3.29 "Territorio – creare un errore materiale") oppure rinuncia parziale (2 passi) 1° funzione errore materiale (eliminazione del titolo di conduzione errato); 2° inserimento del nuovo titolo di conduzione (vedere manuale utente fascicolo aziendale 2010, rispettivamente ai paragrafi 5.3.18 "Territorio - Visualizzare documenti di conduzione" e 5.3.17 "Territorio - Inserire documenti di conduzione" 	

Segnalazione o evento		Indicatore		Effetto	Operazione da effettuare	Modalità di risoluzione	Note
Codice	Descrizione						
C15-02	Supero di conduzione di coordinamento (con fascicolo di OP esterno)	N21-01	SUPERFICI IN SUPERO DI CONDUZIONE L PERIODO DI RIFERIMENTO PE RL'AIUTO RICHIESTO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		Il produttore può intervenire sul fascicolo: • rinuncia totale mediante la funzione dell'errore materiale (vederemanuale utente fascicolo aziendale 2010, paragrafo 5.3.29 "Territorio – creare un errore materiale") oppure rinuncia parziale (2 passi) 1° funzione errore materiale (eliminazione del titolo di conduzione errato); 2° inserimento del nuovo titolo di conduzione (vedere manuale utente fascicolo aziendale 2010, rispettivamente ai paragrafi 5.3.18 "Territorio - Visualizzare documenti di conduzione" e 5.3.17 "Territorio - Inserire documenti di conduzione"	
P11-01	CEDENTE DECEDUTO I NDATA PRECEDENTE ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	N26-01	SOGGETTO CEDENTE DECEDUTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL TITOLO DI CONDUZIONE	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)		Non correggibile	

Segnalazione o evento		Indicatore		Effetto	Operazione da effettuare	Modalità di risoluzione	Note
Codice	Descrizione						
P26-*	Supero di eleggibilità	N20-01	USO DEL SUOLO PARZIALMENTE RISCONTRATO	segnalazione - La superficie ammissibile al pagamento è quella riscontrata al GIS	Non è previsto alcun intervento del produttore		
		N22-01	USO DEL SUOLO TOTALMENTE NO NRISCONTRATO	La superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura)	Non è previsto alcun intervento del produttore		
P80-01	Il proprietario indicato dal CAA non è tra gli intestatari riportati nella visura catastale						
QCT-15	Assenza informazioni per il calcolo della variazione colturale						

9 AMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI

9.1 Destinazioni colturali

Nel caso del sostegno accoppiato facoltativo, per le destinazioni colturali che prevedono l'indicazione della varietà, viene effettuato uncontrollo di presenza e di congruenza con l'uso del suolo.

Se i valori riscontrati risultano non congruenti o non indicati, viene impostato il valore seguente:

RESPONSABILE	SETTORE	ANOMALIA		ANOMALIA CORREGGIBILE	ANOMALIA COMUNICABILE	APPLICABILITA'			EFFETTO DELL'ANOMALIA
		CODICE	DESCRIZIONE			DOMANDA CAMPIONE	DOMANDA ANON CAMPIONE	DELLE PENALITA'	
OP	PD	US6	01	INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE	NO	SI	SI	SI	esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili

9.2 Demarcazione degli aiuti tra il I e il II pilastro PAC

La normativa comunitaria che dispone la corresponsione degli aiuti diretti, richiede che venga applicata una demarcazione rispetto alle misure di intervento che prevedono la corresponsione di premi relativamente ai programmi di sviluppo rurale.

Il pagamento dell'aiuto è ammissibile solo nell'ambito dei pagamenti diretti (Domanda Unica).

Pertanto, il settore Sviluppo Rurale procede al blocco del pagamento per i beneficiari che, avendo effettuato richiesta di ammissione al sostegno accoppiato facoltativo, risultassero aver presentato anche una domanda nell'ambito dello Sviluppo Rurale stesso. In tal caso il settore Sviluppo Rurale procede alla segnalazione con creazione di anomalia di intervento. Tale regola si applica in tutti gli altri casi in cui la Regione ha indicato la necessità di effettuare la DEMARCAZIONE tra gli aiuti.

10 REGIMI DI SOSTEGNO

Il Reg. UE n. 2021/2116 (che abroga il Reg. UE 1306/2013) prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 (che abroga il Reg. UE 1307/2013).

La domanda unica (DELL'ANNO CIVILE DI RIFERIMENTO) consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento di base:**
 - ✓ Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
 - ✓ Accesso alla riserva nazionale
 - ✓ Inverdimento
 - ✓ Giovani agricoltori
- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dall'Art. 96 del Reg. UE n. 2021/2115** (che abroga il Reg. UE 1307/2013) ed istituito dal DM 7 giugno 2018, n. 5465 **per misure quali:**
 - ✓ Settore zootecnia bovina da latte
 - Bovini da latte (art.20, comma 1)
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
 - Bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9)
 - ✓ Settore zootecnia bovina da carne
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte(art. 21, comma 5).
 - Bovini macellati (art. 21, commi 7, 8 e 9)
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi;
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti asistemi di etichettatura;
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti asistemi di qualità;
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati aisensi del reg. UE 1151/2012
 - ✓ Settore zootecnia ovi-caprina:

- Agnelle da rimonta (art.22, comma 2)
- Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7)
- ✓ Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23);
 - Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)
 - Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania)
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
 - Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania)
- ✓ Settore riso (art. 24);
- ✓ Settore barbabietola da zucchero (art. 25);
- ✓ Settore pomodoro da industria (art.26);
- ✓ Settore olio di oliva:
 - superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)
 - superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)
 - superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art.27, comma 6).

Il Reg. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità, stabilisce che *«Il beneficiario tenuto o rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013»*.

In attuazione del **DM 16 novembre 2017 n. 4259** del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del D.L. del 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, viene concesso un aiuto "de



minimis" alle imprese agricole che coltivano grano duro. L'Organismo Pagatore **AGEAC CAMPANIA** è competente all'erogazione di tale aiuto, con le modalità stabilite in apposite Istruzioni Operative.

10.1 Regime di Base

10.1.1 Diritti all'aiuto (titoli)

Ciascun diritto agli aiuti può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 che ha abrogato il Reg. (UE) 1307/2013.

Ai sensi del Reg. 2021/2115, che ha abrogato il Reg. CE 1307/2013, per ettaro ammissibile si intende:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

L'articolo 5 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a. non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - b. non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
 - c. consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.oppure
2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:
 - a. non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;

- b. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento(UE) n. 1305/2013;

oppure

- c. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2, parag.1 lett. a) e art. 2, parag.1 lett. b) e del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'articolo 4 del DM 7 giugno 2018, n. 5465 stabilisce che l'attività agricola possa essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dalle normative vigenti. La circolare ACIU.2015.141 e s.m.i. indica espressamente le modalità dichiarative alle quali l'agricoltore è tenuto; la circolare ACIU.2015.425 stabilisce che ogni Stato Membro fissa i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in unostato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

Sulla base di queste istruzioni è inequivocabile che si debbano considerare le superfici come segue:

- Prati permanenti privi della dichiarazione relativa alla pratica di mantenimento: non mantenuti
- Colture permanenti non indicate espressamente con "nessuna pratica": mantenute
- Seminativi non indicati espressamente con "nessuna pratica" o comunque con utilizzo puntualmente dichiarato: mantenuti

L'estensione minima aziendale in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto è fissata in **cinquemila metri quadrati**.

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. i diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) (associazione delle superfici ai titoli basati sulle superfici) si applicano le disposizioni vigenti in relazione all'impiego di sementi.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.Campaniaagricoltura.it;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità a quanto disposto nel REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 (che abroga il Reg. UE 1307/2013) la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse all'OP o all'organismo delegato competente entro il 30 giugno 2018.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente sia un agricoltore in attività;

- 2) che le superfici dichiarate per l'assegnazione e l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate per l'assegnazione e l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano nella disponibilità dell'agricoltore al data di cui al Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021;
- 4) che la dimensione dell'azienda è cinquemila metri quadrati;
- 5) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri;
- 6) che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili e, in particolare:
 - a. che le superfici investite a cedui a breve rotazione prevedano un turno di taglio non superiore agli 8 anni;
 - b. che le superfici dichiarate ai sensi dell'art. 32 lett. b):
 - i. siano state dichiarate e ritenute ammissibili in una Domanda Unica nel 2008;
 - ii. siano state ricomprese in un Piano di Sviluppo Rurale e questo sia in essere;
- 7) Che le superfici coltivate a canapa rispettino le normative vigenti in tema di impiego di sementi e di tenore di tetraidrocannabinolo, e che l'agricoltore richiedente:
 - a. utilizzi le varietà ritenute ammissibili;
 - b. abbia fornito all'OP o all'organismo delegato competente le etichette ufficiali postesugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE;
 - c. abbia dato indicazione dei quantitativi di sementi utilizzate (kg/ha)
- 8) Che abbia diritto a attivare diritti all'aiuto (titoli), come risultante dal Registro Nazionale Titoli. Si rammenta che i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico;
- 9) Che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I o per II pilastro della PAC, ritenuti incompatibili.

Nel caso in cui l'estensione aziendale e la superficie della parcella richiesta all'aiuto siano inferiori ai precedenti limiti vengono accesi le seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
P62	06	DIMENSIONE MINIMA AZIENDALE NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

P62	07	DIMENSIONE MINIMA DELLA PARCELLA NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella
-----	----	---	--

10.1.1.1 I Controlli amministrativi dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Per le superfici a *prato permanente*, ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per queste superfici il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento. Il produttore, in alternativa, può dichiarare lo sfalcio.

Ai sensi dell'articolo 2, co. 1, lettera c) del DM 7 giugno 2018, n. 5465, le *superfici agricole mantenute naturalmente* sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del DM. 2588/2020 nei casi in cui le superfici soggiacciono a particolari vincoli ambientali, con una pendenza maggiore al trenta per cento, con vincoli di altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento, entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6, del DM 7 giugno 2018, n. 5465, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto

(UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici agricole mantenute naturalmente sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nella seguente tabella:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

Alpi Occidentali 2000 metri s.l.m.

Alpi Orientali Appennini 1800 metri s.l.m.

Appennini 1700 metri s.l.m.

Con riferimento alle disposizioni del Reg. 2021/2115 che ha abrogato il Reg. (UE) n. 1307/2013, stabilisce che ogni Stato Membro fissa i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in unostato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

Le superfici sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali, possono essere ritenute correttamente mantenute esclusivamente attraverso lo svolgimento delle attività di pascolamento, nel rispetto della normativa comunitarie e nazionale vigente, eventualmente integrato dalle disposizioni regionali.

Le superfici a pascolo magro per le quali l'agricoltore dichiara di effettuare il pascolamento possono essere ritenute correttamente mantenute esclusivamente nel rispetto dei criteri fissati dalle norme Europee e nazionali vigenti, eventualmente integrato dalle disposizioni regionali.

Per tutte le altre superfici la mancata esecuzione della specifica attività di mantenimento dichiarata dal produttore non determina automaticamente l'esclusione dall'ammissibilità, ma è necessario verificare se pratiche diverse da quelle indicate abbiano comunque soddisfatto l'obbligo di mantenimento previsto. Analogamente, la dichiarazione di mancata esecuzione di una qualsiasi

attività di mantenimento viene superata dal riscontro del buono stato della superficie, secondo quanto riportato nella circolare ACIU.2015. 425. Tale controllo sarà svolto su un campione di aziende.

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede I seguenti controlli:

- 1) Per le superfici seminabili e le colture permanenti:
 - a. Che gli agricoltori rispettino l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
- 2) Per le superfici seminabili e i prati permanenti per i quali è stata dichiarata un'attività di pascolamento:
 - a. verifica che il richiedente risulti detentore dell'allevamento presso BDN, alla data prescritta dal Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021 ;
 - b. verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti:
 - i. nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:
 1. Verifica del carico UBA/ha annuo (0,2), ottenuto rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate;
 - ii. in comuni non limitrofi alle superfici pascolate;
 1. l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo. Il carico UBA/ha per anno si ritiene correttamente applicato se risponde alle seguenti condizioni:

Base normativa:	Applicazione	Carico UBA/ha	Giorni di pascolamento
Articolo 4 del DM 7 giugno 2018, n. 5465	Territorio nazionale, se non diversamente disposto dalla Regione / Provincia Autonoma	0,2	uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni

Ai fini della determinazione del Carico UBA vengono considerati i seguenti generi: Bovini, Ovini, Caprini, Bufalini, Equini.

La località di pascolamento è identificata sulla base delle informazioni presenti nella BDN.

Le superfici rispetto alle quali *viene* controllato il mantenimento sono considerate al netto delle eventuali tare.

Secondo quanto disposto dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, art. 4 è prevista la possibilità che la Regione / Provincia Autonoma possa prevedere deroghe ai requisiti dei controlli, le modalità di comunicazione, sono stabilite dall'organismo di coordinamento, a norma dell'art. 30 dello stesso DM.

Tali verifiche vengono applicate sulle domande non campione demandando al controllo in loco la verifica del pascolamento per le domande sottoposte a controllo oggettivo. In corrispondenza delle domande che non rispettano il requisito di compatibilità territoriale *viene* generato un indicatore bloccante per le superfici sulle quali sono svolte **pratiche locali tradizionali**.

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
MPT	01	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla particella
MPT	02	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO NEL COMUNE O LIMITROFO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla particella
MPT	03	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - CARICO LIBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO IN COMUNE NON LIMITROFO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla particella

e una segnalazione per la quale si renderà necessario verificare se pratiche diverse da quelle indicate abbiano comunque soddisfatto l'obbligo di mantenimento previsto

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
MAN	01	MANTENIMENTO - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO	Segnalatore per successive verifiche
MAN	02	MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO NEL COMUNE O LIMITROFO	Segnalatore per successive verifiche
MAN	03	MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO IN COMUNE NON LIMITROFO	Segnalatore per successive verifiche

Ad integrazione di quanto sopra esposto per le Pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale - PLT, che vengono dichiarate con il prodotto 218, la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 70% (var.019) oppure 50% (var.009); tale superficie comunque non può essere superiore alla superficie dichiarata netta;

In tale ambito vengono effettuati i seguenti controlli istruttori:

1. Presenza della superficie registrata nel SIPA a seguito della comunicazione da parte della Regione/Provincia autonoma,
2. Congruenza della tara dichiarata in domanda, rispetto a quella registrata nel SIPA,
3. Verifica della congruenza della data della delibera del provvedimento da parte della Regione/P.A.

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
PLT	1	SUPERFICIE NON PRESENTE NEL SIPA	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla superficie
PLT	2	TARA INCONGRUENTE CON QUANTO PRESENTE NEL SIPA	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla superficie per la differenza della tara eccedente
PLT	3	DATA DELLA DELIBERA FUORI DAI TERMINI	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla superficie

10.1.1.1 Canapa - presenza/congruenza allegati obbligatori

Per la coltivazione della canapa (associazione delle superfici ai titoli) si applicano le disposizioni vigenti in relazione all'impiego di sementi e in regola con le norme vigenti per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" di campagna;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Qualora l'agricoltore coltivi canapa la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse all'Organismo pagatore entro il 30 giugno di ciascun anno.

L'OP deve mettere a disposizione copia della domanda, ed un elenco dei produttori interessati, alle Autorità di pubblica sicurezza sul territorio e all'organismo incaricato per le analisi del prodotto.

Le superfici investite a canapa vengono sottoposte a tutti i controlli di superficie ed in particolare, per i controlli formali, alla verifica della presenza e congruenza delle etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Le verifiche effettuate impongono l'indicazione delle seguenti segnalazioni:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
F30	01	ASSENZA DI CARTELLINI VARIETALI PER LA CANAPA	Esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili

10.1.1.2 Applicazione delle sanzioni sui diritti all'aiuto (titoli) all'aiuto

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nei paragrafi precedenti comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Qualora la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base delle disposizioni di legge.

I diritti all'aiuto (titoli) utilizzati saranno individuati sulla base della superficie determinata.

10.1.1.3 Richiesta attivazione dei titoli

I titoli presenti nel portafoglio titoli del richiedente all'interno del registro nazionale titoli si considerano richiesti fino a copertura della superficie ammissibile condotta e presente all'interno della scheda di validazione del fascicolo aziendale sottoscritta dall'agricoltore e utilizzata come base dichiarativa per la domanda unica.

10.1.2 Calcolo del valore dei titoli

Il pagamento dell'aiuto di base viene effettuato sulla base del valore attribuito da parte del Registro Titoli. Per la campagna 20xx, si applica la circolare Agea Coordinamento 2018 n. 71871 del 14 settembre 2018 – rif. Circolare di campagna 2021 AGEA COORDINAMENTO

Si applicano, altresì, i criteri illustrati dalla Circolare AGEA prot. n. 53883 del 27 luglio 2017 aggiornata con la Circolare AGEA n. 0018677 del 16/03/2021 che illustra i dettagli della procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli. L'aiuto da corrispondere per i titoli utilizzati deve essere calcolato sulla base di un criterio di valore medio.

La procedura di calcolo del valore medio ponderato calcolato esclusivamente nell'ambito dei titoli detenuti è la seguente:

$$(n. \text{ titoli} * \text{superficie associata ai titoli} * \text{valore titoli}) / (\text{superficie complessiva associata ai titoli})$$

Il "valore dei titoli" da utilizzare in tale algoritmo corrisponde al valore del titolo in Euro/ha e non al valore nominale del titolo stesso.

La determinazione dell'importo ammissibile viene effettuata a valle della procedura di seguito descritta:

1. verifica del numero di titoli per i quali è stata richiesta l'attivazione;
2. verifica delle superfici determinate (cfr. paragrafo 9.1 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427);
3. calcolo della differenza tra le superfici associate ai titoli di cui al punto 1 e le superfici determinate di cui al punto 2;
4. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
5. calcolo della percentuale di scostamento: $(\text{superficie punto 4} / \text{superficie punto 3}) * 100$;
6. verifica della classe di esito nella quale si ricade (cfr. Tabella 2 della circolare AGEA prot.n. ACIU.2015.427).

L'importo ammissibile corrisponde alla superficie determinata, a valle dell'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni, moltiplicata per l'importo medio.

10.1.3 Individuazione dei titoli utilizzati

Dopo aver calcolato la superficie determinata, i titoli utilizzati vengono individuati sulla base dei criteri previsti dal Reg. 2021/2115 che ha abrogato il Reg. (UE) n.1307/2013.

Se la superficie determinata ai fini del regime di pagamento unico è inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali titoli debbano essere versati nella riserva nazionale, si prende in considerazione la superficie determinata abbinandola ai titoli aventi il valore più alto.

Se per due anni consecutivi la superficie determinata non consente l'utilizzo di tutti i titoli presenti nel portafoglio titoli dell'agricoltore, i titoli di valore più basso sono riversati nella riserva nazionale.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

l'agricoltore possiede due ettari di superficie ammissibile ed i seguenti titoli PAC:

- titolo n. 1 del valore di € 1.500,00;
- titolo n. 2 del valore di € 1.500,00;
- titolo n. 3 del valore di € 800,00.

Nella campagna 20xx, avendo due ettari di superficie ammissibile, l'agricoltore riceve il pagamento dei titoli n. 1 e 2 di maggior valore. Se le condizioni rimangono immutate, l'agricoltore riceve nuovamente il pagamento dei titoli n. 1 e 2 ed il titolo n. 3 è riversato nella riserva nazionale. La restituzione alla riserva nazionale può pertanto essere evitata acquisendo ulteriore superficie ammissibile per consentire la copertura integrale di tutti i titoli detenuti o trasferendo a terzi soggetti i titoli eccedenti la superficie ammissibile detenuta.

Infatti, contrariamente a quanto previsto nella precedente programmazione, non è più ammesso il meccanismo della rotazione dei titoli. Il presupposto della restituzione alla riserva nazionale è costituito, cioè, dalla mancanza di sufficiente superficie ammissibile a copertura dei titoli detenuti.

Se tale carenza perdura per un periodo di due anni consecutivi, sono riversati alla riserva nazionale tanti titoli quanti sono quelli per i quali non vi è stata copertura di superficie, a cominciare dai titoli del valore più basso.

L'informazione relativa all'ultima campagna di utilizzo è indicata nel Registro Nazionale Titoli.

La circolare AGEA prot. n. 53883 del 27 luglio 2017 aggiornata con la Circolare AGEA n. 0018677 del 16/03/2021 illustra i dettagli della procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli.

Il Reg. 2021/2115 che ha abrogato il Reg.(UE) n. 1307/2013 prevede le seguenti ipotesi di restituzione dei titoli alla riserva nazionale:

- Lettera a), punto i) - assenza del requisito di agricoltore in attività;
- Lettera a), punto ii) - mancato raggiungimento della soglia minima di pagamento;
- Lettera a), punto iii) - creazione di condizioni artificiali per eludere l'applicazione del capping;
- Lettera b) - assenza totale o parziale di superficie determinata rispetto al numero dei titolidetentuti;
- Lettera c) - restituzione volontaria da parte dell'agricoltore (*comunicata dall'agricoltore al Registro titoli*);
- Lettera d) - applicazione della clausola del guadagno insperato (*operazione già eseguita nella campagna 2015*);
- Lettera e) - diritti indebitamente assegnati (*fattispecie gestita direttamente dal Registro titoli*);
- Lettere f) e g) - riduzioni lineari del valore dei titoli a livello nazionale (*l'informazione è gestita in altra sezione del Registro titoli*);
- Lettera h) - taglio del 30% del valore dei titoli per la fattispecie affitto titoli senza terra (*fattispecie gestita direttamente dal Registro titoli*).

La riserva nazionale è alimentata dagli importi previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 26 “Riserve per i diritti all’aiuto” del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021(che abroga il Reg. (UE) n.1307/2013)

La riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti a un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori a norma dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 2021/2115 per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali; nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore debbano essere riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di valore più basso (si considera il valore relativo del titolo,

rapportato ad 1 ha di superficie). In presenza di titoli detenuti in affitto si restituiscono con precedenza alla riserva nazionale i titoli detenuti in proprietà del valore più basso. Qualora gli stessi non siano sufficienti rispetto al numero dei titoli che devono essere riversati alla riserva nazionale si considerano anche i titoli detenuti in affitto, a partire da quelli con valore più basso.

L'utilizzo dei titoli si calcola prendendo in considerazione il portafoglio titoli dell'agricoltore. La superficie determinata è il dato da considerare ai fini della valutazione dell'utilizzo.

Nel caso in cui la superficie determinata comporti l'attivazione parziale di un titolo, questo si considera utilizzato per intero.

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo dell'utilizzo:

Esempio 1

Anno 1

10 titoli detenuti

dall'agricoltore 8 ha determinati

2 titoli non utilizzati

Anno 2

L'agricoltore vende i 2 titoli di valore più basso e ne acquista uno nuovo.

Quindi:

9 titoli detenuti

dall'agricoltore 8 ha

determinati

1 titolo non utilizzato

□ dopo due anni 1 titolo, individuato secondo le priorità sopra indicate, è riversato alla riserva nazionale. Residuano 8 titoli.

Esempio 2

Anno 1

10 titoli detenuti

dall'agricoltore 9 ha determinati

1 titolo non utilizzato

Anno 2

11 titoli detenuti

dall'agricoltore9 ha determinati

2 titoli non utilizzati

□ dopo due anni 1 titolo, individuato secondo le priorità sopra indicate, è riversato allariserva nazionale. Residuano 10 titoli.

Anno 3

10 titoli detenuti

dall'agricoltore9 ha determinati

1 titolo non utilizzato

□ nel terzo anno 1 titolo, individuato secondo le priorità sopra indicate, è riversato allariserva nazionale. Residuano 9 titoli.

Al fine di rendere trasparente il calcolo dell'utilizzo dei titoli, per ciascun agricoltore è necessario predisporre una tabella nella consultazione del Registro titoli che riporti le seguenti informazioni (nella tabella è riportato l'esempio 2) e, conseguentemente, procedere all'eliminazione dell'attuale colonna denominata "campagna ultimo utilizzo".

Campagna	Superficie titoli	Superficie per la valutazione dell'utilizzo titoli	Titoli restituiti alla riserva nazionale
20xx	10	9	
20xx	11	9	1
20xx	10	9	1

In caso di variazione del CUAА dovuta ad una qualsiasi delle movimentazioni previste in materia di trasferimento di titoli, il portafoglio titoli si considera variato ed i mancati utilizzi degli anni precedenti non vengono presi in considerazione, con l'unica eccezione della variazione del CUAА presso l'Agenzia delle Entrate: infatti, l'utilizzo dei titoli è calcolato avendo riguardo al portafoglio titoli del singolo agricoltore nel corso degli anni.

Ai fini del calcolo dell'utilizzo dei titoli da parte del Registro titoli l'AGEAC Campania deve trasmettere le seguenti informazioni:

- anno campagna

- CUA
- superficie determinata (regime di pagamento di base)
- motivazione (fattispecie di mancato utilizzo).

Nel caso di soggetto aderente al regime per i piccoli agricoltori, l'Organismo Pagatore trasmette le medesime informazioni sopra indicate. In particolare, se il piccolo agricoltore presenta domanda ma è inadempiente all'obbligo di mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti, la superficie determinata da comunicare è pari a 0 (zero) e la motivazione di riferimento è quella prescritta dalla norma vigente.

Qualora, inoltre, sia per il regime per i piccoli agricoltori che per la domanda unica l'agricoltore non presenti la domanda non dovrà essere trasmessa alcuna informazione. L'assenza delle sopra elencate informazioni per due anni consecutivi determina automaticamente la perdita di tutti i titoli detenuti dall'agricoltore.

La procedura sopra descritta trova applicazione anche qualora siano stati eseguiti dei trasferimenti titoli; in questo caso, individuati i titoli da riversare nella riserva nazionale secondo i criteri di priorità sopra descritti, se ve ne sono ancora di pari valore e condizione (proprietà/affitto) nel portafoglio titoli del soggetto cedente si procederà a riversare alla riserva nazionale detti titoli. Qualora ciò non fosse possibile sono riversati alla riserva nazionale i titoli trasferiti al soggetto cessionario.

10.1.4 Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale (DAR)

10.1.4.1 Domande di modifica

Le domande di modifica ai fini del ritiro e oggetto di richiesta di accesso alla Riserva Nazionale Titoli saranno ritenute valide ai fini dell'accesso alla Riserva Nazionale Titoli.

Pertanto, qualora si venisse a determinare una esclusione dai pagamenti della domanda di modifica presentata in relazione allo scostamento originatosi a seguito delle superfici registrate nel fascicolo aziendale successivamente alla data di ultima scadenza, la domanda di modifica resta valida e pienamente efficace rispetto alla richiesta

di accesso alla Riserva Nazionale Titoli, per un numero di Titoli corrispondente agli ettari risultati ammissibili e non abbinati ai Titoli ordinari eventualmente già attribuiti.

Resta fermo il principio di rispetto del termine comunitario di presentazione della domanda: le superfici comunicate al Registro Titoli sono le superfici registrate nel fascicolo aziendale entro il 10 luglio 2017.

10.1.5 Istruttoria DAR

La normativa di riferimento per l'istruttoria DAR 2017 è la circolare ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 - Riforma PAC 2015-2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale e la Circolare AGEA. 2016.42603 del 4 Novembre 2016 – Reg. 2021/2115 (che abroga il Reg(UE) n,1307/2013).

Si riassumono nel seguente schema i controlli istruttori previsti per la Domanda di Accesso alla Riserva 20xx (DAR) (20xx)

Codific a fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
A	Giovane Agricoltore	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	Il controllo viene applicato sulla superficie determinata in ambito Domanda Unica e viene ripetuto, dal registro Titoli nel momento del calcolo dei titoli da riserva.
		b) requisito anagrafico (età)	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica
		c) ammissibilità superfici	Controllo applicato in Domanda Unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		d) carica ricoperta (per le sole persone giuridiche)	Viene verificato che per le persone giuridiche sia stato indicato come detentore del controllo una figura prevista dalla normativa (applicabile sulla base della disponibilità dei dati della Camera di Commercio).
		e) insediamento nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica

	f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Controllo applicato in domanda unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
--	---	--

Codific a fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
		g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	Verifica che una stessa persona fisica non eserciti il controllo su una o più aziende agricole e che abbia presentato Domanda Unica in ambito Coordinamento su diversi Organismi Pagatori, come giovane agricoltore o nuovo agricoltore. Tale controllo è applicato sulla base dei dati disponibili al momento del controllo.
		h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie A o B in annualità precedenti, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
B	Nuovo agricoltore	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	Il controllo viene applicato sulla superficie determinata in ambito Domanda Unica e viene ripetuto, dal registro Titoli nel momento del calcolo dei titoli da riserva.
		b) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 18 e 65 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.
		c) ammissibilità superfici	Controllo applicato in domanda unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		d) verifica dell'anno di inizio dell'attività agricola e in alternativa d.1) verifica che il soggetto interessato non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura prima dell'anno civile 2013 (solo nel caso in cui è applicabile detto controllo)	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica
		e) verifica che il soggetto abbia presentato domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica
		f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Controllo applicato in domanda unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.

	g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come nuovo agricoltore o giovane agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	Verifica che una stessa persona fisica non eserciti il controllo su una o più aziende agricole e che abbia presentato Domanda Unica in ambito Coordinamento su diversi Organismi Pagatori, come giovane agricoltore o nuovo agricoltore. Tale controllo è applicato sulla base dei dati disponibili al momento del controllo.
--	--	---

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
		h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie A o B in annualità precedenti, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
C	Abbandono di terre	a) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 18 e 65 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.
		b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)	Controllo per la verifica della zona svantaggiata (zona Montana). Il controllo è effettuato per la fattispecie C.2.
		c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa perfattispecie C o D in ambito Domanda
		d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa perfattispecie C o D tra più soggetti.
		e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie C o D in annualità precedenti per le medesime superfici, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
D	Compensazione di svantaggi specifici	a) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 18 e 65 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.
		b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone FEASR)	Controllo per la verifica della zona svantaggiata (zona Svantaggiata / zona con svantaggi specifici). Il controllo è effettuato per la fattispecie C.2.
		c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie C	Verifica di sovrapposizione dichiarativa perfattispecie C o D in ambito Domanda
		d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con la fattispecie C o D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa perfattispecie C o D tra più soggetti.

		e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie C o D in annualità precedenti per le medesime superfici, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
E	Situazioni ed Difficoltà	<p>a) Verifica presenza requisiti per la prima attribuzione dei titoli con riferimento alla data di cui al Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021 che ha attribuito agli Stati membri la facoltà di definire il termine ultimo di presentazione della domanda unica. In applicazione della citata disposizione regolamentare, il DM 8 giugno 2021 n. 264094, per la campagna 2021, ha fissato al 25 giugno 2021 la scadenza del termine di presentazione della domanda di pagamento);</p> <p>b) accertamento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale</p>	Verifica presenza di accertamenti da parte dell'Amministrazione.

Codific a fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
Tutte le fattispecie	Ulteriori controlli	a) DAR irricevibile per scadenza termini	Le DAR presentate dopo il 14 ottobre sono considerate irricevibili
		b) fattispecie irricevibile per non rientro in deroga	Le fattispecie diverse da C2 e D presentate dopo il 27 settembre senza la prenotazione in DU sono considerate irricevibili

Le verifiche effettuate producono degli indicatori con effetti bloccanti la DAR o la superficie in anomalia, di seguito il dettaglio:

Codific a fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Indicatore	
A	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	DXP-01	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 ETTARO
	b) requisito anagrafico (età)	DAP-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER GIOVANE AGRICOLTORE NONRISPETTATO
	c) ammissibilità superfici	Anomalia DUdi superficie	
	d) carica ricoperta (per le sole persone giuridiche)	DAP-04	CARICA RICOPERTA NON CONGRUENTE
	e) insediamento nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base	DAP-05	REQUISITO PER INSEDIAMENTO GIOVANE AGRICOLTORE NONVERIFICATO
	f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Anomalia DUdi superficie	
	g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	DAP-07	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA PER GIOVANE E/O NUOVOAGRICOLTORE

	h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	DAC-08	IL RICHIEDENTE HA GIA' RICEVUTO TITOLI DA RISERVA -FATTISPECIE A/B (COME PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA O DETENTORE DEL CONTROLLO)
--	---	--------	---

Codific a fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Indicatore	
B	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	DXP-01	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 ETTARO
	b) requisito anagrafico (età)	DXP-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER DAR NON RISPETTATO
	c) ammissibilità superfici	Anomalia DU di superficie	
	d) verifica dell'anno di inizio dell'attività agricola e in alternativa d.1) verifica che il soggetto interessato non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura prima dell'anno civile 2013 (solo nel caso in cui è applicabile detto controllo)	DBP-04	REQUISITI PER VERIFICA ATTIVITA' AGRICOLA NONRISPETTATI
	e) verifica che il soggetto abbia presentato domandadi pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola	DBP-06	REQUISITO PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO DIBASE NON RISPETTATO
	f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Anomalia DUdi superficie	
	g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come nuovo agricoltore o giovane agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica		SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA PER GIOVANE E/O NUOVOAGRICOLTORE

		DBP-08	
	h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	DBC-09	IL RICHIEDENTE HA GIA' RICEVUTO TITOLI DA RISERVA -FATTISPECIE A/B (COME PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA O DETENTORE DEL CONTROLLO)
C	a) requisito anagrafico (età)	DXP-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER DAR NON RISPETTATO
	b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi)	DGP-02	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE ALLA FATTISPECIE C

Codice a fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Indicatore	
	FEASR)		
	c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie D	DGP-03	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA FATTISPECIE C/D (STESSORICHIEDENTE)
	d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D	DXP-04	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA FATTISPECIE C/D (ALTRORICHIEDENTE)
	e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	DXP-05	SUPERFICIE GIA' UTILIZZATA PER ACCESSO ALLA RISERVA -FATTISPECIE C/D
	a) requisito anagrafico (età)	DXP-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER DAR NON RISPETTATO

D	b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone FEASR)	DDP-02	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE ALLA FATTISPECIE D
	c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie C	DDP-03	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA FATTISPECIE C/D (STESSORICHIEDENTE)
	d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con la fattispecie C o D	DXP-04	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA FATTISPECIE C/D (ALTRORICHIEDENTE)
	e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	DXP-05	SUPERFICIE GIA' UTILIZZATA PER ACCESSO ALLA RISERVA -FATTISPECIE C/D
E	a) Verifica presenza requisiti per la prima attribuzione dei titoli con riferimento al Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021. In applicazione della citata disposizione regolamentare, il DM 8 giugno 2021 n. 264094, per la campagna 2021, ha fissato al 25 giugno 2021 la scadenza del termine di presentazione della domanda di pagamento); b) accertamento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale	DEP-01	DAR FATTISPECIE E IN ATTESA DI ACCERTAMENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Codice a fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Indicatore	
Tutte le fattispecie	a) DAR irricevibile per scadenza termini	F05-02	DATA RICEZIONE DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE
	b) fattispecie irricevibile per non rientro in deroga	I80-02	FATTISPECIE IRRICEVIBILE

Fornitura Servizio DAR al Registro Titoli

Il requisito prevede la messa a disposizione del Registro Titoli dei dati relativi alle DAR discriminando rispetto all'esito dell'istruttoria.

La funzione viene attivata per tutti i produttori che hanno presentato una DAR, i dati vengono trasmessi al registro Titoli tramite un servizio opportuno che deve fornire a fronte di un soggetto e di una campagna i seguenti metadati:

- Anagrafica e identificativi
- Fattispecie, superfici determinate
- Esito istruttoria Pagatore
- Esito istruttoria Coordinamento - SIGC

In caso di più fattispecie l'esito dell'istruttoria viene fornito anche a livello di singola fattispecie.

10.2 Aiuto all'inverdimento

10.2.1 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente;
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Il pagamento per l'inverdimento è concesso agli agricoltori che applicano le pratiche che sono pertinenti per loro e nella misura in cui si conformano agli obblighi previsti dalla norma vigente.

Il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente è erogato anche alle aziende per le quali è prevista un'esenzione:

➤ **dagli obblighi dell'inverdimento:**

- 1) Aziende biologiche per le unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- 2) Agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE (SIC), 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) o 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichinole pratiche dell'inverdimento, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.

➤ **dall'obbligo di diversificare le colture:**

- 3) azienda con SEMINATIVI < 10 ha ;
- 4) azienda con SEMINATIVI interamente investiti a colture sommerse
- 5) azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:
 - costituita da prato permanente;
 - per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
 - per terreni messi a riposo;
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie rimanente non superiore a 30 ha

- 6) azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:
 - costituita da prato permanente;
 - utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
 - per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo culturale;
 - sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi

e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha.

7) azienda i cui SEMINATIVI:

- non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente;
- in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivate nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente.

➤ **dall'obbligo di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola:**

8) azienda con SEMINATIVI < 15 ha ;

9) azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:

- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per terreni messi a riposo;
- investiti a colture di leguminose;
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie rimanente non superiore a 30 ha.

10) azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:

- costituita da prato permanente;
- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
- sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha.

Pratica esente	Descrizione esenzione
greening	AZIENDA BIOLOGICA
diversificazione	SEMINATIVI < 10 HA
diversificazione	COLTURE SOMMERSE
diversificazione	SEMINATIVI OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
diversificazione	SUP. AGRICOLA OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
EFA	SEMINATIVI < 15 HA
EFA	SEMINATIVI OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO

EFA	SUP. AGRICOLA OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
-----	---

Qualora l'azienda agricola in controllo abbia una unità dedicata alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del greening ed i superfici sulle quali, invece, deve essere eseguita la diversificazione colturale, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del greening; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali deve essere eseguita la diversificazione colturale. Qualora per queste ultime non vengano rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa regolamentare UE, solo su tali superfici dovranno essere applicate riduzioni e sanzioni. Ai fini del calcolo delle stesse, pertanto, non deve essere presa in considerazione la parte di azienda costituita dalle superfici che soddisfano gli obblighi di greening.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1. che il richiedente sia un agricoltore in attività;
2. che il richiedente non aderisca al regime per i piccoli agricoltori;
3. che il richiedente aderisca al regime di pagamento di base;
4. che le superfici dichiarate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
5. che le superfici dichiarate siano nella disponibilità dell'agricoltore;
6. che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM 7 giugno 2018 n. 5465;
7. che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili;
8. che l'agricoltore abbia diritto ad una delle esenzioni previste;
9. che l'agricoltore obbligato alla diversificazione rispetti i requisiti fissati dalle norme vigenti:
 - Presenza di **almeno due colture** nel caso di superficie a seminativo aziendale compresa tra i 10 e i 30 ettari:
La coltura principale non supera il 75% dei seminativi. Il limite massimo non si applica alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi;

- Presenza di **almeno tre colture** nel caso di superficie a seminativo aziendale pari ad almeno 30 ettari:

La coltura principale non supera il 75% dei seminativi;

Le due colture principali non occupano insieme più del 95% dei seminativi.

I limiti massimi non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

10. che l'agricoltore rispetti gli obblighi di mantenimento dei prati permanenti;

11. che l'agricoltore rispetti gli obblighi di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola;

12. che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I° o per il II° pilastro della PAC, ritenuti incompatibili tra loro.

Qualora non vengano rispettati i limiti di cui ai precedenti punti 9 e 10 vengono accesi gli indicatori indicati nella tabella sottostante.

Indicatori per mancato rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente

ANOMALIA		DESCRIZIONE	ANOMALIA CORREGGIBILE	ANOMALIA COMUNICABILE	APPLICABILITA'			EFFETTO DELL'ANOMALIA
CODICE					DOMANDA CAMPIONE	DOMANDA ANON CAMPIONE	DELLE PENALITA'	
GR1	01	Diversificazione: obbligo del numero minimo di colture non rispettato (due), (azienda con seminativo fino a 30 ha)	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR2	01	Diversificazione: coltura principale superiore al 75% dei seminativi (azienda con seminativo fino a 30 ha)	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR3	01	Diversificazione: due colture principali superiori al 95% dei seminativi (azienda con seminativo oltre 30 ha)	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR4	01	Diversificazione: obbligo del numero minimo di colture non rispettato sui seminativi rimanenti (tre) (azienda con seminativo oltre 30 ha)	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR5	01	Diversificazione: coltura principale superiore al 75% dei seminativi rimanenti non rispettato (azienda con seminativo oltre 30 ha)	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR6	01	Aree di interesse ecologico : superfici inferiori al 5% dei seminativi (azienda con seminativo oltre 15 ha)	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento
GR7	01	Diversificazione: coltura indicata come principale non riscontrata	NO	SI	SI	SI	NO	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento

La circolare ACIU.2014.702 stabilisce che il controllo debba essere eseguito con riferimento al periodo 1 aprile – 9 giugno. La coltura principale corrisponde a quella presente in terra per il maggior numero di giorni nel periodo designato. Se la coltura dichiarata dall'agricoltore come principale non è anche quella che si trova in terra per più tempo consecutivamente dal 1 aprile al 9 giugno, su ogni particella esaminata si appone un indicatore, con il valore di “coltura principale accertata”. In caso di discordanza con quanto dichiarato nel piano di coltivazione, viene acceso l'indicatore GR7 sulla particella e il calcolo della diversificazione viene effettuato sulla base delle colture principali accertate.

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili ai sensi di legge, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata; le parcelle dichiarate per le quali la superficie è determinata sono prese in considerazione per il pagamento di inverdimento.

Se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata. La superficie determinata per ciascuna parcella dichiarata è presa in considerazione per il pagamento di inverdimento.

10.3 Pagamento per i giovani agricoltori

10.3.1 Requisiti dell'aiuto

La norma ha istituito un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto ad un pagamento dell'aiuto previsto dal Regime di pagamento di base.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli, che sono associabili ai medesimi indicatori già applicati per il regime di base:

- 1) Che il richiedente sia un agricoltore in attività;
- 2) Che il richiedente aderisca al regime di pagamento di base;
- 3) Che le superfici dichiarate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 4) Che le superfici dichiarate siano nella disponibilità dell'agricoltore

- 5) Che la dimensione dell'azienda è cinquemila metri quadrati;
- 6) Che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri;
- 7) Che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi della normativa vigente;
- 8) Prevede, inoltre, controlli specifici per la richiesta di premio;
- 9) Che l'agricoltore o il soggetto che ha il controllo della società abbia meno di 40 anni;
- 10) Nel caso di persone giuridiche, che il soggetto che ha il controllo della società non abbia presentato domande per il regime stesso come persona fisica o come soggetto che controlla altra società;
- 11) Che l'agricoltore o il soggetto che ha il controllo della società si insedi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

Per i quali sono previsti i seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
GAP	01	Il soggetto che controlla la società ha una DU presentata come persona fisica	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda
GAP	02	Il soggetto controlla più di una società che richiede il premio come giovane agricoltore	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda

Il sostegno è previsto per un periodo di 5 anni dalla data di primo insediamento, di conseguenza il requisito di giovane agricoltore viene mantenuto in virtù del diritto acquisito nella prima campagna di presentazione. Per le persone giuridiche, la stessa verifica viene effettuata sul detentore del controllo.

In questo caso è previsto il seguente indicatore:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
GAA	01	REQUISITO GIOVANE AGRICOLTORE NON RISPETTATO	Non è possibile dare corso al pagamento del premio GA

10.3.2 Modalità di calcolo dell'aiuto per i giovani agricoltori

L'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato con le modalità indicate dal Reg. 2021/2115 che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1307/2013, applicando la percentuale pari al cinquanta per cento e per un numero massimo di novanta ettari.”

Il pagamento per i giovani agricoltori deve essere corrisposto sulla base dei requisiti di accesso alla misura riscontrati, anche attraverso i dati di competenza della CCIAA, non ancora disponibili per la corresponsione degli anticipi.

Il settore domanda unica utilizzando procedure informatiche e dati messi a disposizione dal settore del fascicolo aziendale verifica i seguenti requisiti :

- 1- età anagrafica non superiore a 40 anni nell'anno della presentazione della prima domanda di pagamento
- 2- primo insediamento in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediato in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima domanda di pagamento

Per le ditte individuali si procede al pagamento una volta completato il controllo sul SIAN per verificare che non risultino domande o fascicoli presentati/costituiti nelle cinque annualità precedenti alla presentazione della domanda. Per le persone giuridiche, in carenza dei dati di competenza della CCIAA, per procedere al pagamento si procede sulla base dei dati dichiarati dalle aziende e registrati nel SIAN, nell'ambito del fascicolo aziendale.

Una volta disponibili i dati di competenza della CCIAA, sarà possibile verificare la effettività della carica societaria dichiarata nella domanda unica e procedere all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti.

Le Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovra dichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori stabilisce che:

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili, ove si constati che il beneficiario non ottempera agli obblighi prescritti dalla norma vigente, l'aiuto per i giovani agricoltori non è concesso o è revocato integralmente. Qualora specifici controlli disposti dall'Organismo Pagatore consentano di constatare che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20 % dell'importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori.

In relazione alle irregolarità riscontrate rispetto agli obblighi previsti dalla norma vigente, al secondo comma prevede che: "l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato".

10.4 Regime dei Piccoli Agricoltori

I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l'inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di euro 1.250. Tale importo è adattato proporzionalmente negli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale. I coefficienti da applicare sull'importo definitivo da erogare, calcolato dall'Organismo pagatore competente e fissato da AGEA ai sensi dell'art. 29 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, sono riportati nella circolare AGEA prot. N. AGEA.2017.9274 DEL 3.2.2017.

Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 28 del DM 7 giugno n. 5465, al fine di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori, la validazione del fascicolo aziendale costituisce conferma della richiesta iniziale per l'ottenimento dell'aiuto. I produttori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata.

Tuttavia, gli agricoltori che coltivano canapa, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 10.4 dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015, devono obbligatoriamente predisporre o aggiornare il piano di coltivazione prima della presentazione della domanda di conferma all'adesione al regime per i piccoli agricoltori.

10.4.1 Obblighi a carico dei beneficiari

Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono:

- a) mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti;
- b) essere stati destinatari del pagamento per un ammontare non inferiore a:
 - euro 250 per gli anni 20xx e 20xx;
 - euro 300 a partire dal 20xx.

Qualora non venga rispettato l'obbligo di cui alla precedente lettera a) l'agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento per la campagna per la quale è rimasto inadempiente. Non si procede in alcun caso ad una riduzione del pagamento in base alla minore superficie accertata, né all'applicazione di sanzioni.

Nei casi di riduzioni di superficie in una campagna successiva 20xx dovute all'applicazione del refresh, l'obbligo di mantenere almeno un numero di ettari ammissibili si considera pertanto soddisfatto e l'agricoltore ha diritto a percepire il relativo aiuto.

Tale principio non trova applicazione qualora la diminuzione degli ettari ammissibili sia dovuta alla presenza di elementi non ammissibili (edifici, strade, ecc.) o al mancato esercizio dell'attività agricola.

A seguito della modifica del dato della superficie dovuta all'applicazione del refresh si procede al ricalcolo puntuale del portafoglio titoli del soggetto interessato.

Si considerano non attivati e non utilizzati i titoli detenuti dall'agricoltore che non ha percepito il pagamento per essere rimasto inadempiente all'obbligo di mantenere un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli detenuti.

10.4.2 TITOLI

I titoli assegnati nel 20xx all'agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime. I titoli sono comunque soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015.

I titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata. In caso di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l'agricoltore può chiedere, ricorrendone i requisiti, tutti gli aiuti previsti dal regime dei pagamenti diretti.

10.4.3 Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata

Gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli. Conseguentemente, nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, per effetto della citata disposizione regolamentare, non è possibile dividere i titoli tra coeredi.

Qualora l'agricoltore abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 20xx e riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione, **non potendo sommare i due importi**.

Se decide di mantenere il proprio regime di piccolo, cioè continuare a percepire l'importo assegnatogli nel 2015, deve presentare la domanda semplificata di conferma di adesione al regime. Se, invece, intende subentrare nel regime ricevuto per successione effettiva o anticipata, cioè percepire l'importo del soggetto al quale subentra, deve presentare la domanda di conferma per subentro.

In alternativa, l'agricoltore che intenda percepire sia il pagamento dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, deve presentare la domanda di recesso relativamente al proprio regime per i piccoli agricoltori e la domanda di subentro e contestuale recesso in relazione al regime del piccolo agricoltore ricevuto tramite successione effettiva o anticipata. Eseguiti tali adempimenti potrà quindi chiedere il pagamento sia dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, oltre ad eventuali ulteriori aiuti diretti.

Qualora l'agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 20xx e detenga dei titoli propri, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, se riceve titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, **può in alternativa:**

- a) con le fattispecie di successione effettiva o anticipata, aderire al regime per i piccoli agricoltori del soggetto al quale subentra, cioè percepire l'importo assegnato nel 20xx al soggetto al quale subentra. In tal caso deve presentare la domanda di conferma per subentro e non può chiedere il pagamento dei propri titoli o di altri aiuti diretti;
- b) permanere nel regime ordinario, continuando a presentare la Domanda Unica annuale per chiedere il pagamento dei propri titoli e di eventuali ulteriori aiuti diretti. Qualora, inoltre, intenda chiedere il pagamento dei titoli ricevuti successione effettiva o anticipata deve presentare la domanda di subentro e contestuale recesso in relazione al regime del piccolo agricoltore ricevuto tramite successione effettiva o anticipata.

La presentazione della domanda unica con richiesta di attivazione dei titoli di cui l'agricoltore è già in possesso o di altri aiuti diretti si considera quale richiesta di ritiro (tacito) dal regime per i piccoli agricoltori.

Con riferimento alla successione anticipata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 18 novembre 2014 n. 6513 che richiama espressamente quanto previsto dal DM 5 agosto 2004, le fattispecie previste sono le seguenti:

- a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Conseguentemente, la fattispecie in questione non può essere utilizzata per trasferimenti in favore di una persona giuridica. Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento, ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo: in altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti, che avverrà secondo le forme negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto), e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima. La successione anticipata riferita al trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo, gratuito o oneroso. È in ogni caso richiesto un atto di trasferimento, che segue le forme di legge (nel caso di trasferimento a titolo gratuito, sarà necessario l'atto pubblico).

Per la sola fattispecie della successione mortis causa il trasferimento può essere eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

10.4.4 Uscita dal regime per i piccoli agricoltori

Gli agricoltori che decidono di ritirarsi dal regime medesimo o che sono divenuti beneficiari del sostegno concesso a norma dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell'ambito della misura sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, non hanno più diritto a partecipare al regime, anche in caso di successione effettiva o anticipata.

Il sostegno di cui al suddetto art. 19 paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 è quello concesso agli agricoltori beneficiari del regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. In applicazione della clausola di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013, tra le cessioni a titolo definitivo non è compresa la fattispecie relativa alla successione anticipata.

Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

La presentazione di una domanda unica dall'anno XXXX con richiesta di pagamento di uno degli aiuti diretti previsti dal DM 7 giugno 2018 n. 5465, compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale equivale a richiesta di ritiro (tacito) dal regime per i piccoli agricoltori.

10.4.5 Requisito dell'agricoltore in attività e partecipazione al regime per i piccoli agricoltori

L'agricoltore che aderisce al regime dei piccoli agricoltori, ai fini del percepimento del contributo, deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività ai sensi della norma vigente, secondo le modalità definite dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015, per ciascuna campagna.

L'agricoltore ammesso al regime dei piccoli agricoltori, può percepire un contributo massimo di 1.250 euro. Conseguentemente, a partire dall'anno successivo all'adesione al regime in questione, perdurando l'adesione al regime, risulta soddisfatto il possesso del requisito di agricoltore in attività.

Si precisa, inoltre, che in caso di uscita dal regime per i piccoli agricoltori, l'agricoltore mantiene il possesso del requisito di agricoltore in attività per la prima campagna utile rispetto all'uscita dal regime dei piccoli agricoltori. Per le campagne successive deve conformarsi ad una delle fattispecie previste dalla norma vigente in materia.

Il soggetto che subentra nel regime e che non ha una propria posizione nell'anno precedente, eredita il requisito di "agricoltore in attività" per il primo anno di inserimento nel regime stesso.

10.4.6 Domanda semplificata di conferma

Con riferimento alle domande di aiuto, gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. È possibile disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento:

- a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente;
- b) indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente.

Per quanto riguarda il regime per i piccoli agricoltori, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.

In applicazione del combinato disposto delle anzidette disposizioni, gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori possono presentare, per ogni anno di campagna, una domanda in forma semplificata di conferma dell'adesione al regime.

Qualora non sia presentata la domanda semplificata di conferma non è corrisposto il pagamento dell'importo all'agricoltore per la campagna in questione.

Tale condotta determina altresì l'uscita dell'agricoltore dal regime per i piccoli agricoltori e tutti i titoli detenuti si considerano non attivati e non utilizzati per la campagna in questione. Nell'ottica della rigorosa pianificazione della presentazione delle domande di aiuto e di una più ottimale ripartizione nel tempo delle attività di presentazione delle medesime, gli Organismi pagatori individuano tempistiche che consentono la presentazione delle domande semplificate di conferma di cui sopra anche prima del termine ultimo indicato. Tale esigenza di stringente programmazione è correlata alle rilevanti innovazioni di recente introdotte, quali in particolare la domanda grafica, nell'ambito dei vincoli temporali posti dalla regolamentazione europea.

10.4.7 Domanda di conferma per subentro e trasferimento titoli

Nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la

domanda deve essere presentata dal subentrante e la stessa costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli. Anche a tal fine, la domanda in questione deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni minime:

- denominazione e CUA del cedente;
- denominazione e CUA del subentrante;
- numero della domanda unica del 20xx presentata dall'agricoltore cui si succede;
- fattispecie di subentro (successione effettiva o successione anticipata);
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento.

Alla domanda di subentro deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista dal quadro F e l'accoglimento della stessa è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli dalla circolare AGEA Prot.n. 89117 del 21 novembre 2017, aggiornata con la Circolare n. 18677 del 16/03/2021

In caso di domanda di subentro per successione effettiva con apertura di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Alla domanda di subentro in esame si applica la procedura di trasferimento dei titoli di cui ai paragrafi 3 e 4 della citata circolare AGEA Prot.n. 89117 del 21 novembre 2017, aggiornata con la Circolare n. 18677 del 16/03/2021

L'annotazione delle condizioni e della documentazione a supporto della successione effettiva o anticipata deve essere registrata nel Fascicolo aziendale del subentrante, anche ai fini del trasferimento dei titoli.

10.4.8 Domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori e trasferimento titoli

L'agricoltore che riceva titoli per successione effettiva o anticipata da un soggetto che ha aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non intenda subentrare nel regime ricevuto può presentare la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori che costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli, al fine di poter disporre dei titoli ricevuti. Detta domanda deve contenere le medesime informazioni ed allegati previsti per la domanda. Alla domanda di subentro e contestuale recesso si applica la procedura di trasferimento dei titoli di cui al paragrafo 2.1 della citata circolare AGEA Prot.n. 89117 del 21 novembre 2017, aggiornata con la Circolare n. 18677 del



16/03/2021. Il recesso dal regime è subordinato all'esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli dalla circolare AGEA Prot.n. 89117 del 21 novembre 2017, aggiornata con la Circolare n. 18677 del 16/03/2021

10.4.9 Domanda di recesso e trasferimento titoli

L'agricoltore che aderisce al RPA può trasferire i titoli con fattispecie diverse da quelle di successione effettiva o anticipata solamente dopo l'uscita (tacita o espressa) dal regime in questione, secondo l'ordinaria procedura di trasferimento di titoli di cui al paragrafo 3 della circolare AGEA Prot.n. 89117 del 21 novembre 2017, aggiornata con la Circolare n. 18677 del 16/03/2021.

10.4.10 Registro dei Piccoli agricoltori

Il Registro degli aderenti al regime dei Piccoli Agricoltori associa la posizione di ciascun aderente alla superficie che il produttore è tenuto a mantenere per ottenere annualmente l'importo forfettario determinato con la domanda unica 20xx.

La possibilità di aderire è limitata alla campagna 20xx e mediante la presentazione di una apposita domanda di adesione. Pertanto nell'ambito della campagna 20xx, sono state gestite 2 tipologie di atti, presentati dal produttore:

- Domanda di adesione
- Domanda di ritiro

che conducono alla predisposizione del registro degli aderenti al regime. Alla data attuale sono in atto delle verifiche sulle domande di adesione e di ritiro presentate dai produttori agli OP ed è in corso la determinazione degli importi spettanti sulla base dell'attribuzione dei titoli definitivi e degli aiuti accoppiati.

Per i motivi suddetti il numero degli aderenti è ancora suscettibile di piccole variazioni e soprattutto ad oggi non è stato stabilito per ciascun aderente l'importo di riferimento definitivo.

10.4.11 Indicatori previsti per il pagamento del regime di base, pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e pagamento per i giovani agricoltori

REGIME IPAGAMENTO RICHIESTO	REGIME INTERVENTO ORICHIESTO	DI	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO		
				CODICE		DESCRIZIONE
PAGAMENTO AIUTO DI BASE	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI L PREMIO DI BASE	A	RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	F05	01	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE
				F05	08	RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE
				F03	01	DOMANDA SENZA FIRMA
				F04	01	ASSENZA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
				F27	03	FASCICOLO COSTITUITO CON PROBLEMI DOCUMENTALI
				F27	04	DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DA PRODUTTORE CON MANDATO AD UN CAA/ REGIONE
				F27	06	DOMANDA

REGIME IPAGAMENTO RICHIESTO	REGIME D INTERVENT ORICHIESTO	DI	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO		
				CODICE	DESCRIZIONE	
				F05 05	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI FISSAZIONE CONGIUNTA ALLA DUP SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE	
				I80 01	INTERVENTO IN RITARDO (DOMANDA artt. 15)	
				F05 02	DATA RICEZIONE DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI TOLLERANZA CONSENTITO	
				DUS 03	DOMANDA DI MODIFICA RIFERITA A DUCON MODELLO SEMPLIFICATO EFASCICOLO AZIENDALE NON SOTTOSCRITTO ENTRO IL	
				T99 39	INTERVENTO DOMANDA IN AUMENTO	
			CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI	P09 01	SUPERFICIE RICHIESTA > SUPERFICIE AMMISSIBILE FASCICOLO	
				T99 40	TITOLI IN ANOMALIA DA REGISTRO TITOLI	
				AG 01	Controllo di agricoltore attivo in corso di completamento	
				AG 02	Agricoltore non attivo	
				F87 01	RICHIEDENTE INTERESSATO DALLA MISURA 113 - PREPENSIONAMENTO DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI AGRICOLI	
			INAMMISSIBILITA' DEI TITOLI	MAN 01	MANTENIMENTO - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO	
					02	MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO NEL COMUNE O LIMITROFO
					03	MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO IN COMUNE NON LIMITROFO
				MPT 01	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO	
					02	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO NEL COMUNE O LIMITROFO
					03	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO IN COMUNE NON LIMITROFO
			MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	N24 01	PARTICELLA SOPPRESSA ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO	

			PX1	02	PARTICELLA NON ESISTENTE (DOPO LAVORAZIONE GIS)
			PX1	03	PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER INDISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE CATASTALE

REGIME IPAGAMENTO RICHIESTO	REGIME INTERVENT ORICHIESTO	DI	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO		
				CODICE	DESCRIZIONE	
				PX1	04	PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER FOGLIO NON DISPONIBILE AL CATASTO
				N20	01	USO DEL SUOLO PARZIALMENTE RICONTRATO
				N22	01	USO DEL SUOLO TOTALMENTE NON RICONTRATO
			DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	C36	01	PARTICELLA, NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE PRES. PRESSO OP DIVERSI, CON SUP RICHIESTA ECCEDENTE LA SUP.RILEVATA COME AMMISSIBILE PER GLI INTERVENTI DICH.
				C55	02	PARTICELLA IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE CAMPIONE E NON, PRESENTATE PRESSO OP DIVERSI
				N21	01	SUPERFICI IN SUPERO DI CONDUZIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO
				N25	01	PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO SENZA CONDIVISORI
				N25	02	PARTICELLA SOPPRESSA IN SUPERO CON PRESENZA DI CONDIVISORI
			CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	N23	01	SUPERFICIE NON CONDOTTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO
				N26	01	SOGGETTO CEDENTE DECEDUTO PRIMA DELLA REGISTRAZIONE DEL TITOLO DI CONDUZIONE
				N27	01	CONDUZIONE DELLA PARTICELLA REGISTRATA NEL SIAN SUCCESSIVAMENTE AL 10 LUGLIO 2015
				P62	06	DIMENSIONE MINIMA AZIENDALENON RISPETTATA
				P62	07	DIMENSIONE MINIMA DELLA PARCELLA NON RISPETTATA
				PLT	01	SUPERFICIE NON PRESENTE NEL SIPA
				PLT	02	TARA INCONGRUENTE CON QUANTO PRESENTE NEL SIPA
				PLT	03	DATA DELLA DELIBERA FUORI DAI TERMINI
			BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	I58	01	SUP. DETERMINATA CON SCOSTAMENTO >20% E FINO AL 50% RISPETTO ALLA SUP.DICH.

				02	SUP. DETERMINATA CON SCOSTAMENTO OLTRE IL 50% RISPETTO ALLA SUP.DICH.
		INTENZIONALITA' DELL'INADEMPIENZA	I56	01	DOMANDA CON SCOSTAMENTO > 20% (PRESENZA INADEMPIENZE INTEN.LI
		DOMANDA CON SUPERFICI IN ECCESSO	P48	01	PARTICELLA RINUNCIATA CON PENALITA'

REGIME D IPAGAMENTO RICHIESTO	REGIME INTERVENT ORICHIESTO	DI	AMBITO DEL CONTROLLO	INDICATORI DI CONTROLLO	
				CODICE	DESCRIZIONE
				P68 02	PARTICELLA CON SUPERFICIE ELEGGIBILE RIDOTTA A SEGUITO AGGIORNAMENTO GRAFICO
				P85 01	PARTICELLA CON SUPERFICIE AMMISSIBILE RIDOTTA PER SOVRAPPOSIZIONE DEI CONFINI CATASTALI (OVERLAPPING)
PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	AIUTO ALL'INVERDIMENTO		CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI	GR1 01	DIVERSIFICAZIONE: OBBLIGO DEL NUMERO MINIMO DI COLTURE NON RISPETTATO (DUE), (AZIENDA CON SEMINATIVO FINO A 30 HA)
				GR2 01	DIVERSIFICAZIONE: COLTURA PRINCIPALE SUPERIORE AL 75% DEI SEMINATIVI (AZIENDA CON SEMINATIVO FINO A 30 HA)
				GR3 01	DIVERSIFICAZIONE: DUE COLTURE PRINCIPALI SUPERIORI AL 95% DEI SEMINATIVI (AZIENDA CON SEMINATIVO OLTRE 30 HA)
				GR4 01	DIVERSIFICAZIONE: OBBLIGO DEL NUMERO MINIMO DI COLTURE NON RISPETTATO SUI SEMINATIVI RIMANENTI (TRE) (AZIENDA CON SEMINATIVO OLTRE 30 HA)
				GR5 01	DIVERSIFICAZIONE: COLTURA PRINCIPALE SUPERIORE AL 75% DEI SEMINATIVI RIMANENTI NONRISPETTATO (AZIENDA CON SEMINATIVO OLTRE 30 HA)
				GR6 01	AREE DI INTERESSE ECOLOGICO : SUPERFICI INFERIORI AL 5% DEI SEMINATIVI (AZIENDA CON SEMINATIVO OLTRE 15 HA)
				GR7 01	DIVERSIFICAZIONE: COLTURA INDICATA COME PRINCIPALE NON RISONTRATA
PAGAMENTO PER GIOVANI AGRICOLTORI	GIOVANI AGRICOLTORI		CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI	GAP 01	IL SOGGETTO CHE CONTROLLA LA SOCIETA' HA UNA DU PRESENTATA COME PERSONA FISICA
				GAP 02	IL SOGGETTO CONTROLLA PIU' DI UNA SOCIETA' CHE RICHIEDE IL PREMIO COME GIOVANE



					AGRICOLTORE
			GAA	01	REQUISITO GIOVANE AGRICOLTORE NON RISPETTATO

11 SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO

II REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 Sezione 3 “Pagamenti diretti accoppiati”, Sottosezione 1 “Sostegno accoppiato al reddito”, Articolo 32 (che abroga il Reg. (UE) n. 1307/2013) stabilisce che *“Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.”*

11.1 Superficie minima

L'articolo 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018, n. 5465, stabilisce che la domanda unica deve essere riferita:

- ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici .

L'articolo 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465, stabilisce che la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

Nel caso in cui l'aiuto per superficie sia richiesto per superfici inferiori ai precedenti limiti vengono accesi i seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
P62	08	DIMENSIONE MINIMA PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO SUPERFICINON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento del sostegno accoppiato
P62	07	DIMENSIONE MINIMA DELLA PARCELLA NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella

11.2 Sostegno accoppiato per i seminativi

Misura n. 8 – Soia	122	SUPERFICIE COLTIVA A SOIA IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULIVENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA
Misura n. 9 – Frumentoduro	124	SUPERFICIE COLTIVA A FRUMENTO DURO IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA ECAMPANIA
Misura n. 10 – Colture proteaginose nel Centro Italia	123	COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DISOLE LEGUMINOSE
Misura n. 11 – Colture leguminose nel Sud Italia	125	SUPERFICIE COLTIVATA A LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLELEGUMINOSE
Misura n. 12 – Riso	126	SUPERFICIE COLTIVATA A RISO
Misura n. 13 – Barbabietola da zucchero	127	SUPERFICIE COLTIVATA A BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Misura n. 14 – Pomodoro da trasformazione	128	SUPERFICIE COLTIVATA A POMODORO DA TRASFORMAZIONE

La verifica di ammissibilità agli aiuti di cui alle **Misure 8, 9, 10, 11** richiesti nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 4) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 12** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 24 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 3) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 13** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dalSIGC;
- 2) che il richiedente abbia stipulato un contratto con una impresa saccarifera e lo abbia allegato alla domanda;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 25 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 14** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dalSIGC;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi dei Regolamenti comunitari;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 26 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa

che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- Uffici regionali dell'agricoltura;
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità Montane;
- Guardia Forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale;
- Uffici Comunali;
- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

La circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, il controllo di ammissibilità del premio, effettuato successivamente ai controlli SIGC, prevede la lettura delle informazioni che le Organizzazioni di produttori, attraverso le ulteriori funzionalità messe a disposizione dal Coordinamento, forniscono come dati di dettaglio relativi ai produttori agricoli che hanno sottoscritto un impegno di conferimento con la stessa Organizzazione di produttori alla quale sono associati.

Gli utenti delle Organizzazioni di produttori hanno preliminarmente provveduto alla registrazione dei contratti stipulati con le industrie di trasformazione.

Nel caso di produttori non aderenti ad una Organizzazione di produttori, i contratti di fornitura sono allegati alla domanda.

Nel caso in cui l'aiuto per superficie non rispetti i requisiti di ammissibilità, vengono accesi le seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
SAS	01	INTERVENTO RICHiesto IN ZONE NON AMMISSIBILI	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella
SAS	02	USO DEL SUOLO NON AMMISSIBILE PER L'INTERVENTO RICHiesto	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi

			richiesti sulla parcella
SAS	04	PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA - SUPERATO LIMITE DIAMMISSIBILITA (5 Ettari)	Segnalazione
SAS	05	PREMIO ALLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - CONTRATTO ALLATRASFORMAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto
SAS	06	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - CONTRATTO ALLATRASFORMAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto
SAS	07	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - IMPEGNO ALLACOLTIVAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto
SAS	08	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - MANCATADICHIARAZIONE CONTRATTO IN DOMANDA	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto
SAS	09	ASSENZA ATTESTAZIONE ENTE COMPETENTE CERTIFICAZIONEOLIO DOP	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto

11.2.1 Sanzioni nel settore dei seminativi

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati per ciascuna misura riportata nel paragrafo precedente comporta l'esclusione dall'aiuto.

11.3 Sostegno accoppiato per le colture permanenti

Misura n. 15 – Olivicoltura nelle regioni, Liguria, Puglia e Calabria	12 9	SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA
Misura n. 16 – Oliveti in pendenza in Calabria e Puglia	13 2	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5%
Misura n. 17 – Olivicoltura con rilevante importanza economica, sociale, territoriale ed ambientale	13 8	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITÀ - DOP

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 15** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 16** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 5) che ciascun appezzamento sia caratterizzato da una pendenza media superiore al 7,5%.



La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 17** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dalSIGC;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 3) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 4) che ciascun appezzamento sia incluso in un areale di produzione DOP o IGP;
- 5) che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce;
- 6) che l'adempimento di cui al precedente punto sia indicato in una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione;
- 7) che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) 1151/2012.

11.3.1 Sanzioni nel settore dell'olio d'oliva

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati per ciascuna misura riportata nel paragrafo precedente comporta l'esclusione dall'aiuto.

Nel caso in cui l'aiuto per superficie non rispetti i requisiti di ammissibilità, vengono accesi le seguenti indicatori:

Codice		Descrizione	Effetto dell'Indicatore
SAS	01	INTERVENTO RICHiesto IN ZONE NON AMMISSIBILI	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella
SAS	02	USO DEL SUOLO NON AMMISSIBILE PER L'INTERVENTO RICHiesto	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella
SAS	03	PREMIO ALLE SUPERFICIE OLIVICOLE - PENDENZA MEDIA NON SUPERIORE AL 7,5%	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella

11.4 Sostegno accoppiato zootecnia

Relativamente agli aiuti accoppiati zootecnia, nella domanda il beneficiario indica la richiesta per uno più degli interventi previsti.

In considerazione del periodo di ammissibilità che coincide con l'intero anno solare, solo successivamente è possibile individuare i capi ammissibili a premio, nello specifico, sulla base del protocollo d'intesa esistente con il Ministero della Salute i capi ammissibili sono selezionati attraverso appositi WS e vengono distribuiti per le diverse tipologie di premio, eseguendo i principali controlli relativi all'età, alla detenzione e al rispetto della tempistica prevista per assolvere agli obblighi di Identificazione e Registrazione.

I produttori che partecipano all'apposito intervento previsto per le vacche da latte, devono presentare domanda integrativa per l'acquisizione delle analisi del latte. Il pagamento delle vacche da latte è infatti subordinato alla presenza di tali analisi che devono essere trasmesse all'Organismo Pagatore e che devono rispettare i requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla Circolare AGEA prot. N. 44438 del 2017.

L'applicativo per la presentazione della domanda integrativa analisi del latte verifica che siano rispettate le condizioni previste dalla circolare in particolare:

- 11.4.1 le analisi devono essere associate ad uno dei laboratori di analisi accreditati selezionabili dall'elenco;
- 11.4.2 che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);
- 11.4.3 per i produttori ubicati in montagna, che sia presente almeno una analisi al mese; le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche, la conduzione dei capi in alpeggio viene dichiarato dal produttore con l'indicazione dell'inizio e della fine;
- 11.4.4 per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;
- 11.4.5 per, per ciascun mese esaminato siano contemporaneamente presenti i dati di consegna e i risultati delle analisi (l'assenza dei dati di consegna comporta l'esclusione delle analisi dal calcolo delle medie. L'assenza delle analisi comporta l'esclusione dell'intero quantitativo richiesto a premio);

L'informazione dei i dati delle consegne del latte e che l'allevamento sia situato in zone montane (in base alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999) vengono ottenute nell'ambito del SIAN dal settore Latte.

L'applicativo che permette di presentare la domanda integrativa per i capi, nel caso di presenza di vacche da latte, verifica il rispetto dei requisiti sopra descritti per le analisi e permette di rilasciare la domanda solo se sono rispettati anche i requisiti qualitativi ed igienico sanitari delle analisi. Viene quindi controllato che:

- 1) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche(per ml) sia inferiore a 300.000;
- 2) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di germi a 30°m (per ml) sia inferiore a 40.000;
- 3) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di materia proteica non sia inferiore a 3,35%;
- 4) in caso di verifica con risultato negativo in uno dei precedenti punti 1), 2), 3), il parametrorisultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
 - I. Tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - II. Tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - III. Tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.

I capi individuati a premio per le diverse tipologie di intervento, sono sottoposti ad un ulteriore livello d controlli amministrativi che prevedono verifiche anche con i capi richiesti dagli altri OP:

11.4.6 **Duplicazione:**

qualora lo stesso capo sia ammissibile al pagamento per due o più misure, è erogato il solo aiuto per il quale è stato stimato dal Mipaaf l'importo unitario maggiore. La tabella con i valori stimati delle varie misure accoppiate è allegata alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 del 05.06.15, ossia Vacche Nutrici, Bovini macellati, Vacche da Latte;

11.4.7 **Doppia richiesta di aiuto (Supero):**

qualora lo stesso capo sia richiesto da più soggetti si applicano le seguenti regole:

11.4.7.1 qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

11.4.7.2 per il premio alla macellazione l'aiuto è erogato ai proprietari degli allevamenti o ai detentori ed in caso di richiesta di aiuti da parte di entrambi i capi ammissibili sono pagati

esclusivamente al detentore;

11.4.7.3 per le agnelle da rimonta, in caso di passaggio del capo a più detentori, l'aiuto è erogato al primo detentore del capo nell'anno (1 gennaio – 31 dicembre).

qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti.

Per i premi integrativi per la macellazione dei bovini che aderiscono a sistemi di qualità, di etichettatura o certificati ai sensi del Reg. UE 1151/2012, si verifica che gli stessi rispettino i requisiti previsti in termini di adesione dell'allevamento o di validazione del singolo capi da parte dell'IGP.

12 CONTROLLI OGGETTIVI

Il Reg. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità, stabilisce il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti:

“1. I controlli amministrativi e in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a. L'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione,
- b. Il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e /o alla misura di sostegno di cui trattasi le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

2. Gli Stati membri assicurano che il rispetto di tutte le condizioni applicabili stabilite dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale pertinente e nei documenti contenenti disposizioni di attuazione o nel programma di sviluppo rurale possa essere controllato in base a una serie di indicatori verificabili che essi sono tenuti a definire.

3. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

4. L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortofotografie (aeree o satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, per quanto riguarda l'ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.

5. Il presente capo si applica a tutti i controlli effettuati in conformità al presente regolamento e fatte salve le norme specifiche di cui ai titoli IV e V. Il paragrafo 3 tuttavia non si applica tuttavia al titolo V. “

Il Reg. 2021/2116 prevede che:

Se del caso, i controlli amministrativi e in loco sull'ammissibilità tengono conto dei casi di sospetta inadempienza riportati da altri servizi, enti o organizzazioni.

La selezione delle domande da sottoporre ai controlli oggettivi **viene effettuata a norma del Reg. 809/2014**, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), **ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.**

12.3 Mancata effettuazione di controlli in loco per cause imputabili all'agricoltore

Viene impostata l'anomalia:

AMBITO DE LCONTROLLO	R E S P O N S A B I L E	S E T T O R E	ANOMALIA		A N O M A L I A C O M U N I C A B I L E	A P P L I C A B I L I T A'			E F F E T T O D E L L' A N O M A L I A	O P E R A Z I O N E D A E F F E T T U A R E	M O D A L I T A' D I R I S O L U Z I O N E
			CODICE	DESCRIZIONE		D O M A N D A C C A M P I O N E	D O M A N D A C C A M P I O N E	D E L L E P E N A L I T A'			

CONTROLLO IN LOCO	O P	D U P	F82	01	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE	NO	SI	SI	N O	SI	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda		
NO N EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLT ORE													

Le domande per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto e selezionate per i controlli oggettivi vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Colture in cui la superficie ammessa è inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o è riscontrata una infrazione ad un atto o norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio. Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli.

Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli oggettivi, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi. Qualora al termine di questi ultimi la domanda non risultasse completamente accolta, viene predisposta una specifica comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda. I produttori, possono presentare eventuali osservazioni (istanza di riesame del verbale).

Successivamente viene comunicato al richiedente l'esito conclusivo dell'istruttoria attivata a seguito della presentazione dell'istanza di riesame e viene data ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

Le domande sottoposte ai controlli oggettivi non sono ammissibili al pagamento del saldo degli aiuti, prima del rientro degli esiti tecnici di controllo.

Al fine di individuare le diverse tipologie di domanda in relazione agli esiti tecnici dei controlli in loco, vengono individuate le seguenti segnalazioni:

AMBITO DEL CONTROLLO	RESPONSABILE	SETTORE	ANOMALIA		ANOMALIA CORREGGIBILE	ANOMALIA COMUNICABILE	APPLICABILITA'			EFFETTO DELL'ANOMALIA	OPERAZIONE DA EFFETTUARE	MODALITA' DI RISOLUZIONE
			CODICE	DESCRIZIONE			DOMANDA CAMPIONE	DOMANDA NON CAMPIONE	DELLE PENALITA'			
ESITO TECNICO O CONTROLLI IN LOCO	OP	DUP	S	DOMANDA CON ALMENO UN GRUPPO COLTURA NON IN CONCORDANZA RIGUARDANDO ALL'ESITO TECNICO (A MONTE DELL'ESITO VALIDO PER IL PAGAMENTO)	NO	SI	SI	NO	NO			
			S	DOMANDA CON ALMENO UN GRUPPO COLTURA NON IN CONCORDANZA E ALMENO UNA PARTICELLA LAVORATA	NO	SI	SI	NO	NO			



				T A (CODICE AGRONO MICO = P, S) CO N SUPERFI C IE AMMISSI BILE = 0								

I dati restituiti dai controlli oggettivi, vengono sottoposti ai controlli amministrativi al fine di determinare le quantità (superficie, capi) ammissibili agli aiuti, mediante il calcolo degli esiti per “gruppo coltura” definitivi.

13 METODO DI CALCOLO DEGLI AIUTI

Il calcolo degli aiuti prevede fasi progressive che si articolano nella determinazione delle quantità ammissibili ad aiuto, differenziate per tipologia di aiuto:

- 1) regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie;
- 2) pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- 3) regimi di aiuto per animale (sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali)

Si riportano di seguito le metodologie di calcolo applicate nelle suddette fasi.

Nella fase di compilazione della domanda l'abbinamento tra uso del suolo dichiarato ed intervento a premio viene effettuato mediante la matrice dei prodotti/ interventi di Coordinamento.

Il calcolo dell'esito tecnico, per ciascuna domanda di aiuto, viene effettuato a valle dei controlli amministrativi e oggettivi.

13.1 Regimi di aiuto per superficie: calcolo superficie determinata per gruppo dicoltura

La base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie (regime di pagamento di base, regime per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo nei settori seminativi e colture permanenti, regime dei piccoli agricoltori) è determinata secondo le disposizioni delle normative vigenti.

A ciascuna parcella/intervento dichiarata nell'ambito di uno specifico regime di intervento, viene associata una superficie determinata.

Per tutte le domande sottoposte a controllo oggettivo, la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come “determinata” la minore tra le due superfici.

Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

Per ciascun regime di intervento si ottiene la superficie determinata totale, come somma delle corrispondenti superfici per parcella/intervento.

Il calcolo di ammissibilità viene eseguito per ciascun regime di intervento, applicando eventualmente delle compensazioni.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di più di un regime di aiuti, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi.

Se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato, anche tenendo conto della tolleranza tecnica ove applicabile, è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell’aiuto è utilizzata la superficie dichiarata.

Se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito dei regimi di pagamenti diretti o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata; ai fini del calcolo si tiene conto soltanto delle sovra dichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture .

Per ciascuna parcella agricola è necessario:

1. verificare la compatibilità tra l’uso del suolo dichiarato e quello rilevato secondo le indicazioni contenute nella matrice DICHIARATO/ RILEVATO (matrice B1 di Coordinamento);

2. calcolare la superficie determinata applicando alla superficie misurata, laddove possibile, la tolleranza tecnica; ulteriori requisiti per l'attribuzione della superficie ammissibile:
- a. In caso di accertamento dello stato di "coltura non ordinaria" (escluso il regime 026) la superficie determinata viene considerata pari a 0.
 - b. In caso di accertamento dello stato di "mancato mantenimento delle superfici agricole" la superficie determinata viene considerata pari a 0.
 - c. In caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi delle parcelle agricole (fissati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018, n. 5465), la superficie determinata viene considerata pari a 0; la soglia minima è stabilita a 200 mq per tutti gli interventi. La dimensione che viene presa in considerazione per la verifica è quella dell'intero appezzamento rilevato, prescindendo dal suo ritaglio sulle particelle di riferimento.
 - d. Le superfici rilevate ad Elementi caratteristici del Paesaggio protetti da condizionalità (EP) adiacenti a superfici eleggibili sono considerate eleggibili, secondo le regole descritte nel documento "Servizi calcolo superfici reali EP superfici virtuali EFA- Documentazione". Gli EP adiacenti a superfici agricole entrano nel computo della superficie eleggibile anche ai fini della verifica del rispetto dei requisiti dimensionali minimi (si veda punto c precedente).
 - e. Qualora una superficie sia rilevata dal controllore come non ammissibile e un elemento caratteristico del paesaggio sia stato dichiarato dall'agricoltore come facente parte della superficie ammissibile (elemento caratteristico del paesaggio per il regime di pagamento di base) o essere situato al confine del terreno a seminativo (elemento caratteristico EFA per pagamento di inverdimento), l'EFA-EP non può più soddisfare questo requisito e diventa così non ammissibile.
 - f. Per le aziende soggette a Greening le superfici censite come Aree di Interesse Ecologico (EFA) rientrano nel conteggio delle superfici utili al raggiungimento della soglia del 5% dopo l'applicazione dei fattori di ponderazione e conversione previsti dalla normativa vigente

- g. Per il codice rilevato 659 ed i codici “estesi” riconducibili a tale codice di Refresh Agricolo (prati permanenti con tare 20%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 20%; tale superficie comunque non può essere superiore alla superficie dichiarata netta.
- h. Per il codice rilevato 654 ed i codici “estesi” riconducibili a tale codice di RefreshAgricolo (prati permanenti con tare 50%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 50%; tale superficie comunque non può essere superiore alla superficie dichiarata netta.
- i. Per il codice rilevato 650 sulle occupazioni del suolo dichiarate come Pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale - PLT, riportate di seguito, la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato come pascolato decurtato della tara forfetaria del 70% (qualità 170) (UNAR pascolo 656) oppure 50% (qualità 150) (UNAR pascolo 657 o 654). Nel caso in cui venga rilevato che non è eseguita l’attività di pascolamento (UNAR 650), sarà attribuita una superficie pari a 0.

La tara forfettaria riconosciuta sarà quella del poligono GIS e/o della relativa UNAR associata, e la superficie non riscontrata sarà esclusa dal calcolo delle sanzioni.

Nel caso in cui venga rilevata una tara superiore al 70% o si rilevi che non è possibile il pascolamento (UNAR 650), sarà attribuita una superficie pari a 0.

Nel caso in cui l'esito del controllo oggettivo evidenzi una differenza tra la tara rilevata incampo e la tara indicata nelle delibere Regionale che identificano le PLT, la modifica dovrà essere comunicata alla Regione competente, affinché riconsideri il dato ufficiale registrato nel SIPA. Tali comunicazioni saranno notificate anche al Mipaaf.

OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITÀ - CODICE	QUALITÀ - DESCRIZIONE
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NONAVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	170	coefficiente di riduzione 70%

OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITÀ - CODICE	QUALITÀ - DESCRIZIONE
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NONAVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	150	coefficiente di riduzione 50%

13.1.1 Dichiarazioni alfanumeriche

In caso di presenza di più occupazioni del suolo dichiarati in un regime di intervento, la superficie corrispondente a ciascuna occupazione del suolo rilevata compatibile deve essere distribuita tra le diverse occupazioni del suolo dichiarate in maniera proporzionale alla superficie dichiarata. In ogni caso la procedura attribuisce al massimo la superficie realmente accertata.

Qualora una particella sia stata richiesta in più regimi di intervento, la superficie rilevata compatibile deve essere distribuita in maniera proporzionale sugli interventi. In caso di interventi compatibili la superficie rilevata deve essere attribuita interamente a ciascun intervento.

13.1.2 Dichiarazioni grafiche

Nell'ambito di ciascun gruppo di coltura (o regime di intervento) e per ciascuna parcella agricola dichiarata (PA-DICH) si dovrà procedere all'esecuzione dei passi seguenti:

1. Individuazione dei poligoni di uso del suolo accertati dai controlli oggettivi, aventi lo stesso codice GIS, sia del poligono che dell'eventuale UNAR associata, e lo stesso raggruppamento dello stato di coltivazione (Non ordinario, Non mantenuto, con controlli ulteriori positivi) e che ricadono, totalmente o parzialmente, all'interno della parcella agricola grafica dichiarata (PA-DICH).
2. Accorpamento dei suddetti poligoni tra loro contigui in uno o più appezzamenti rilevati (APP-RILE), con evidenza della superficie sia al lordo sia al netto delle eventuali tare. Alla rappresentazione geometrica di ciascun appezzamento rilevato è attribuito un identificativo univoco nel SIAN. Ciascun poligono di uso del suolo accertato che ricade parzialmente nella parcella agricola dichiarata potrà essere presente esclusivamente in un appezzamento rilevato (APP-RILE).

3. Individuazione degli APP-RILE compatibili con il gruppo di coltura (regime di intervento) in esame in base alla matrice DICHIARATO/RILEVATO. Durante la verifica di compatibilità bisognerà tenere presenti le eventuali UNAR associate ai poligoni GIS.

N.B. Per le sole PA-DICH dichiarate con il codice delle PLT, in caso APP-RILE compatibilicon esse, la tara forfettaria da considerare sarà quella del poligono GIS e/o della relativa UNAR associata, e la superficie non riscontrata sarà esclusa dal calcolo delle sanzioni.

4. Accorpamento dei suddetti APP-RILE contigui tra di loro in modo da ottenere una o più parcelle agricole rilevate (PA-RILE), con evidenza della superficie sia al lordo sia al netto delle eventuali tare. Alla rappresentazione geometrica di ciascuna parcella agricola rilevata è attribuito un identificativo univoco nel SIAN.

N.B. Gli appezzamenti rilevati non interamente contenuti nella parcella dichiarata (PA- DICH) devono essere opportunamente contrassegnati per evitare che siano attribuiti a più parcelle agricole per lo stesso regime di aiuti: ciascun APP-RILE utilizzato potrà essere utilizzato soltanto in una sola PA-RILE.

5. La PA-RILE inferiori ai 200 mq dovranno essere escluse dai successivi calcoli in quanto non rispettano i requisiti dimensionali minimi.

13.1.3 Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici

L'applicazione della tolleranza tecnica è prevista nel caso in cui le parcelle agricole siano puntualmente localizzate in fase di dichiarazione. Pertanto, per le domande presentate in modalità alfanumerica si assumeranno le misurazioni delle superfici tal quali.

Per le domande sottoposte a controlli oggettivi e nel caso di dichiarazione in modalità grafica, la superficie accertata per ciascuna parcella agricola tiene conto dell'applicazione della tolleranza tecnica prevista dalla normativa vigente.

La tolleranza si calcola come prodotto tra il buffer validato ai sensi della norma vigente e il perimetro della parcella agricola misurata.

La superficie accertata si calcola nel modo seguente:

- se la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata (in valore assoluto) è maggiore della tolleranza tecnica, la superficie misurata verrà considerata come accertata.

- se la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata (in valore assoluto) è minore della tolleranza tecnica, la superficie dichiarata verrà considerata come accertata.

La tolleranza tecnica si applica esclusivamente nel caso in cui si riscontri la corrispondenza biunivoca tra la parcella agricola dichiarata e la parcella agricola riscontrata.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari; è comunque espressa in ettari, con due decimali.

Se la differenza tra l'area dichiarata e l'area rilevata < tolleranza tecnica in valore assoluto, si prende in considerazione la superficie dichiarata, altrimenti la rilevata.

Per ottenere la superficie determinata per ciascuna PA-DICH si procede al confronto tra la superficie dichiarata della PA-DICH con la superficie della PA-RILE come di seguito rappresentato.

sup. netta (PA-DICH) – sup. netta(PA-RILE) < perimetro **esterno** PA-RILE * buffer specifico per strumento utilizzato → superficie determinata = sup. netta(PA-DICH)

sup. netta (PA-DICH) – sup. netta(PA-RILE) ≥ perimetro **esterno** PA-RILE * buffer specifico per strumento utilizzato → superficie determinata = sup. netta (PA- RILE)

Il valore del buffer da utilizzare per il calcolo della tolleranza tecnica è calcolato secondo il criterio contenuto nel documento JRC GUIDANCE FOR ON-THE-SPOT CHECKS (OTSC) AND AREA MEASUREMENT DSCG/2014/32 FINAL, dove è prevista una tolleranza tecnica di misurazione pari a $1,5 * 0,5 = 0,75$ m. calcolato sulla base delle caratteristiche delle immagini VHR utilizzate nella provincia stessa (precisione pixel 0,50 cm). Ne deriva pertanto che ogni poligono che rappresenti la realtà di una determinata parcella agricola è considerato concorde con essa se la sua misurazione non oltrepassa un buffer pari a 0,75 m.

Il calcolo della tolleranza tecnica dovrà sempre essere eseguito nel caso in cui la PA-DICH intersechi una sola PA-RILE. Nel caso in cui la PA-DICH intersechi più di una PA-RILE, bisognerà individuare, se possibile, la PA-RILE da abbinare alla PA-DICH. Solo in caso di abbinamento univoco e certo si dovrà procedere all'applicazione della tolleranza tecnica; in caso contrario, la superficie determinata corrisponderà alla superficie della PA-RILE.

Le rappresentazioni grafiche degli APP-RILE e delle PA-RILE, nonché delle associazioni che ci sono tra tali oggetti e tra i poligoni GIS rilevati per ciascuna particella catastale sono disponibili nel SIAN.

In sintesi, per ogni parcella agricola dichiarata sono rappresentati:

- Area rilevata compatibile, elenco degli appezzamenti rilevati e relative superfici
- Area rilevata incompatibile, elenco degli appezzamenti rilevati e relative superfici
- Il perimetro della parcella rilevata
- Eventualmente, il tipo di immagine utilizzato

13.1.4 Regole di compensazione

Per la Domanda Unica la superficie totale determinata è ottenuta sommando le superfici ammissibili di ciascuna parcella agricola dopo aver applicato le regole di compensazione dettagliate nella sottostante tabella 1.

Si rammenta che, nel caso di dichiarazione in modalità alfanumerica, ciascuna parcella agricola è dichiarata all'interno della parcella di riferimento (particella catastale).

La compensazione non si applica:

- Nel caso di particelle condivise tra più produttori (dichiarazione alfanumerica);
- Nel caso di interventi diversi tra loro compatibili.

Tabella 1 – Domanda Unica

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
026	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	<p>Compensazione tra tutte le superfici con occupazione del suolo ammissibile all'aiuto di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminativi; • Coltivazioni permanenti (impianti arborei ed altre coltivazioni permanenti) • Prati permanenti dichiarato seminativo non avvicendato per oltre 5 anni <p>Le superfici ammissibili a Prati permanenti, eccettuati i seminativi non avvicendati e compresi i pratipermanenti con tara, purché soddisfacenti i criteri minimi di mantenimento, sono compensabili nel rispetto delle eventuali tare rilevate.</p>	TUTTI

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
037	SUPERFICIE A CANAPA	Compensazione tra le superfici interessate dal regime di intervento solo col prodotto canapa	Solo col regime di base
122	PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA (IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA) (ART. 23(1))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto soia	Solo col regime di base
123	PREMIO COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE E LAZIO) (ART. 23(9))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo con i prodotti proteaginosi, leguminosi da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Solo col regime di base
124	PREMIO FRUMENTO DURO (IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA,	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto frumento duro	Solo col regime di base

	SICILIA E CAMPANIA) (ART. 23(5))		
125	PREMIO LEGUMINOSE DA GRANELLAE ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE (IN ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E CAMPANIA) (ART. 23(13))	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo con i prodotti leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose	Solo col regime dibase
126	SETTORE RISO (ART. 24)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto riso	Solo col regime dibase
127	SETTORE BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (ART. 25)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto barbabietola	Solo col regime dibase
128	SETTORE POMODORO DA INDUSTRIA (ART. 26)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto pomodoro	Solo col regime dibase
129	SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA (ART. 27, COMMA 1)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 132 e 138

Codice intervento	Descrizione intervento	Compatibilità all'interno dell'intervento	Compatibilità con altri interventi
132	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (ART. 27, COMMA 3)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 129 e 138
138	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO AI SISTEMI DI QUALITÀ (ART. 27, COMMA 6)	Compensazione tra le parcelle interessate dal regime di intervento solo col prodotto olivo	Col regime di base e con gli altri interventi delle superfici olivicole 129 e 132
204	DIVERSIFICAZIONE	Per le considerazioni relative alle colture diversificanti si rimanda ai paragrafi del greening. Sono considerati compatibili e diversificanti anche i codici Gis 90 – altri ortaggi, e 86 – “Piante Aromatiche, corrispondenti a seminativi	Col regime di base e coi regimi da 122 a 128

In ogni caso, tale tolleranza non si applica alle superfici non determinate quando queste sono riferite ad un uso non agricolo rilevato dai controlli con uno dei seguenti codici e con una superficie presente sulla parcella agricola complessivamente maggiore di 100 mq:

- 1) Manufatti – codice GIS: 660
- 2) Acque – codice GIS: 690
- 3) Aree non pascolabili – codice GIS: 770
- 4) Tare – codice GIS: 780
- 5) Boschi – codice GIS: 650, a meno che non rientrino negli elenchi delle particelle su cui sono svolte Pratiche Locali Tradizionali comunicati dalle Regioni e dalle Province Autonome.
- 6) Terreni abbandonati - Codici GIS: 667-668 oppure 780, con una 667-668

13.1.5 Applicazione della tolleranza di 1.000 mq per domanda

Per quanto riguarda le domande di pagamento per superficie, è previsto che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie determinata solo se le differenze superano un certo livello prescritto dalla norma vigente.

Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Va chiarito, secondo le osservazioni pervenute dai Servizi della Commissione, che tale disposizione si applica sulla somma degli scostamenti rilevati per ciascun gruppo di coltura. Il calcolo dello scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata e la verifica del rispetto delle tolleranze viene pertanto effettuato a livello di domanda e non di singolo gruppo di coltura.

Sulla base del disposto normativo, il secondo comma (*“tolleranza di 1000 mq”*) si applica sulla situazione relativa all’intera azienda per la quale siano verificati congiuntamente i seguenti due requisiti:

6. differenza tra la superficie complessiva determinata e superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento non superiore a 0,1 ettari;
7. differenza di cui al precedente punto 1 non superiore al 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

13.2 Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie

13.2.1 Calcolo dell’esito per ciascun regime di intervento

Il calcolo dell’esito di ciascun regime di intervento viene ottenuto attraverso l’esecuzione dei passi illustrati di seguito.

1. calcolo della superficie dichiarata al regime di intervento (SUPE_DICH), ottenuta sommandole superfici dichiarate delle particelle (per i prati permanenti con tara si deve tenere contodelle superfici dichiarate al netto delle tare forfetarie previste dalla normativa);
2. calcolo della superficie ammissibile per il regime di intervento (SUPE_ACCE), ottenuta sommando le superfici ammissibili ed applicando la regola di compensazione esplicitata nella tabella (1 e 2); in particolare, quando la regola esplicitata non prevede la possibilità di

compensazione tra Regimi di intervento diversi, la superficie ammissibile da considerare nella somma per ciascun Regime di intervento deve essere al massimo uguale alla superficie dichiarata, anche quando la superficie ammissibile risulta superiore alla superficie dichiarata;

3. confronto tra le due superfici, dichiarate e ammissibili, ottenute dai precedenti due passi;
4. calcolo dello scostamento PERCENTUALE tra esse secondo la seguente formula:
$$(SUPE_DICH - SUPE_ACCE) / SUPE_ACCE * 100;$$
5. Applicazione delle sanzioni così come indicato nel paragrafo 4.3 *APPLICAZIONE DELLE SANZIONI*.

13.2.1.1 Esito per il regime di base

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. verifica delle superfici determinate;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. calcolo della differenza tra le superfici dichiarata per l'attivazione dei titoli e determinata di cui al punto 2;
4. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
5. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 4) / superficie (punto 2) * 100;
6. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

13.2.1.2 Esito per il sostegno facoltativo

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

7. verifica delle superfici determinate;
8. calcolo della superficie determinata totale;
9. calcolo della differenza tra le superfici dichiarata e determinata di cui al punto 1;
10. determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
11. calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 4) / superficie (punto 2) * 100;
12. verifica della corrispondente classe di esito per gruppo coltura.

La superficie determinata totale di cui al precedente punto 2 è calcolata, per gli aiuti di seguito indicati, come segue.

POMODORO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (art. 26 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari

superficie contrattata: 9 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $9-8 = 1$ percentuale

di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Esempio 2

superficie richiesta: 10 ettari

superficie contrattata: 11 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $10-8 = 2$

percentuale di scostamento: $2/8 * 100 = 25\%$

Si sottolinea che:

- in caso di assenza del contratto l'aiuto si considera non richiedibile
- qualora il contratto non faccia capo a industrie di trasformazione, anche per il tramite delle OP, questo è rigettato e l'aiuto si considera non richiedibile.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art. 25 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari

superficie contrattata: 9 ettari

superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.



superficie non riscontrata: $9-8 = 1$ percentuale
di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Esempio 2

superficie richiesta: 10 ettari
superficie contrattata: 11 ettari
superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e la contrattata.

superficie non riscontrata: $10-8 = 2$
percentuale di scostamento: $2/8 * 100 = 25\%$

Si sottolinea che in caso di assenza del contratto l'aiuto si considera non richiedibile.

SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5% (art. 27, comma 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465)

Si sottolinea che in caso di pendenza inferiore al 7,5% l'aiuto si considera non richiedibile.

SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITÀ (art. 27, comma 5 del DM

7 giugno 2018, n. 5465.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite.

Esempio 1

superficie richiesta: 10 ettari
superficie in zona DOP/IGP: 9 ettari
superficie accertata: 8 ettari

La superficie da considerare come richiesta è pari alla minore tra la richiesta e quella presente in un areale DOP/IGP.

superficie non riscontrata: $9-8 = 1$ percentuale

di scostamento: $1/8 * 100 = 12,5\%$

Qualora l'attestazione rilasciata dall'Organismo di certificazione competente non sia stata resa disponibile all'OP competente, quest'ultimo considererà comunque la richiesta di aiuto non ammissibile.

13.2.1.3 Esito per il regime dei piccoli agricoltori

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

13. verifica delle superfici determinate;

14. calcolo della superficie determinata totale;

15. verifica che la superficie complessiva determinata sia almeno pari alla superficie complessiva accertata nella domanda di adesione al regime nel 2015, a meno di eventuali riduzioni riscontrate a seguito dell'applicazione degli esiti del refresh. Si applicano le disposizioni riportate nella circolare AGEA.25546.2017 del 22 marzo 2017.

Qualora quest'ultima verifica dia esito negativo, la richiesta di aiuto è ritenuta non ammissibile.

13.2.2 Applicazione delle sanzioni

L'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in relazione alla gravità dello scostamento.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, per le domande di aiuto nell'ambito di regimi di aiuti connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata, nel caso di una domanda unica di pagamento a titoli vi sia una discrepanza tra i titoli all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

13.2.2.1 Applicazione dei termini di tolleranza

L'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi per il Regime di base e il pagamento per i giovani agricoltori.

In particolare, se per un gruppo di colture, la superficie dichiarata è superiore alla superficie determinata, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari.

In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10% della superficie determinata e non è stata irrogata al beneficiario nessuna sanzione amministrativa a seguito della sovra dichiarazione delle superfici, la sanzione amministrativa viene ridotta del 50% (cd. "yellow card")

Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta e un'altra sanzione amministrativa, sia ai sensi dell'articolo 19 bis che all'articolo 21, deve essere irrogata nei suoi confronti per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa è stata ridotta.

Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 19bis non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo.

Tabella 3 - classi di esito per gruppo coltura - superficie

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e >2 ha (3 - 10]	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata. Prima volta: la sanzione è ridotta della metà Dalla seconda volta: si applica la sanzione per intero e si recupera l'ammontare ridotto la prima volta
	Oltre 10	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata. In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

13.2.2.2 SOSTEGNO ACCOPPIATO

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 4 - classi di esito per gruppo coltura -superficie

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e >2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento.
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.</i>

13.2.3 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente -calcolo dell'esito

Per gli agricoltori che devono rispettare gli obblighi del greening, le sanzioni amministrative assumono la sola forma di **riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regime**. Tali riduzioni devono comunque essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, portata e durata e della ripetizione dei casi di inadempienza.

Qualora l'azienda agricola in controllo abbia una unità dedita alla produzione biologica, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del greening e di superficie sulle quali, invece, deve essere eseguita la diversificazione colturale, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del greening; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali deve essere eseguita la diversificazione colturale. Qualora per queste ultime non vengano rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa regolamentare UE, solo su tali superfici dovranno essere applicate riduzioni e sanzioni. Ai fini del calcolo delle stesse, pertanto, non deve essere presa in considerazione la parte di azienda costituita dalle superfici che soddisfano gli obblighi di greening.

13.2.3.1 Applicazione delle riduzioni per la diversificazione

La normativa indica alcune regole per il calcolo delle riduzioni da applicare nel caso in cui vengano verificate delle irregolarità nell'applicazione della diversificazione.

La circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 stabilisce che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda e precisa che, ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell'azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Se non ricorre alcuna delle condizioni che prevedono l'esonero dalla diversificazione, è necessario verificare il rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente, e se ci sono state violazioni ai seguenti requisiti. Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi di ammissibilità, il calcolo di

rispetto dei requisiti viene effettuato considerando la superficie delle colture effettivamente rilevate.

Nei casi in cui la superficie determinata per il gruppo principale di colture a seminativo occupa più del 75% delle superfici a seminativo, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento dell'inverdimento è ridotta del 50% della rimanente superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso di differenza è la quota della superficie del gruppo principale di colture sulla rimanente superficie a seminativo che supera il 75% della rimanente superficie richiesta per gli altri gruppi di colture sulla rimanente superficie a seminativo.»;

Al paragrafo 4 viene previsto che, constatata per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.

- a) **requisito 1:** la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie determinata.
- b) **requisito 2:** le due colture principali non devono coprire più del 95% della superficie determinata.
- c) **requisiti 1 e 2:** la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie determinata e le due colture principali non devono coprire più del 95% della superficie determinata.

Requisito 1

Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di tale superficie.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (75%) di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie determinata e la superficie massima consentita per la coltura principale (75% della superficie a seminativi)

diviso

totale della superficie richiedibile per gli altri gruppi di colture (25% della superficie a seminativi). Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.

Requisito 2

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95% di tali seminativi.

Se la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (95%) di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie determinata e la superficie massima consentita per la somma dei due principali gruppi di coltura (95% della superficie a seminativi)

diviso

totale della superficie richiedibile per gli altri gruppi di colture (5% della superficie a seminativi). Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.

Requisiti 1 e 2

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75% e allo stesso tempo la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (*totale*) di differenza è la somma del tasso (75%) e del tasso (95%) sopra descritti. Il valore del tasso (*totale*) non può essere superiore a 1.

Se il beneficiario sia inadempiente alla diversificazione delle colture per tre anni, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.

Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60
di cui gruppo di colture principale	(b)	48
di cui secondo gruppo di colture	(c)	10
<i>totale b + c</i>	<i>(d)</i>	<i>58</i>
di cui altro		2

Requisito 1:		
superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	45
Differenza	(f) = (b - e)	3
	(g) = (a - e)	15
tasso (75%) di differenza	(h) = (f/g)	0,20
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(i) = 50% di (a) * (h)	6,00

Requisito 2:		
superficie massima richiedibile per la due colture principali	(l) = 95% di (a)	57
Differenza	(m) = (d - l)	1
	(n) = (a - l)	3
tasso (75%) di differenza	(o) = (m/n)	0,33
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(p) = 50% di (a) * (o)	9,90

Requisiti 1e 2:		
tasso totale di differenza	(q) = (h + o)	0,53
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(r) = 50% di (a) * (q)	15,90

Qualora l'azienda ricadesse nelle ipotesi del paragrafo 3bis dell'art. 24, il calcolo dovrebbe essere eseguito come di seguito esemplificato:

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60
di cui PG o maggese	(b)	45
Seminativi rimanenti	$c=(a-b)$	15
di cui primo gruppo di colture su seminativi rimanenti	(d)	13
di cui secondo gruppo di colture su seminativi rimanenti	(e)	2

Requisito 1 e 2:		
superficie massima richiedibile primo gruppo di colture su seminativi rimanenti	(f) = 75% di (c)	11.25
Differenza	(g) = (d - f)	1.75
	(h) = (c-f)	3.75
tasso di differenza	(i) = (g/h)	0,4666
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(l) = 50% di (c) * (i)	3,5

13.2.3.2 Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti

Il Reg. 2021/2115 che ha abrogato il Reg. (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli agricoltori non possono convertire o arare prati permanenti situati in zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o designate dall'Italia al di fuori di tali zone.

Se si riscontra la violazione di tale requisito, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti stessi.

La norma vigente stabilisce degli obblighi in relazione al mantenimento della proporzione di prato permanente.

Qualora sia stata determinata l'inadempienza di tali obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di ammissibilità, amministrativi o in loco, compiuti in applicazione del Reg. 2021/2116 che ha abrogato il Reg. (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell'autorità

di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

13.2.3.3 Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico

Le aree di interesse ecologico obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.

Se l'area di interesse ecologico determinata, inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone, le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, le superfici oggetto di imboscamento, deve tenere conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico.

Se l'area di interesse ecologico obbligatoria supera l'area di interesse ecologico determinata, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie obbligatoria e la superficie determinata

diviso

totale della superficie obbligatoria (5% della superficie a seminativi). Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.

Se il beneficiario sia inadempiente ai requisiti relativi alle aree di interesse ecologico per tre anni, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.

Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60
	di cui EFA (b)	2

superficie EFA obbligatoria	(c) = 5% di (a)	3
Differenza	(d) = (c - b)	1
tasso di differenza	(e) = (d/c)	0,33
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(f) = 50% di (a) * (e)	9,90

13.2.3.4 Applicazione della riduzione massima

La somma delle riduzioni calcolate per ciascuno degli impegni cui l'azienda è obbligata, espressa in ettari, non deve superare il numero complessivo di ettari determinato.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative, la riduzione totale calcolata in applicazione non supera il pagamento di inverdimento.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti, si avrebbe:

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60,00
riduzione diversificazione	(b)	15,90
riduzione EFA	(c)	9,90
<i>riduzione constatata</i>	(d) = (b+c)	25,80
base di calcolo per il pagamento	(e) = (a-d)	34,20

Le sanzioni amministrative, vengono applicate a partire a partire dalla campagna 20xx.

13.2.4 Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito per le carni bovine, ovine e caprine

Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.

Gli animali presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto.

Se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'art. 3, primo comma, lettere b), c) e d), del Reg. (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti per gli animali, l'animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Per le aziende sottoposte ai soli controlli amministrativi, la segnalazione dell'Anagrafe relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta comporta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe bovina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno accoppiato sul codice stalla oggetto dell'infrazione fino a definizione del procedimento.

Il controllo in loco viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
- assenza totale di marchiatura dei capi;

è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio.

13.2.4.1. Applicazione delle riduzioni e sanzioni per la zootecnia

Nel caso in cui si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale da determinare.

La percentuale di riduzione si calcola nel modo seguente: il numero di animali dichiarati per un regime di aiuto nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati per un regime di aiuto e per il periodo di erogazione del premio in questione.

Gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze.

Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:

- a) se le irregolarità riguardano non più di tre animali
 - I. della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato;
- b) se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore ha diritto nell'ambito di uno dei regimi di aiuto per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto come segue:
 - I. della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa non è superiore al 10%, o
 - II. di due volte la percentuale della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa è superiore al 10% ma non al 20%.

Se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 20%, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto nell'ambito dei suddetti regimi non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Inoltre, se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato.

Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati.

Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Metodo di calcolo dell'esito

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, viene effettuato a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi applicando la seguente formula:

esito = capi anomali / capi accertati

Al riguardo,

per animale potenzialmente ammissibile, si intende un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;

per capi anomali si intendono i capi riscontrati irregolari in seguito ai controlli in loco e ai controlli amministrativi. Si considerano controlli amministrativi sia i controlli dei servizi veterinari sia i controlli di ammissibilità, compresi quelli relativi alla qualità del latte;

per capi accertati si intendono i capi individuati presso la BDN ai quali vanno sottratti i capi riscontrati anomali tra quelli potenzialmente ammissibili.

Qualora un'azienda è soggetta sia a controlli amministrativi sia a controlli in loco, si determina un unico esito sommando i capi riscontrati anomali in entrambi i controlli qualora sia possibile individuare esattamente i singoli capi anomali, evitando di conteggiare due volte il medesimo capo risultato anomalo in entrambi i controlli. Qualora non fosse possibile individuare esattamente i singoli capi anomali in entrambi i controlli, devono essere calcolati due esiti distinte si applica l'esito più penalizzante per l'azienda.

I capi pagabili si determinano secondo la seguente formula:

$$\text{capi pagabili} = (\text{capi richiesti a premio e ammissibili} - \text{capi anomali individuati tra quelli richiesti a premio}) * (1 - \text{percentuale di riduzione}).$$

La percentuale di riduzione così determinata si applica per specie di animali (bovini e ovicaprini).

Per quanto concerne il premio per le agnelle da rimonta, si precisa che se l'agnella è stata richiesta a premio da un allevamento situato nei territori appartenenti a Regioni prive di un piano di gestione approvato, il contributo non è erogato ma non si applicano sanzioni.

Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime richieste dall'art. 19, comma 5, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA;

- per i capi macellati: 0,6;
- per i capi ovicaprini: 0.15.

Il calcolo delle UBA deve essere eseguito considerando i capi pagabili al lordo delle riduzioni e sanzioni. Nel caso delle agnelle da rimonta, ai fini del calcolo degli UBA, deve essere preso in considerazione il numero dei capi potenzialmente ammissibili al pagamento prima dell'applicazione delle percentuali (35% o 75%) previste in relazione al raggiungimento o meno dell'obiettivo di risanamento dalla scrapie. Il mancato raggiungimento del numero minimo di UBA determina la non erogazione degli aiuti nel settore zootecnico senza l'applicazione di sanzioni.

A titolo riepilogativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 6 - classi di esito per la zootecnia

Irregolarità riscontrate	Percentuale di riduzione determinata	EFFETTO
Fino a 3 capi	Percentuale di riduzione determinata	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
Oltre 3 capi	Fino al 10%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 10% e fino al 20%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 50%	applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati <i>Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.</i>

Riepilogo classi di scostamento

Per tutti gli aiuti diretti si riportano, di seguito, le tabelle riepilogative relative alle classi di scostamento e riduzione.

classe	Descrizione classe di scostamento	Interventi
1	ASSOLUTA CONCORDANZA	TUTTI GLI AIUTI
2	SCOSTAMENTO FINO AL 3% E FINO A 2 HA	TUTTI GLI AIUTI
3	SCOSTAMENTO OLTRE IL 3% (OPPURE OLTRE 2 HA) E FINO AL 20%	SOLO AIUTI ACCOPPIATI
5	SCOSTAMENTO OLTRE IL 20%	SOLO AIUTI ACCOPPIATI
6	SCOSTAMENTO OLTRE IL 3% (OPPURE OLTRE 2 HA) fino al 10%	SOLO AIUTI DISACCOPIATI

Le classi di Riduzione/ sanzioni diventano le seguenti 7 classi:

codice	Descrizione penalità	Interventi
3	SUPERFICIE NON DETERMINATA E NON PAGABILE	TUTTI GLI AIUTI
4	SCOSTAMENTO OLTRE IL 3% ED ENTRO IL 20%	SOLO ACCOPPIATI
66	SCOSTAMENTO OLTRE IL 20% ED ENTRO IL 50%	SOLO ACCOPPIATI
67	SCOSTAMENTO OLTRE IL 50%	SOLO ACCOPPIATI
83	SCOSTAMENTO OLTRE IL 3% ED ENTRO IL 10%	SOLO DISACCOPIATI
84	SCOSTAMENTO OLTRE IL 10% ED ENTRO IL 66,67%	SOLO DISACCOPIATI
85	SCOSTAMENTO OLTRE IL 66,67%	SOLO DISACCOPIATI

La penalità codice 3 si applica a tutti gli interventi e la 4, 66 e 67 per gli accoppiati.

La penalità codice 83 prevede l'applicazione della sanzione ridotta pari a 0,75 volte la riduzione.

La penalità codice 84 prevede l'applicazione della sanzione pari a 1,5 volte la riduzione, fino alla concorrenza dell'importo richiesto.

La penalità codice 85 corrisponde alla sanzione che, eccedendo l'importo richiesto, va recuperato nell'anno successivo.

13.3 Incremento del campione di ammissibilità –

Il Reg. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti



presentate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità, prevede che, sulla base degli esiti tecnici riscontrati nei controlli oggettivi della campagna precedente, Agea proceda all'eventuale incremento delle percentuali minime di selezione del campione.

Agea, per ciascun Organismo pagatore, nell'ambito di un particolare regime di aiuto o misura procede, nella campagna successiva, all'estrazione di un campione integrativo, qualora dalla

elaborazione dei risultati dei controlli in loco della campagna in corso vengano riscontrati scostamenti, in termini di beneficiari e superfici, superiori alle soglie previste nel documento dei Servizi della Commissione UE “wd DS_CDP_2015_02 - Increase of OTSC_FINAL – Clean”.

Gli elementi per le verifiche relative all’incremento 2017 non sono

13.4 Certificazione del tasso di errore

Per ciascun anno finanziario ogni Organismo pagatore, ai fini della certificazione periodica, è tenuto a certificare il tasso di errore secondo quanto previsto dal documento della “Linea direttrice n. 4 sulla dichiarazione di affidabilità”.

In particolare, il tasso d’errore viene calcolato rispetto al campione casuale, sulla base della differenza tra l’importo richiesto e l’importo a cui il beneficiario ha avuto diritto prima dell’applicazione di sanzioni in esito ai controlli in loco.

Nel caso in cui il tasso di errore a livello di universo nell’esercizio finanziario in esame venga riscontrato superiore al 2%, l’Organismo pagatore è tenuto a fornire chiarimenti supplementari e un’analisi dei motivi che hanno determinato uno scostamento di rilievo. Inoltre, l’Organismo pagatore è tenuto a comunicare l’indicazione di tutti gli interventi correttivi messi in atto per ridurre il tasso di errore.

Se il tasso d’errore a livello di universo è pari o inferiore al 2% e risulta stabile nel corso degli anni, non occorrono ulteriori analisi.

13.5 Overlapping

Per le domande presentate in modalità alfanumerica, le particelle interessate alla sovrapposizione dei confini delle particelle catastali (overlapping) devono essere individuate per la deduzione della relativa superficie ai fini di una corretta determinazione della superficie ammissibile a ciascun regime di aiuto.

A tal fine si è individuato un opportuno indicatore:

Codice	Descrizione	Effetto dell’Indicatore
P85	1	PARTICELLA CON SUPERFICIE AMMISSIBILE RIDOTTA PER SOVRAPPOSIZIONE DEI CONFINI CATASTALI (OVERLAPPING)
		Non è possibile dare corso al pagamento della superficie eccedente

14 PAGAMENTO DEGLI ANTICIPI

L'Organismo Pagatore predispone in apposito documento il piano di decretazione. Le modalità di emissione dei decreti di pagamento sono illustrate nel successivo capitolo 20.

Per la predisposizione dei primi tre decreti, sono escluse le domande nelle quali vi è una richiesta di accesso alla Riserva Nazionale (per la prima assegnazione o l'aumento del valore dei titoli):

1. Pertanto, sono considerate in modalità progressiva le seguenti categorie di domande:

a) domande nelle quali:

- i) è richiesto il regime di pagamento di base;
- ii) è eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;
- iii) non sono previsti gli obblighi di cui alle norme relative a biologico e aziende con sole colture permanenti;

b) domande nelle quali:

- i) è richiesto il regime di pagamento di base;
- ii) è eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;
- iii) è previsto l'obbligo di legge in materia di diversificazione, con esenzione nei limiti dei 10 ha di seminativo;

c) domande nelle quali:

- i) è richiesto il regime di pagamento di base;
- ii) è eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;
- iii) è previsto l'obbligo di legge in tema di diversificazione, con esenzione tra i 10 e 15 ha di seminativo;

d) domande nelle quali:

- i) è richiesto il regime di pagamento di base;
- ii) è eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;

- iii) sono applicabili le deroghe con esenzione diversificazione e esenzione EFA oltre 15 ha di seminativo;
- e) domande nelle quali:
 - i) è richiesto il regime di pagamento di base;
 - ii) È eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;
 - iii) Ai fini del pagamento sono considerate le domande che soddisfano gli obblighi greening mediante EFA temporanei (terreni lasciati a riposo, colture azotofissatrici, etc.) come previsto dal DM PIUE 5604 del 2 ottobre 2017;

Nei successivi decreti di pagamento si procede ad includere le seguenti ulteriori categorie, per le quali si rende necessaria la disponibilità del layer grafico delle EFA:

- f) domande nelle quali:
 - i) è richiesto il regime di pagamento di base;
 - ii) È eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;

15 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Il presente Capitolo descrive le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione delle procedure e dei controlli relativi all'attività di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito della Domanda Unica disciplinata dalla nuova PAC 2014-2020.

Il Capitolo pertanto si articola in:

- iter procedurale e modalità di trattamento delle Domande;
- iter relativo alla autorizzazione delle erogazioni.

15.2 Iter procedurale

Le funzionalità informatiche per la gestione degli aiuti comunitari e cofinanziati nazionali sono rese disponibili tramite SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

La gestione delle spese si articola nelle fasi dell'autorizzazione, esecuzione del pagamento e della sua contabilizzazione. Ad ogni fase sovrintende una struttura indipendente.

La Funzione di autorizzazione dei pagamenti relativi alla domanda unica è svolta dal Servizio Autorizzazione Pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP – UO 3 GESTIONE ED ESECUZIONE DEI PAGAMENTI, la quale ha il compito di garantire che i pagamenti effettuati a favore dei beneficiari finali siano stati assoggettati ai controlli tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa comunitaria.

Le domande vengono inoltrate tramite SIAN dai CAA, delegati da AGEAC CAMPANIA, alla gestione e validazione del fascicolo aziendale, all'acquisizione e alla verifica di ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento e all'accertamento formale delle dichiarazioni e della documentazione inerente alle domande stesse. **L'AGEAC CAMPANIA** adotta prima del 25 giugno dell'anno di campagna apposite circolari aventi ad oggetto la modalità di compilazione e le condizioni di ammissibilità.

Prima dell'avvio della campagna viene estratto a livello nazionale il campione relativo ai controlli oggettivi di ammissibilità e condizionalità;

Vengono eseguiti i controlli amministrativi tramite SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo).



Se previsto, si procede alla erogazione degli anticipi dopo averne comunicato alla SIN SpA i relativi criteri di elaborazione.

Al rientro degli esiti dei controlli amministrativi, oggettivi e di condizionalità, vengono definitivamente calcolate e applicate le riduzioni e/o le sanzioni le quali vengono incluse in appositi "decreti debito".

L' **AGEAC CAMPANIA** cura la comunicazione di chiusura del procedimento notificando ai richiedenti l'esito della domanda (All. 5 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda), avvalendosi di strumenti telematici, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e della Legge n. 69/2009, nonché tramite comunicazione cartacea ove necessario.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, gli interessati possono presentare un'istanza di riesame entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda, scaduti i termini il provvedimento negativo assume carattere definitivo

L'**AGEAC CAMPANIA**, autorizza più erogazioni durante la campagna di riferimento; gli elenchi di pagamento e le relative elaborazioni vengono anticipate via mail e su supporto cartaceo dalla SIN SpA. Si procede dunque ad ulteriori controlli aventi ad oggetto aspetti finanziari, amministrativi e contabili per giungere all'autorizzazione dei finanziamenti.

15.3 Apertura domanda

Gli agricoltori possono presentare una comunicazione di correzione di errori palesi per la correzione e l'adeguamento della domanda di aiuto. Tale comunicazione sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

L'Organismo pagatore effettua necessariamente una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere l'ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammettere oppure no la correzione degli errori palesi.

In linea di principio, con la presente vengono definite le seguenti casistiche per la trattazione oggettiva degli **errori palesi**:

- 1) **omissioni**, ovvero i casi in cui alcuni dati non siano stati inseriti correttamente nel modello di domanda presentata entro la data del 10 luglio, purché tali informazioni siano disponibili nel fascicolo aziendale elettronico o cartaceo, di cui all'articolo 3 del DM 162/2015, insieme alla relativa necessaria

documentazione giustificativa (fatture, distinte di consegna, certificati ecc.), atta a determinare le relative colture seminate e/o le specie di animali.

- 2) **errori**, ovvero i casi in cui le informazioni presenti nel fascicolo aziendale elettronico o cartaceo di cui al citato articolo 3 del DM 162/2015 non siano conciliabili con i documenti depositati nell'ambito della domanda.
- 3) **informazioni mancanti**, ovvero quando le caselle o i campi dei dati relativi alla superficie totale dichiarata e/o al numero totale degli animali dichiarati non siano stati correttamente compilati nella domanda presentata entro la data del 10 giugno, rispetto ai dati o documenti depositati, contestualmente alla suddetta data, nel fascicolo aziendale elettronico o cartaceo, di cui all'articolo 3 del DM 162/2015.

Le suddette casistiche **potranno essere trattate ed eventualmente corrette solo se invocate dal beneficiario (o per il tramite del CAA) ed accettate dall'Organismo Pagatore** che tiene conto per ogni singolo dossier di tutti i fatti e le circostanze disponibili relativamente ai casi in questione.

Al riguardo, anche se la classificazione di un errore palese non deve esser fatta in funzione dalle sue implicazioni finanziarie, nella trattazione della fattispecie è necessaria una maggiore attenzione nel caso in cui l'omissione, l'errore o i dati mancanti possano dar luogo ad un pagamento più elevato. rispetto al caso in cui gli stessi non fossero stati rilevati, eventualmente, attraverso la selezione nel campione nell'ambito dei controlli di ammissibilità.

Infine, è necessario far rilevare che saranno **accettati solo casi di errori palesi dove sia possibile rilevare che il beneficiario abbia agito in buona fede** e che sia esclusa, a priori.

qualsiasi possibilità di frode o azione fraudolenta.

Al riguardo, per tutti i casi da trattare come errori palesi, viene definita, qui di seguito, una specifica pista di controllo ad hoc, separata rispetto a tutte le altre casistiche di modifica della domanda di aiuto di supporto o di pagamento iniziale.

Ai produttori che hanno già presentato una domanda di modifica non è consentita la presentazione della comunicazione di correzione di errori palesi.

Il termine ultimo per la presentazione degli aggiustamenti di eventuali errori palesi dovrà coincidere, con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande iniziali.

Pertanto, ai fini della suddetta pista di controllo dei casi di errore palese da trattare, la procedura

web ed il modello della Domanda Unica prevedono un quadro per ospitare le fattispecie/casistiche rispetto alle quali l'Organismo Pagatore procede alla trattazione dell'istanza del produttore. Nel quadro dedicato, il produttore individua la fattispecie/casistica per la quale presenta la comunicazione di correzione di errori palesi e, in un apposito spazio, sottoscrive la dichiarazione.

Inoltre, i produttori devono presentare la comunicazione di correzione di errori palesi della domanda anche al CAA, al quale hanno conferito mandato, allegando, all'atto della presentazione, la dichiarazione del produttore in formato immagine (PDF), riferita alla fattispecie specifica, e la eventuale documentazione utile all'istruttoria.

La comunicazione di correzione di errori palesi presentata sul SIAN viene registrata come presentata e protocollata, ed è automaticamente efficace, al fine di consentire l'ultimazione delle attività di inserimento dei dati, nelle more dell'istruttoria da parte dell'Organismo Pagatore finalizzata a verificare l'ammissibilità della fattispecie, la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori.

Pertanto la comunicazione acquista momentaneamente e limitatamente efficacia, restando il pagamento del relativo anticipo subordinato al completamento di una istruttoria amministrativa di ciascun caso individuale, con esito positivo (viene rimosso il diagnostico bloccante), a cura dell'UO responsabile di AGEAC CAMPANIA, sostituendo definitivamente la domanda precedentemente presentata.

Nel caso in cui l'istruttoria svolta dall'UO di **AGEAC CAMPANIA** termini con esito negativo, la comunicazione rimane registrata sul SIAN, ma viene annullata così da ripristinare la domanda precedentemente presentata.

La funzione per l'attivazione della comunicazione di correzione di errori palesi, è associata esclusivamente ad una utenza nazionale del CAA.

Analogamente alle altre finalità di domanda, il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della comunicazione, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal SIAN.

15.4 Procedura di autorizzazione

Conformemente a quanto disposto dall'art. 21, co. 7 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, gli atti dirigenziali di autorizzazione dei pagamenti sono adottati nella forma di determinazione.

La procedura di autorizzazione comporta preliminarmente la richiesta, da parte di AGEAC CAMPANIA, a SIN SpAdi verificare che le domande oggetto di autorizzazione rispondano ai criteri di ammissibilità e abbiano superato i controlli previsti dalla normativa comunitaria. SIN provvede mediante l'elaborazione e l'invio di un complesso di documenti, denominato "Kit determinazione" (attualmente denominato da SIN Kit decreto), contenente la richiesta di AGEAC CAMPANIA, la determinazione di autorizzazione, le check list dei controlli a sistema, la nota SIN di trasmissione della determinazione con l'elenco dei produttori ammessi al pagamento.

N.B.: Ogni domanda di pagamento deve essere oggetto di controlli amministrativi (controlli SIGC - 100%) e di eventuali controlli a campione (in loco e di condizionalità).

I controlli amministrativi comprendono:

- presenza e correttezza dell'identificativo fiscale (codice fiscale - P.lva);
- presenza della firma del produttore/rappresentante legale nella domanda;
- domicilio fiscale e/o residenza;
- verifica di una corretta identificazione bancaria del singolo produttore;
- verifica della data di presentazione della domanda;
- assenza del produttore dagli elenchi di sospensione,
- presenza della documentazione antimafia;
- verifica della corretta attribuzione del numero e del valore dei titoli PAC definitivi;
- presenza degli esiti tecnici dell'avvenuto controllo nel caso di aziende sottoposte a controllo;
- individuazione delle particelle condivise con superficie richiesta maggiore della superficie catastale (superi);
- controlli di ammissibilità relativi agli animali registrati nella BDN (esistenza e validità del codice ASL dichiarato);
- controlli di ammissibilità delle superfici, sulla base dei dati GIS.

Il **KIT determinazione** viene inviato tramite mail alla Direzione generale e alle direzioni (autorizzazione pagamenti FEAGA, contabilizzazione, esecuzione, contenzioso comunitario);

Quando il KIT cartaceo perviene presso **L'AGEAC CAMPANIA**, deve essere corredato della seguente documentazione:

- lettera di trasmissione individuata da apposito protocollo;
- check list controlli SIN;
- testo della determinazione (attualmente denominato da SIN decreto) di pagamento;
- evidenza dei controlli in materia di legislazione antimafia, con particolare riferimento ai produttori che, privi della documentazione prefettizia, accedono ai finanziamenti per decorso dei termini di legge.

Il dirigente del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP trasferisce il KIT all'UO GESTIONE ED ESECUZIONE DEI PAGAMENTI per la successiva assegnazione al personale preposto all'istruttoria e alla revisione.

Il controllo amministrativo avrà ad oggetto in tale fase i seguenti elementi (All. 2 – Check list controlli amministrativi):

1. verifica presenza della nota di trasmissione della determinazione meccanografica;
2. verifica della presenza del testo della determinazione completa dei dati finanziari;
3. verifica della presenza della check list di processo delle attività svolte da SIN (controlli SIGC, aziende sopra soglia antimafia)
4. verifica validità formale della nota di trasmissione (protocollo, data e firma funzionario responsabile);

Il dirigente del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP darà esito negativo al pagamento solo nel caso di assenza o errore grave della documentazione di cui ai punti 3), 4);

Nel caso di anomalie non gravi riguardanti i punti da 1 a 4 o di anomalie di qualunque natura riguardanti gli ulteriori elementi del controllo, il dirigente deciderà esercitando la propria discrezionalità amministrativa.

Oltre ai controlli sopra citati vengono avviati ulteriori controlli:

Controllo finanziario da parte del settore servizi trasversali - Servizio Ragioneria e Bilancio – Contabilizzazione aiuti il quale fornirà apposita check-list.

Controllo, da parte Gestione ed Esecuzione dei Pagamenti, della presenza di beneficiari sospesi (su segnalazioni GdF, Corte dei Conti, altre autorità), a seguito del quale verrà emessa nulla osta

positivo o negativo.

Verifiche a sistema del registro debitori e controllo della presenza di idonea documentazione anti-mafia nel caso in cui l'azienda richieda un importo superiore alla soglia di legge.

Verifica della rispondenza numerica e finanziaria relativa ai produttori e all'importo dell'elenco di pagamento (cd. Quadratura).

15.5 Controllo finanziario

L'attività di controllo finanziario sul Kit determinazione è effettuata da parte del Servizio Tecnico di Autorizzazione – Contabilizzazione aiuti e si esplica attraverso la verifica della disponibilità finanziaria sui conti partitari.

Tale controllo viene avviato autonomamente dal servizio contabilizzazione non appena ricevuta la mail con cui viene anticipato il Kit determinazione.

I controlli sono tracciati da apposita check list. Il controllo finanziario è finalizzato a garantire la coerenza della spesa con quanto previsto nel piano finanziario.

La check-list di controllo finanziario, firmata dall'istruttore e dal revisore, è trasmessa al Dirigente della Funzione Autorizzazione che ne risconterà gli esiti.

La check list viene firmata e datata dal dirigente per ricevuta ed allegata al fascicolo del kit determinazione.

15.6 Controllo settore Servizi Trasversali - Contenzioso Comunitario e Affari Legali

L'UO esegue controlli finalizzati a verificare la presenza di eventuali cause di sospensione (su segnalazioni GdF, Corte dei Conti, altre autorità).

Verrà quindi emesso nulla osta finalizzato a comunicare gli esiti di tali controlli.

15.7 Verifiche antimafia

Sono eseguite le verifiche a sistema della presenza di idonea documentazione anti-mafia nei confronti dei produttori inclusi in elenco i quali abbiano richiesto un importo superiore a 25.000 euro.

15.8 Quadratura

Consiste nella verifica della rispondenza numerica e finanziaria fra i produttori e gli importi presenti nell'elenco di pagamento.

Una volta in possesso di tutta la documentazione, l'istruttore tecnico, esegue i controlli finalizzati a verificare:

15.8.1 Che l'importo autorizzato sia il medesimo rispetto alla cifra indicata da SIN SpA in letteradi trasmissione e in bozza di determinazione.

15.8.2 La presenza di produttori che abbiano richiesto importi superiori a 25.000,00 euro.

Le informazioni utilizzate sono:

15.8.3 il numero progressivo del pagamento;

15.8.4 il nome del beneficiario

15.8.5 il codice identificativo del beneficiario (CUUA)

15.8.6 il numero della domanda

15.8.7 l'importo autorizzato

Nel documento excel prodotto sono presenti anche delle voci di riepilogo fra cui:

Totale importo determinazione: recante l'importo da erogare che corrisponde al decretato.

Beneficiari in determinazione: numeri di beneficiari presenti nella determinazione.

I controlli vengono effettuati dall'istruttore incaricato e verificati da un revisore prima di essere trasmessi al Dirigente per la successiva fase di pagamento (All. 3 - Check list di autorizzazione pagamento).

15.9 Provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione (determina dirigenziale) viene predisposto con i seguenti elementi minimi:

- riferimenti alla normativa comunitaria che istituisce il regime d'aiuto finanziato dal fondo FEAGA;
- riferimenti alla normativa che recepisce quella comunitaria istitutiva del regime d'aiuto;

- riferimenti alla normativa regionale, nazionale e comunitaria attinenti all'istituzione dell'AGEAC CAMPANIA ed al suo riconoscimento;
- riferimento alla correttezza dell'importo autorizzabile per misura e per conto partitario;
- numero e data del provvedimento di autorizzazione;
- firma del Dirigente della Funzione autorizzazione FEAGA.

15.10 Procedura di pagamento ORACLE

Effettuati tutti i controlli previsti, si può procedere alla fase di pagamento, che consta in 4 passaggi:

- Prenotazione del pagamento a cura dell'istruttore designato;
- Autorizzazione al pagamento a cura dell'istruttore;
- Autorizzazione al pagamento a cura del revisore;
- Autorizzazione al pagamento a cura del Dirigente;

15.11 Prenotazione del pagamento

L'istruttore si collega al sistema informativo SIAN e accede, dal menù Gestione al servizio Contabilità di Cassa.

Dal menù si accede alla voce Istruttore U.O. per selezionare, successivamente il link di Prenotazione

Il revisore, dopo aver controllato l'operato dell'istruttore accede alle medesime funzioni per approvare, o rinviare all'istruttore, in caso di anomalie della determinazione, altrimenti lo invia al dirigente della funzione autorizzazione FEAGA.

15.12 Recuperi

Prima di approvare definitivamente il kit determinazione, il sistema automaticamente consulta la banca dati debitori (nazionale) e rileva i recuperi da effettuare per singolo beneficiario.

Il dirigente dovrà quindi autorizzare i recuperi prima di approvare definitivamente la determinazione.

L'indicazione analitica dei recuperi effettuati viene estrapolata ed elaborata dalla funzione

contabilizzazione allo scopo di registrare i recuperi per singolo capitolo di spesa.

È possibile anche procedere alla consultazione dei recuperi effettuati per singolo kit determinazione collegandosi al sito www.sian.it - gestione - consultazione recuperi e debiti - consultazione recuperi - ricerca per determinazione.

La documentazione della determinazione e i relativi allegati vengono trasmessi alla Funzione Esecuzione Pagamenti (All. 4 – Distinta di consegna – Determinazione di pagamento) per gli adempimenti di propria competenza e la successiva archiviazione, previa compilazione di apposita distinta di consegna.

Il servizio Esecuzione pagamenti provvede a comunicare successivamente l'emissione dell'ordinativo di pagamento a conferma dell'esito positivo dell'operazione.

15.13 Autorizzazione del pagamento

Il dirigente, controllato l'operato dell'istruttore e del revisore, procede all'autorizzazione. Nel caso in cui ravvisi motivi ostativi all'autorizzazione definitiva rinvia il kit al revisore.

15.14 Archiviazione delle determinazioni di autorizzazione

La funzione autorizzazione archivia la documentazione di competenza in ordine cronologico per singolo kit determinazione, in modo tale da garantirne la sicurezza ed una facile reperibilità.

Per ogni elenco autorizzato e pagato viene inserita la seguente documentazione:

- 15.14.1 Lettera di trasmissione SIN SpA con relativi allegati
- 15.14.2 Quadratura importi beneficiari
- 15.14.3 Check list di autorizzazione pagamento
- 15.14.4 Determina dirigenziale di autorizzazione
- 15.14.5 Check list controllo finanziario sottoscritta per ricevuta
- 15.14.6 Nulla Osta UO Contenzioso comunitario e affari legali sottoscritto per ricevuta dal dirigente del Servizio autorizzazione
- 15.14.7 Copia della distinta di consegna al servizio Esecuzione sottoscritta dal Dirigente.

La suddetta documentazione viene raccolta ed archiviata in una apposita cartellina con chiusura atta ad evitare la fuoriuscita della documentazione in essa contenuta e riposta in contenitori a chiusura ermetica fino ad esaurirne la capienza.



ALLEGATI

Allegato 1 – Provvedimento di autorizzazione al pagamento

Allegato 2 - Checklist controlli amministrativi

Allegato 3 - Checklist di autorizzazione pagamento

Allegato 3 – Kit - SIN

Allegato 4 - Distinta di consegna – Determinazione di pagamento

Allegato 5 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della
domanda;

Allegato 6 - Istanza di riesame;

Allegato 7 - Comunicazione provvedimento definitivo;

Allegato 8 - Comunicazione della clausola risolutiva.



Allegato 1- Provvedimento di autorizzazione al pagamento

Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

DETERMINAZIONE N.

DEL

OGGETTO:

Il Direttore del Servizio

DETERMINA

1. E' autorizzato il pagamento della somma complessiva di euro ****.....**** a favore di n. beneficiari, a carico della gestione finanziaria **dell'AGEAC Campania** esercizio finanziario ..sulla base delle motivazioni riportate di seguito e per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'ammissibilità ai regimi di sostegno degli aiuti diretti
2. Detto pagamento verrà effettuato, con imputazione della spesa sui capitoli del bilancio dell'organismo pagatore, di seguiti indicati, mediante l'emissione dei mandati di pagamento da accreditarsi sul c/c bancario acceso presso l'istituto bancario - convenzionato con AGEAC CAMPANIA, incaricato all'esecuzione dei successivi pagamenti.
3. Di trasmettere il presente atto al Direttore Generale nonché alla Funzione Esecuzione pagamenti per gli adempimenti di competenza;
4. Di pubblicare il presente atto all'albo **dell'AGEAC CAMPANIA**.

Motivazione

La normativa comunitaria affida agli stati membri di precisare le modalità di gestione e controllo del 'sistema integrato per il pagamento degli aiuti a valere sui fondi agricoli FEAGA e FEASR.

Sono stati eseguiti tutti i controlli, in base ai criteri definiti nelle circolari, nel manuale di gestione e nei manuali dei controlli, ed è stata accertata l'ammissibilità delle spettanze per i regimi di sostegno degli aiuti diretti, a valere sul FEAGA

A seguito di espressa richiesta, la SIN SPA ha elaborato e consegnato, con notadel..... in esecuzione dei controlli e dei criteri sopracitati, l'elenco delle ditte ammesse al diritto dei regimi di sostegno degli aiuti diretti le cui domande sono evidenziate nella sottostante tabella (o nella tabella allegata alla presente determinazione) contenente i dati sintetici di ammissibilità, in base ai quali si procede all'autorizzazione al pagamento;

PROVINCIA	NUMERO DOMANDE	REGIME DI PAGAMENTO TOUNICO (HA)	REGIME DI PAGAMENTO UNICO PICCOLI AGRICOLTORI (HA)	INVERDIMENTO	REGIME GIOVANI AGRICOLTORI	IMPORTO TOTALE

Le relative somme, in ragione del diverso regime di pagamento, sono imputate sui capitoli del bilancio dell'organismo pagatore, di seguito indicati:

DENOMINAZIONE	CODICE CAPITOLO	IMPORTO (EURO)
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE - 50% RIDUZIONE DEI PAGAMENTI - ART.22&11 - ANNO CIVILE _ REGIME DI PAGAMENTO DI BASE - 50% RIDUZIONE		
PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI - CON DISCIPLINA FINANZIARIA -- ANNO CIVILE _____		
PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE -CON DISCIPLINA FINANZIARIA - ANNO CIVILE _		
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE - SENZA DISCIPLINA FINANZIARIA - 0% RIDUZIONE DEIPAGAMENTI - ANNO CIVILE ____		
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE - CON DISCIPLINA FINANZIARIA - 0% RIDUZIONE DEIPAGAMENTI - - ANNO CIVILE __		
PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE -SENZA DISCIPLINA FINANZIARIA - - ANNO CIVILE ____		

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 *Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*;
- L.R. 13-11-1998 n. 31 *Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.*
- DM MIPAAF del _____ con il quale l'**AGEAC CAMPANIA** è stata riconosciuta quale organismo pagatore per la regione Campania;
- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, *Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e successive modificazioni ed integrazioni;
- Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1306/2013, *REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*
- Reg. (CE) 11 marzo 2014 n. 907/2014, *REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.*
- Reg. 809/2014, abrogato dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), ma che, ai sensi dell'Art. 14 del predetto Reg. (UE) 2022/1173, continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed al sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.
- Reg. (CE) 6 agosto 2014 n. 908/2014. *REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza*
- DM MIPAAF del 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla “semplificazione della gestione della pac”
- Nota ACIU. _____ del _____ relativa “all’assegnazione ed al calcolo dei titoli” – riforma pac 2015-2020;
- Nota AGEAC CAMPANIA n. _____ del _____ che disciplinano le modalità di presentazione della domanda unica di pagamento per la campagna_;

- Circolare AGEAC CAMPANIA n. _____ del _____ avente ad oggetto: criteri di ammissibilità relativi alle istanze di riesame avverso risultanze foto interpretative;
- Circolare AGEAC CAMPANIA n. _____ del _____ in materia di adesione al regime dei piccoli agricoltori.
- *Circolare AGEAC CAMPANIA n. _____ del _____* recante le modalità di pagamento degli anticipi per la campagna _____ per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Determinazione n. _____ del _____ avente ad oggetto la nomina di _____ a dirigente del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP funzione autorizzazione pagamenti;

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.Campaniaagricoltura.it:

- Sezione atti
- Albo pretorio
- Amministrazione trasparente

Il presente provvedimento verrà trasmesso a:

- Direttore Generale
- Servizio Esecuzione pagamenti
- UO Comunicazione e monitoraggio

Termini e autorità cui è possibile ricorrere

I destinatari del provvedimento possono presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'AGEAC CAMPANIA entro 30 giorni dalla comunicazione;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania entro 60 giorni dalla comunicazione.

Il Direttore

Allegato 2 - Checklist di autorizzazione pagamento

Checklist di autorizzazione pagamento

Determinazione n° -	Numero totale beneficiari in pagamento:	Importo totale pagamento in €

Competenza: Funzionario Istruttore			
N. fase	Tipo controllo	Positivo ""	Negativo (1)
1	Verifica presenza della nota di trasmissione determinazione meccanografica		
2	Verifica presenza capitolo di spesa del prospetto riepilogativo dei pagamenti distinti per capitoli di spesa		
3	Verifica presenza della determinazione di pagamento		
4	Verifica del numero di beneficiari presenti nel testo della determinazione con il file allegato		
5	Verifica presenza check list di controlli debitamente sottoscritta da SIN - processo delle attività svolte da SIN		
6	Verifica validità formale della nota di trasmissione determinazione meccanografica (protocollo, data e firma funzionario responsabile)		
7	Verifica corretta compilazione della check list del Processo svolto da SIN		
8	Verifica check list di conformità finanziaria del Servizio Bilancio econtabilità		
9	Nulla osta del Contenzioso comunitario al pagamento delle delle domande in elenco		
10	Verifiche Registro debitori		
Esito dei controlli ai fini dell'autorizzazione di pagamento			
Note:		Nominativo	
		Data	
		Firma	

<i>Competenza: Funzionario Revisore</i>			
N. fase	Tipo controllo		Negativo
1	Verifica della corretta compilazione della check list sottoscritta dall'Istruttore		
2	Verifica dei seguenti elementi :		
	- Nota di trasmissione determinazione meccanografica		
	- Determinazione in duplice copia		
	- Check list di processo delle attività svolte da SIN debitamente sottoscritta da SIN		
	- check list di conformità finanziaria del Servizio Bilancio econtabilità		
	- Nulla osta del Contenzioso comunitario al pagamento delle domande in elenco		
	- Verifiche Registro debitori		
Esito dei controlli ai fini dell'autorizzazione di pagamento			
Note:		Nominativo	
		Data:	
		Firma a	

<i>Competenza: Dirigente</i>			
N. fase	Tipo controllo	Positivo	Negativo
1	Verifica corretta compilazione delle check list sottoscritte dall'Istruttore e dal Revisore		
2	Rinvio al Revisore in presenza di anomalie		
3	Adozione della determinazione di autorizzazione al pagamento in duplice originale		
4	Trasmissione della determinazione di autorizzazione: <ul style="list-style-type: none"> - In originale, con i relativi allegati, al Servizio EsecuzionePagamenti - In copia al Direttore generale 		
Note:		Nominativo	
		Data:	
		Firma a	



Allegato 3 – Kit – SIN

(Vedi cartella Kit – SIN allegata)



Allegato 4 - Distinta di consegna – Determinazione di pagamento

Spettabile Servizio Esecuzione
pagamenti

Alla c.a.

Oggetto: Distinta di consegna – Determinazione n. _____ del _____ di pagamento Domanda Unica
campagna 2018

Con la presente si trasmette la documentazione di seguito elencata:

- lettera di trasmissione SIN S.p.A. prot. N. _____ del _____ e relativi allegati;
- Determinazione dirigenziale
- Check list finale di autorizzazione pagamento del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP;
- Nulla osta Contenzioso Comunitario.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio

Tullio Satta



Allegato 5 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda

Protocollo n. xxxxxxxx del gg/mm/aaaa

Gentile Produttore
COGNOME NOME
INDIRIZZO

CAP COMUNE (PROV.)

Oggetto: Domanda Unica – Domanda n. “NUMERO DOMANDA” (Reg. UE 2021/2115 e s.m.i.). Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda. Istruzioni operative n., Prot. N. del ././...

L'AGEAC CAMPANIA, quale Organismo Pagatore competente, al termine dell'istruttoria amministrativa sulla domanda da Lei presentata, ha riscontrato le anomalie, di seguito riportate, che comportano la riduzione, in tutto o in parte, dell'ammissibilità ai benefici previsti dal Reg. UE 2021/2115.

A far data dalla ricezione della presente comunicazione, Lei non può più presentare modifiche alle informazioni riportate in domanda.

Con la presente comunicazione si evidenziano le motivazioni che hanno causato la riduzione totale o parziale del pagamento della Domanda unica di cui all'oggetto:

- ✓ Elenco degli esiti a seguito dei controlli effettuati sulle superfici (Allegato 1)
- ✓ Elenco delle irregolarità formali per regime di intervento (Allegato 2);
- ✓ Scheda riepilogativa analitica degli aiuti richiesti ed ammessi, nonché degli importi erogati (Allegato 3). (Questo allegato non viene predisposto per le domande che non hanno avuto alcuna ammissibilità all'aiuto né alcun importo erogato)

Gli esiti istruttori della sua domanda, ivi compresi i dati e le informazioni relative alla situazione territoriale della sua azienda rilevate con il sistema GIS (Geographic Information System), sono disponibili sul [sito www.Campaniaagricoltura.it](http://www.Campaniaagricoltura.it) – sezione “.....”, seguendo le istruzioni ivi indicate.

Sul medesimo sito, può consultare le Istruzioni operative n. ... del gg/mm/aaaa che descrive le modalità di definizione dell'istruttoria amministrativa della domanda unica e la determinazione di



irregolarità, rispetto alle quali può presentare istanza di riesame corredata dei documenti atti a sanare le irregolarità riscontrate.

L'istanza di riesame dovrà essere presentata **entro il termine di 10 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, nel rispetto dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e successive modificazioni.

Per presentare **Istanza di Riesame** e consegnare nuova documentazione giustificativa, Lei deve rivolgersi personalmente, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità o tramite un suo rappresentate, munito di delega accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del delegante, presso l'ufficio del CAA dove ha presentato la Domanda Unica, sito a:

CAA

INDIRIZZO

CAA

CAP – COMUNE – SIGLA PROVINCIA

In tale sede Lei può sottoscrivere l'istanza di riesame e può consegnare la documentazione integrativa, utile alla risoluzione delle irregolarità segnalate con la presente comunicazione.

A seguito del riesame sulla base delle osservazioni formulate l'Organismo pagatore **AGEAC CAMPANIA** provvede ad accogliere totalmente o parzialmente o rigettare l'istanza, con provvedimento definitivo motivato.

Gli eventuali importi accertati come non dovuti alla S.V., riportati nella sezione II dell'allegato n. 3, o quelli accertati come non dovuti a seguito del riesame, verranno iscritti nel Registro Debitori dell'Organismo Pagatore **AGEAC CAMPANIA** e trattati per il recupero secondo la disposizione di cui all'art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.

Nel caso Lei non faccia pervenire istanza di riesame, entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota, questa comunicazione si intende accettata e costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento

COGNOME DATA DI NASCITA INDIRIZZO E NUMERO CIVICO COD.ISTAT	SESSO M F	COMUNE DI NASCITA TELEFONO PROV. V. c.a. p.	NOME PROVVINCIA
--	--------------	---	--------------------

QUADRO B - DICHIARAZIONI

Sez. DICHIARAZIONI, IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto,
 ai sensi delle vigenti disposizioni unionali, richiede il riesame della DOMANDA UNICA presentata presso codesto Organismo Pagatore a seguito della nota n. _____ del x x x x x /xxxxxxxx/xxxxxxxx ricevuta dallo scrivente;
 consegna all'Organismo Pagatore la presente istanza sottoscritta, quale manifestazione di volontà di accedere alle procedure previste dall'Amministrazione per il riesame della Domanda Unica
 A tal proposito presenta:

- Documentazione descritta Quadro C	- Rinuncia Superfici Quadro D
--	----------------------------------

Estremi Documento di Riconoscimento (da allegare in fotocopia)

Tipo documento:	N°	Data Scadenza
_____	_____	_____

Luogo e data di Sottoscrizione

Fatto a _____ il _____

In
Fede



Allegato 7 – Comunicazione provvedimento definitivo

Protocollo n. xxxxxxxx del gg/mm/aaaa

Gentile Produttore
COGNOME NOME
INDIRIZZO

CAP COMUNE (PROV.)

Oggetto: Domanda Unica 2018 – Domanda n. “NUMERO DOMANDA” (Reg. UE 2021/2115 es.m.i).
Comunicazione provvedimento definitivo.

L’Organismo Pagatore **AGEAC CAMPANIA**, ha esaminato le osservazioni e la documentazione da Lei presentata in data xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx con istanza di riesame (codice a barre).

L’Organismo pagatore **AGEAC CAMPANIA** Le comunica la chiusura del procedimento amministrativo inerente la Domanda unica in oggetto con il mancato accoglimento, totale o parziale, dell’istanza e della relativa documentazione da Lei presentata, per le motivazioni di seguito elencate:

Elenco delle irregolarità rilevate sulle superfici - Allegato 1;

Elenco delle irregolarità formali per regime di intervento - Allegato 2;

Scheda riepilogativa analitica degli importi richiesti ed ammessi, nonché degli importi erogati – Allegato 3.
(Questo allegato non viene predisposto per le domande che non hanno percepito alcun aiuto né alcun importo erogato)

Avverso il presente provvedimento può essere presentato:

ricorso gerarchico al Direttore Generale, entro trenta giorni dalla data ricezione della presente comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo, ovvero

ricorso presso il TAR Campania, entro 60 giorni dalla data ricezione della presente comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di ricezione dellapresente.

Il dirigente responsabile del procedimento

Dott.

Allegato 1

Elenco delle irregolarità rilevate sulle superfici				
Superfici			Ha	Irregolarità
Foglio	part	sub		

Elenco delle irregolarità rilevate sulle superfici				
Superfici		Ha		Irregolarità

Allegato 2

Elenco delle irregolarità formali per regime di intervento		
Regime intervento	Superfici	Irregolarità

Allegato 3

Riepilogo degli importi richiesti, ammessi ed erogati				
Campagna	Regime	Importo richiesto	Importo ammesso	Importo erogato

Allegato 8 – Comunicazione clausola risolutiva

Protocollo n. xxxxxxxxx del gg/mm/aaaa

(Codice a

barre)Gentile produttore
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(indirizzo) Comune Cap (prov.)

Oggetto: Domanda Unica n. 2023XXXXXXXXX dell'azienda CUA
FRR2023XXXXXXXXX – Reg. UE 2021/2115 - corresponsione degli aiuti diretti sotto
condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 D.lgs. n. 159/2011 – Determinazione di pagamento
n./20....

Si notifica che gli importi erogati per la Domanda Unica indicata in oggetto – corrisposti dall'Organismo Pagatore **AGEAC CAMPANIA**, salvo la presenza di motivi ostativi – sono sottoposti a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011, non essendo ancora pervenuta l'informativa antimafia da parte della competente Prefettura, così come previsto dal citato D.lgs. per le richieste di aiuto per importi complessivi uguali o superiori a 25.000 euro.

Distinti saluti.

Il dirigente responsabile del
procedimentoDott.

.....